

664.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 4, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	138
Missioni vevoli nella seduta del 2 febbraio 2000	3	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	201
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 6 – Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	208
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	3	(Sezione 7 – Articolo 7, emendamenti e subemendamenti)	219
Atti di controllo e di indirizzo	3		
<i>ERRATA CORRIGE</i>	3		
Disegno di legge S. 4197 (approvato dal Senato) n. 6483 ed abbinata proposte di legge nn. 2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533	4	Interrogazioni a risposta immediata	230
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	4	(Sezione 1 – Iniziative per combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina) .	230
(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti e subemendamenti)	40	(Sezione 2 – Posizione del Governo sullo svolgimento della « giornata dell'orgoglio omosessuale » a Roma)	231
(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti e subemendamenti)	89	(Sezione 3 – Gestione dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni dei centri sociali di sabato 29 gennaio)	231

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 – Iniziative del Governo per fronteggiare l'aggravamento della situazione economica)	231	(Sezione 7 – Sequestro di pescherecci italiani da parte della polizia croata)	232
(Sezione 5 – Interventi per fronteggiare la crisi occupazionale della categoria degli esattoriali)	232	(Sezione 8 – Assegnazione di trattamento economico accessorio al personale docente delle scuole)	233
(Sezione 6 – Problemi occupazionali dell'Enichem di Gela)	232	(Sezione 9 – Misure per impedire la fuga di imputati di gravi reati durante lo svolgimento dei processi)	234

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 2 febbraio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Macca-nico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melograni, Micheli, Morgando, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turco, Valletto Bitelli, Armando Veneto, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Detomas, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Iacobellis, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melograni, Micheli, Mitolo, Morgando, Olivieri, Rizzi, Scoca, Sica, Solaroli, Turco, Valetto Bitelli, Vigneri, Visco.

Annuncio di proposte di legge.

In data 1° febbraio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DOMENICO IZZO: « Disposizioni in materia di etichettatura del pane tradizionale italiano » (6721);

BERTINOTTI ed altri: « Norme per l'istituzione della retribuzione sociale » (6722);

BERTINOTTI ed altri: « Norme in materia di conflitti di interesse » (6723);

DI BISCEGLIE: « Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati » (6724);

ABATERUSSO ed altri: « Attribuzione della competenza in tema di contributi di bonifica al giudice di pace » (6725);

PECORARO SCANIO: « Disposizioni per la modernizzazione del settore agricolo » (6726).

Saranno stampate e distribuite.

**Richiesta ministeriale di parere
parlamentare.**

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 1° febbraio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° febbraio 2000, pagina 4, prima colonna, trentasettesima riga, il numero (6825) è sostituito dal numero (6285).

DISEGNO DI LEGGE: S. 4197 — DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA (APPROVATO DAL SENATO) (6483) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOATO; GIOVANARDI; ROSSETTO; COMINO ED ALTRI; VOLONTÈ ED ALTRI; PAISSAN; FOLLINI; PECORARO SCANIO; BERTINOTTI ED ALTRI; CALDERISI ED ALTRI (2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533)

(A.C. 6483 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché per ogni *referendum*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

Sopprimerlo.

* **1. 295.** Romani.

Sopprimerlo.

* **1. 100.** Garra.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi uninominali, dei partiti e dei movimenti

politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina l'uso dei messaggi pubblicitari per la comunicazione politica al fine di garantire a tutti i soggetti politici eque possibilità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva.

2. La presente legge non si applica alla pubblicità elettorale trasmessa da emittenti radiotelevisive locali o attraverso reti telematiche.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Follini.

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della

Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

ART. 2.

(Propaganda elettorale).

1. Per propaganda elettorale si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici delle formazioni politiche, dei partiti e dei movimenti politici, dei singoli candidati.

2. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la propaganda elettorale è effettuata, in forma gratuita e con parità di accesso e di condizioni, sulla stampa, nelle reti radiotelevisive pubbliche e nelle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale e locale. Costituiscono forme di propaganda le tribune politiche, i

dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i discorsi, le presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, i contraddittori, i « fili diretti » e relativi annunci.

3. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento del tempo disponibile, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate; la ripartizione dei tempi all'interno delle formazioni politiche è stabilita mediante accordi interni;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali; tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

4. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applica il criterio di cui al comma 3, lettera b);

b) per quanto riguarda le elezioni regionali e il primo turno delle elezioni comunali e provinciali, il 75 per cento del tempo disponibile è distribuito tra le formazioni politiche che hanno presentato candidati alla carica di presidente della regione, di sindaco, di presidente della provincia; il 25 per cento del tempo di-

sponibile è distribuito tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno;

c) per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni comunali e provinciali e i *referendum*, il tempo disponibile è ripartito a metà tra i sostenitori delle due candidature contrapposte e tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto; fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

5. La presentazione dei programmi e dei *leaders* delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici è consentita gratuitamente sulle reti radiotelevisive pubbliche e, anche a pagamento, sulle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, in forma breve, nonché sulla stampa; tali spazi sono offerti riconoscendo a tutti i richiedenti parità di trattamento e le migliori condizioni praticate ad alcuno di essi. Si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7.

6. Nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della applicazione delle condizioni di miglior favore a tutti i richiedenti e nell'ambito dei tetti di spesa di cui agli articoli 7 e 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il periodo di cui al comma 2 del presente articolo, è consentita la propaganda elettorale, anche a pagamento, nelle emittenti locali e sulla stampa dei candidati e delle formazioni, partiti e movimenti politici.

7. Nelle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, gli spazi di propaganda a pagamento e di pubblicità non possono mai essere superiori alla metà degli spazi di propaganda gratuita.

8. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste, la loro disponibilità a concedere spazi di propaganda gratuita e a pagamento. Le modalità della comunicazione e i criteri dell'offerta sono determinati ai sensi dell'articolo 4.

9. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni rico-

noscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione, precisando altresì se si tratta di propaganda gratuita o a pagamento.

ART. 3.

(Pubblicità elettorale).

1. Per pubblicità elettorale si intendono i messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa o *spot* radiotelevisivi di durata non superiore a quarantacinque secondi contenenti inviti al voto, *slogan*, esortazioni, consigli o suggerimenti atti a determinare l'orientamento degli elettori a favore delle formazioni o dei partiti e movimenti politici presenti alle elezioni o a favore di singoli candidati.

2. Sono vietate la pubblicità e la propaganda atte a diffondere, attraverso prospettazioni non veritiere, false informazioni sui competitori. Non sono ammesse forme di pubblicità elettorale clandestina o subliminale, né sponsorizzazioni di programmi da parte di formazioni, partiti o movimenti politici o di singoli candidati. La pubblicità e la propaganda elettorali non devono:

- a) vilipendere la dignità umana;
- b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
- c) offendere convinzioni religiose o politiche;
- d) indurre a comportamenti pregiudizievole per la salute o la sicurezza;
- e) indurre a comportamenti pregiudizievole per la protezione dell'ambiente.

3. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno precedente lo svolgimento delle elezioni la pubblicità elettorale è disciplinata secondo le modalità previste dalla presente legge; ad essa non si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità commerciale.

4. Il totale giornaliero delle ore di trasmissione di pubblicità elettorale non può superare il 3 per cento della programma-

zione giornaliera complessiva delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali. L'affollamento pubblicitario elettorale, nelle emittenti nazionali e locali, non può comunque oltrepassare il 6 per cento orario. Per la stampa nazionale e locale i limiti di affollamento si intendono fissati nel senso che la pubblicità elettorale non può superare il 10 per cento dello spazio complessivo. La trasmissione e la pubblicazione di messaggi pubblicitari elettorali non rientrano nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legislazione vigente.

5. Sulle reti radiotelevisive pubbliche gli spazi di pubblicità, nei limiti di cui al comma 4, sono offerti gratuitamente; la distribuzione di tali spazi è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

6. Gli spazi di pubblicità elettorale sulla stampa e nelle emittenti private nazionali e locali sono offerti a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e garantendo a tutti i richiedenti le condizioni economiche di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

7. Nelle emittenti radiotelevisive del servizio pubblico e in quelle private nazionali è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi attinenti alla denominazione, al contrassegno, al programma e ai *leader* delle formazioni e dei partiti politici che abbiano presentato proprie candidature e liste; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

8. Nelle emittenti locali e sulla stampa è consentita, sempre a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e praticando a tutti i richiedenti le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi, secondo le modalità di cui all'articolo 4, anche la pubblicità elettorale per i candidati che si presentano nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni elettorali; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma

4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

9. Gli spazi di pubblicità di cui ai commi 7 e 8 possono essere offerti solo dalle emittenti che hanno offerto spazi di propaganda gratuiti, ai sensi dell'articolo 2.

10. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, la loro disponibilità ad offrire spazi di pubblicità, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

11. Le inserzioni e gli *spot* di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

ART. 4.

(Criteri per l'offerta e la diffusione della propaganda e della pubblicità).

1. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e la stampa, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, disciplinano e portano a conoscenza del pubblico sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva i criteri di offerta di spazi di propaganda e pubblicità, di raccolta delle richieste, con cadenza non superiore alla settimana, anche tramite le concessionarie di pubblicità, di trasmissione e di pubblicazione della pubblicità e della propaganda, con particolare riferimento alla applicazione a tutti i richiedenti delle condizioni di miglior favore attribuite ad alcuno di essi, alle fasce orarie degli *spot*, alla collocazione della propaganda e dei messaggi pubblicitari.

ART. 5.

(Regole generali attinenti alla disciplina dell'informazione elettorale. Diritto di rettifica).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Au-

torità garante », vigila sul rispetto dell'imparzialità, della completezza e della correttezza dell'informazione elettorale e della parità di trattamento dei candidati e delle formazioni politiche da parte dei mezzi di comunicazione di massa durante la campagna elettorale; può indirizzare raccomandazioni alle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e alla stampa quotidiana e periodica al fine di richiamare al rispetto dei principi della presente legge.

2. Per informazione elettorale si intende ogni servizio giornalistico, o di informazione, attinente alla campagna elettorale ed alle formazioni politiche, ai partiti o movimenti politici, nonché ai singoli candidati, diffuso attraverso telegiornali, giornali radio, servizi informativi di rete o di testata, stampa quotidiana e periodica.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto i mezzi di comunicazione di massa devono osservare, nel complesso dei servizi e dei programmi di informazione elettorale, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in particolare distinguendo le informazioni dalle opinioni dei commentatori.

4. Le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di candidati o di esponenti di formazioni, partiti e movimenti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di imparzialità, completezza e correttezza dell'informazione. Tali trasmissioni sono ammesse negli ultimi cinque giorni dalla campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti delle formazioni politiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

5. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto.

6. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e di quelli di cui al

comma 4, la presenza di esponenti politici è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di esponenti politici nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

7. Le formazioni politiche, i partiti e movimenti politici, i candidati, qualora si ritengano lesi da informazioni contrarie a verità, hanno diritto di chiedere alle testate giornalistiche, alle reti radiotelevisive pubbliche o alle emittenti radiotelevisive private che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro ventiquattro ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria o collocazione e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione o della pubblicazione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, qualora l'editore o l'emittente non dia corso alla richiesta di rettifica, il soggetto interessato sottopone entro tre giorni la questione all'Autorità garante, che si pronuncia nel termine di due giorni. Se l'Autorità garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità garante stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. In relazione ai periodici i termini si intendono riferiti alla prima edizione successiva al decorso dei termini stessi.

ART. 6.

(Divieto di propaganda istituzionale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda o di trasmettere mes-

saggi pubblicitari, comunque in grado di influenzare il comportamento degli elettori. Tale divieto è relativo anche alle attività inerenti alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per le comunicazioni, da effettuarsi in forma impersonale, strettamente indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 7.

(Disciplina dei sondaggi).

1. A decorrere dal decimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a decorrere dalla prima applicazione della presente legge, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi diffusi nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, l'Autorità garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

ART. 8.

(Procedimento per l'accertamento delle violazioni).

1. I candidati, le formazioni, i partiti ed i movimenti politici direttamente interessati possono denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni della presente legge. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telex*, alla rete del servizio pubblico radiotelevisivo, all'emittente privata o all'editore, ed inoltre all'Autorità garante. L'Autorità garante istruisce la denuncia, previa eventuale acquisizione del materiale necessario, e, contestati i fatti anche a mezzo *telex*, sentiti gli interessati ed acquisite le loro controdeduzioni, provvede su di essa.

2. Il procedimento di cui al comma 1 è avviato anche d'ufficio.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. In caso di violazioni della presente legge, nonché di gravi e reiterate violazioni

dei criteri di offerta di cui all'articolo 4, l'Autorità garante irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti nazionali private, delle reti radiotelevisive del servizio pubblico e degli editori, consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni; nei confronti delle emittenti locali, da lire 1 milione a lire 10 milioni. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate all'entità del pregiudizio cagionato, alla gravità ed all'evidenza della violazione, alle dimensioni dell'impresa ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

3. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione vigente.

4. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate anche ai candidati e alle formazioni ed ai partiti politici qualora sia accertata la loro responsabilità nella violazione.

5. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della propaganda, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alle reti radiotelevisive pubbliche ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei candidati o delle formazioni o dei partiti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative alla disciplina della pubblicità, l'Autorità garante può ordinare agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di pubblicità elettorale in favore dei candidati o delle formazioni o dei partiti politici che ne siano rimasti illegittimamente esclusi.

7. Qualora siano violate disposizioni della presente legge relative ai principi della correttezza, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione elettorale, l'Autorità garante, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 5, comma 7, può ordinare agli editori, alle

reti radiotelevisive pubbliche ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, l'Autorità garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 200 milioni, graduandola anche in relazione alla distanza temporale dall'apertura dei seggi. Qualora la violazione delle medesime disposizioni sia stata commessa durante le operazioni di voto si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, l'Autorità garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

9. Tutti i provvedimenti dell'Autorità garante adottati ai sensi del presente articolo possono essere impugnati dinanzi al tribunale amministrativo regionale. La mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità garante costituisce violazione dell'articolo 650 del codice penale.

10. Le violazioni delle disposizioni della presente legge relative a singoli candidati sono comunicate al Collegio di garanzia elettorale, che provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

ART. 10.

(Provvedimenti di urgenza).

1. Al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali, in presenza di

gravi ed evidenti violazioni delle disposizioni della presente legge, l'Autorità garante, previa istruttoria sommaria da svolgere anche via *telex* nel termine massimo di settantadue ore dalla denuncia, può adottare in via di urgenza i provvedimenti di cui all'articolo 9, commi 5, 6 e 7; sempre in via di urgenza, l'Autorità garante può altresì inibire la reiterazione della pubblicità o della propaganda vietata. L'Autorità garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai suoi provvedimenti.

2. Sui ricorsi contro i provvedimenti di urgenza il tribunale amministrativo regionale competente si pronuncia in via cautelare entro le quarantotto ore successive al deposito del ricorso.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2500 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Norme finali).

1. Gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, ad eccezione del comma 2, 4 e 5, ad eccezione del comma 7, non si applicano

agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati, movimenti e formazioni politici ed alle stampe elettorali dei medesimi.

1. 60. Calderisi, Taradash.

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e la parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, deve, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1 anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di

trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti:

a) spazi autogestiti dai partiti;

b) rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

5. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

6. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elet-

torali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

7. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

8. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo e il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 5. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

9. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 5.

10. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici è libera.

11. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

12. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale, nel rispetto delle regole previste dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

13. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i *referendum*, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari.

14. Ciascun partito o movimento politico non può ottenere finanziamenti a carico dello Stato destinati al partito o al movimento medesimo o a giornali quotidiani e periodici propri organi, ancorché erogati alle imprese editrici, una somma superiore a quanto otterrebbe dalla ripartizione in base alla proporzione dei voti ottenuti alle precedenti elezioni politiche del complesso dei finanziamenti pubblici destinati ai partiti, ai relativi organi di stampa ed ai rimborsi elettorali.

15. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e

movimenti politici nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 9, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

16. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

17. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

18. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge.

19. Sono abrogati gli articoli 1, commi 2, 3, 4 e 5, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

20. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge si intende abrogata.

1. 62. Frattini, Vito, Romani.

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

ART. 1.

(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad

eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti; rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei de-

putati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

1. 6. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

ART. 1.

(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Sono spazi autogestiti quelli attribuiti ai partiti o ai movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribu-

zione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze

politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

* **1. 65.** Romani, Vito, Frattini.

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

ART. 1.

(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Sono spazi autogestiti quelli attribuiti ai partiti o ai movimenti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politi-

che, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito

delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

* 1. 7. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

ART. 1.

1. Per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del sindaco e del presidente della provincia, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

2. Per le elezioni suppletive, per le elezioni che riguardino un solo consiglio regionale o per le elezioni di consigli comunali e provinciali nelle quali il numero dei consigli comunali o provinciali da eleggere sia inferiore ad un ottavo del totale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la

data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica formazioni pubbliche e spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 6, 7 e 8.

6. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 10. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

7. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i

soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

8. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

9. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

10. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 7. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

11. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la

Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

1. 68. Vito, Romani, Frattini.

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

ART. 1.

(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candi-

dati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessi-

sivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

1. 63. Romani, Vito, Frattini.

Sostituire gli articoli da 1 a 6 con il seguente:

ART. 1.

(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche ap-

partenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di

informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

1. 101. Romani, Vito, Frattini.

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con il seguente:

ART. 1.

(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente fra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la

data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini

anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

1. 102. Vito, Romani, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle formazioni politiche che hanno presentato candidature comuni nei collegi uninominali, dei partiti e dei movimenti politici presenti con un proprio contrassegno, dei candidati.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

3. Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelesivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione, sonora o televisiva, via etere, via cavo o via satellite.

1. 59. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. L'informazione politica ha luogo con ogni modalità consentita dall'ordina-

mento ed in particolare a mezzo della radiodiffusione, della diffusione televisiva ed a mezzo della stampa, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.

1. 103. Garra.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Tra i mezzi di informazione di massa va esclusa ogni disparità di trattamento, salva la peculiare disciplina che per la stampa è prevista dal comma secondo e successivi dell'articolo 21 della Costituzione.

1. 104. Garra.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: altresì, allo stesso fine *con le seguenti:* al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

1. 57. Calderisi, Taradash.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendari durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

1. 21. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendari durante lo svolgimento delle campagne elettorali relative a consultazioni elettorali o referendarie per le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ravvisi la necessità di regolamentare con norme specifiche l'informazione elettorale e referendaria.

1. 24. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendari durante lo svolgimento delle campagne elettorali relative a consultazioni elettorali o referendarie per le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ritenga necessario stabilire norme specifiche per garantire la parità di trattamento e l'imparzialità nei confronti dei soggetti politici che partecipano alle competizioni elettorali o referendarie.

1. 23. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa dei partiti e dei movimenti politici e referendari durante lo svolgimento delle campagne elettorali relative a consultazioni elettorali o referendarie che l'Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, definisca di rilievo nazionale con proprio provvedimento da assumersi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o dalla data di indizione dei *referendum*.

1. 22. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi sanciti dagli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione di massa.

1. 105. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi sanciti dagli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione di massa.

1. 106. Romani, Vito, Frattini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti politici, movimenti politici o referendari, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione di massa.

1. 107. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge riconosce e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'esercizio del diritto di accesso ai mezzi di comunicazione di massa.

1. 108. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, le modalità di esercizio dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione.

1. 109. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge, al fine di garantire la piena parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i partiti politici, movimenti politici o referendari, disciplina l'accesso ai mezzi di comunicazione per l'informazione politica.

1. 112. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con tutti i mezzi di comunicazione di massa in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici senza distinzioni di condizioni personali.

1. 114. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica nel rispetto del diritto di informazione e della libertà di informazione, tenendo conto delle esigenze dei cittadini.

1. 115. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica rimuovendo gli ostacoli

che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

1. 116. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in modo da garantire il rispetto del diritto e della libertà di espressione con ogni mezzo di diffusione.

1. 117. Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in modo da garantire il diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero.

1. 118. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in ottemperanza al libero diritto di espressione del pensiero di tutti i cittadini.

1. 119. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica in ottemperanza al diritto di espressione di libertà e di uguaglianza di tutti i cittadini.

1. 120. Stagno d'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica tenendo conto del diritto dei cittadini di concorrere alla determinazione della politica nazionale.

1. 121. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la comunicazione politica senza distinzioni di condizioni personali nel rispetto dei diritti di informazione di tutti i cittadini.

1. 122. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina l'accesso ai mezzi di comunicazione politica tenendo conto del rispetto della libertà di informazione.

1. 123. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la parità di accesso e di trattamento, rispetto a tutti i soggetti politici, sulla stampa e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

1. 66. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole da La presente legge fino a i soggetti politici con le seguenti: La presente legge promuove, disciplina e garantisce la parità di condizioni e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici ed istituzionali.

1. 111. Alessandro Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende definire.

1. 221. Tosolini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende regolamentare.

1. 222. Trantino, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende stabilire.

1. 223. Tremaglia, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende istituire.

1. 224. Tringali, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende avviare.

1. 225. Zaccheo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende definire.

1. 226. Zacchera, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende prevedere.

1. 227. Alboni, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende dettare.

1. 228. Alemanno, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende disciplinare.

1. 229. Lembo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: La presente legge promuove e disciplina *con le seguenti:* Con la presente legge si intende promuovere.

1. 230. Lembo, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: promuove e.

1. 25. Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole da promuove e disciplina *fino a l'accesso con le seguenti:* riconosce e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti politici, movimenti politici e referendari, l'esercizio del diritto di accesso.

1. 113. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina *con la seguente:* favorisce.

1. 124. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina *con la seguente:* agevola.

1. 125. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina *con la seguente:* incentiva.

1. 126. Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina *con le seguenti:* è volta a promuovere e disciplinare.

1. 261. Alboni, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare e disciplinare.

1. 262. Bono, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare, regolamentandolo.

1. 263. Buontempo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare, disciplinandolo.

1. 264. Butti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere, disciplinandolo.

1. 265. Cardiello, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere e disciplinare.

1. 266. Fiori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a disciplinare.

1. 267. Fino, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, disciplinandolo.

1. 268. Foti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, disciplinandolo.

1. 269. Franz, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, dettandone la disciplina.

1. 270. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, dettandone la disciplina.

1. 271. Gasparri, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a stabilire, dettandone la disciplina.

1. 272. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata ad avviare, dettandone la disciplina.

1. 273. Gissi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a prevedere, dettandone la disciplina.

1. 274. Gnaga, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, disciplinandolo.

1. 275. Colucci, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, disciplinandolo.

1. 276. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, disciplinandolo.

1. 277. Cola, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, disciplinandolo.

1. 278. Fei, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, disciplinandolo.

1. 279. Carlesi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, dettandone la disciplina.

1. 280. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, dettandone la disciplina.

1. 281. Colosimo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, dettandone la disciplina.

1. 282. Conti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, dettandone la disciplina.

1. 283. Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, dettandone la disciplina.

1. 284. Fini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere.

1. 285. Alemanno, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare.

1. 286. Aloï, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare.

1. 287. Amoruso, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a stabilire.

1. 288. Armani, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a istituire.

1. 289. Ascierro, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta ad avviare.

1. 290. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a favorire.

1. 291. Berselli, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a prevedere.

1. 292. Bocchino, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: definisce.

1. 231. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: regolamenta.

1. 232. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: stabilisce.

1. 233. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: istituisce.

1. 234. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: avvia.

1. 235. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.

1. 236. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: prevede.

1. 237. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: detta.

1. 238. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: detta.

1. 239. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: prevede.

1. 240. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: stabilisce.

1. 241. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: avvia.

1. 242. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: istituisce.

1. 243. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: favorisce.

1. 244. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: definisce.

1. 245. Landolfi, Armaroli.

Al comma 1, dopo la parola: disciplina aggiungere le seguenti: nel rispetto della libertà di espressione sancita dalla Costituzione.

1. 127. Urbani, Romani, Vito, Frattini

Al comma 1, dopo la parola: disciplina aggiungere le seguenti: tenendo conto delle direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. 128. Rossetto, Romani, Vito, Frattini

Al comma 1, dopo la parola: disciplina aggiungere la seguente: anche.

1. 129. Possa, Romani, Vito, Frattini

Al comma 1, sostituire le parole: al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici *con le seguenti:* in conformità a quanto statuito dagli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione.

1. 37. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici *con le seguenti:* nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione.

1. 130. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici *con le seguenti:* in ottemperanza ai principi sanciti negli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione.

1. 131. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: al fine *con le seguenti:* con l'obiettivo.

1. 132. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: al fine *con le seguenti:* allo scopo.

1. 133. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: garantire la parità di trattamento e *con le seguenti:* creare le condizioni necessarie per assicurare.

1. 36. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: garantire la parità di trattamento e *con la seguente:* consentire.

1. 35. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: garantire la parità di trattamento e *con la seguente:* assicurare.

1. 34. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo la parola: garantire *aggiungere le seguenti:* l'equità.

1. 134. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: la parità di trattamento e.

1. 32. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici *con le seguenti:* il corretto ed equilibrato andamento della vita politica.

1. 135. Viale, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a *con le seguenti:* il rispetto dei principi della piena eguaglianza di trattamento e dell'imparzialità.

1. 136. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: la parità di *con le seguenti:* il medesimo.

1. 137. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: la parità *con le seguenti:* l'eguaglianza.

1. 138. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole: garantire la aggiungere le seguenti: libertà di espressione, la.

1. 139. Saponara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole: garantire la aggiungere le seguenti: piena ed effettiva.

1. 140. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole: garantire la aggiungere la seguente: effettiva.

* **1. 141.** Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole: garantire la aggiungere la seguente: effettiva.

* **1. 49.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, dopo le parole: garantire la aggiungere la seguente: piena.

1. 142. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: trattamento con la seguente: condizioni.

1. 143. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo la parola: trattamento aggiungere la seguente: necessaria.

1. 144. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: l'imparzialità con le seguenti: di condizioni.

1. 145. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: rispetto a tutti i soggetti politici.

* **1. 33.** Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: rispetto a tutti i soggetti politici.

* **1. 48.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole: rispetto a con le seguenti: nei confronti di.

1. 146. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: rispetto a con la seguente: verso.

1. 147. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: a tutti i con le seguenti: alla totalità dei.

1. 148. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: a tutti i con le seguenti: alla generalità dei.

1. 149. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica con le seguenti: partiti politici, movimenti politici e referendari, l'accesso ai mezzi di informazione politica per la comunicazione politica ed istituzionale

1. 110. Romani, Vito, Frattini

Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della Costituzione.

1. 28. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: nel rispetto degli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione.

1. 29. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: soggetti politici con le seguenti: partiti, movimenti politici e referendari.

1. 150. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: senza alcuna distinzione.

1. 151. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: senza alcuna esclusione.

1. 152. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: senza distinzione di condizioni personali.

1. 153. Santori, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole: soggetti politici aggiungere le seguenti: di maggioranza e di opposizione.

1. 154. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica con le seguenti la diffusione dell'informazione politica nei mezzi di comunicazione.

1. 155. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: l'accesso ai con le seguenti: la disponibilità dei.

1. 156. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: ai mezzi con le seguenti: agli strumenti.

1. 157. De Ghislanzoni Cardoli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: informazione per la comunicazione politica con le seguenti: comunicazione per l'informazione politica.

1. 158. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: informazione per la comunicazione politica con le seguenti: comunicazione di massa.

1. 30. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: per la comunicazione politica.

1. 47. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed istituzionale.

1. 159. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , che può aver luogo nelle forme della propaganda e della pubblicità.

1. 2. Garra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli effetti della presente legge si intendono per mezzi di comunicazione di massa i quotidiani, i periodici, le reti del servizio pubblico radiotelevisivo, le emittenti che esercitano, in qualunque ambito, attività di radiodiffusione sonora o televisiva via etere, via cavo o via satellite.

1. 31. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 2.

1. 54. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire, nel rispetto degli articoli 3, 21, 41, 48, 49, 51 e 97 della

Costituzione, la parità di trattamento e l'imparzialità dei mezzi di informazione, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 39. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire l'equità di trattamento dei mezzi di informazione nei confronti dei diversi soggetti politici, la presente legge disciplina le modalità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 40. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di garantire l'imparzialità dei mezzi di comunicazione di massa nei confronti dei diversi soggetti politici, la presente legge disciplina le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 41. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno la metà dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 42. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno un terzo dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i *referendum* previsti dalla Costituzione.

1. 43. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti

italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno un quarto dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

1. 45. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge è finalizzata a disciplinare le modalità di accesso all'informazione durante lo svolgimento delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni regionali, comunali e provinciali che interessino almeno un quinto dell'elettorato attivo, nonché alle campagne per i referendum previsti dalla Costituzione.

1. 44. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nella programmazione della concessoria del servizio pubblico radiotelevisivo, il tempo riservato alle notizie e ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, al Governo ed ai loro rappresentanti, nonché alle attività e ai programmi di tali soggetti deve equivalere al tempo riservato alle notizie e ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti di Governo si computa in quello della maggioranza.

1. 50. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole da: promuove e disciplina fino a: durante con le seguenti: disciplina altresì, allo stesso fine,

1. 67. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina altresì con la seguente: regola.

1. 160. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere e disciplinare.

1. 189. Gramazio, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare e disciplinare.

1. 198. Marino, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare, regolamentandolo.

1. 199. Martinat, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare, disciplinandolo.

1. 200. Martini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere, disciplinandolo.

1. 201. Matteoli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere e disciplinare.

1. 213. Pampo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a disciplinare.

1. 212. Pagliuzzi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, disciplinandolo.

1. 214. Paolone, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, disciplinandolo.

1. 215. Pezzoli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a promuovere, dettandone la disciplina.

1. 216. Polizzi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a regolamentare, dettandone la disciplina.

1. 217. Proietti, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a stabilire, dettandone la disciplina.

1. 218. Rallo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata ad avviare, dettandone la disciplina.

1. 219. Rasi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è finalizzata a prevedere, dettandone la disciplina.

1. 220. Riccio, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, disciplinandolo.

1. 206. Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, disciplinandolo.

1. 208. Neri, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, disciplinandolo.

1. 204. Mitolo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, disciplinandolo.

1. 210. Carlo Pace, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, disciplinandolo.

1. 202. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: prevede, dettandone la disciplina.

1. 203. Messa, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: stabilisce, dettandone la disciplina.

1. 205. Morselli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: promuove, dettandone la disciplina.

1. 207. Napoli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: favorisce, dettandone la disciplina.

1. 209. Ozza, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: avvia, dettandone la disciplina.

1. 211. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a promuovere.

1. 190. Landi di Chiavenna, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a disciplinare.

1. 191. La Russa, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a regolamentare.

1. 192. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a stabilire.

1. 193. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a istituire.

1. 194. Losurdo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta ad avviare.

1. 195. Malgieri, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a favorire.

1. 196. Mantovano, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con le seguenti: è volta a prevedere.

1. 197. Marengo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con la seguente: favorisce.

1. 161. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: promuove e disciplina con la seguente: agevola.

1. 162. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: definisce.

1. 246. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: regola.

1. 247. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: stabilisce.

1. 248. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: istituisce.

1. 249. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: avvia.

1. 250. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: favorisce.

1. 251. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: prevede.

1. 252. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove con la seguente: detta.

1. 253. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: detta.

1. 254. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: prevede.

1. 255. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: stabilisce.

1. 256. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: avvia.

1. 257. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: istituisce.

1. 258. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: disciplina con la seguente: favorisce.

1. 259. Lembo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con la seguente: definisce.

1. 260. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: altresì con la seguente: anche.

1. 293. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali sulla libertà di espressione.

1. 163. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire una reale parità tra partiti e movimenti politici di maggioranza e di opposizione tenedo conto, a tal fine, anche dello spazio occupato dalle comunicazioni istituzionali effettuate ai sensi del successivo articolo 8.

1. 164. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento fra tutti i soggetti politici e di impedire, in particolare, penalizzazioni dirette o indirette a danno di partiti e movimenti politici di minoranza.

1. 165. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici e di impedire, in particolare, la prevalenza degli spazi attribuiti complessivamente alle comunicazioni istituzionali e ai partiti e ai movimenti politici di maggioranza.

1. 166. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire parità di trattamento per tutti i soggetti politici ed in caso di referendum

una adeguata informazione sui quesiti referendari e sulle relative implicazioni pratiche.

1. 167. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici ed un adeguato spazio ai movimenti referendari nel caso di referendum.

1. 168. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire un trattamento complessivamente equilibrato ai partiti, ai movimenti politici e, in caso di referendum, ai movimenti referendari.

1. 169. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire una reale parità di trattamento per partiti, movimenti politici e movimenti referendari.

1. 170. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di assicurare a tutti i soggetti politici condizioni di partenza paritarie.

1. 171. Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: allo scopo di evitare distorsioni nella competizione politica.

1. 172. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di evitare

una disparità di trattamento tra partiti e movimenti politici di maggioranza e di opposizione.

1. 173. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: al fine di garantire il corretto ed equilibrato andamento della vita politica.

1. 174. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: per una corretta informazione.

1. 53. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: per una corretta comunicazione.

1. 52. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: con la medesima finalità.

1. 175. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: allo stesso fine con le seguenti: agli stessi fini.

1. 176. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: l'accesso ai con le seguenti: l'utilizzazione dei.

1. 178. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: l'accesso ai con le seguenti: l'utilizzo dei.

1. 294. Menia, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: l'accesso con le seguenti: la facoltà di accedere.

1. 177. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: mezzi di informazione con le seguenti: mezzi di comunicazione di massa.

1. 179. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: durante le con le seguenti: nel corso delle.

1. 180. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: durante le con le seguenti: nell'ambito delle.

1. 181. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: elettorali fino alla fine del comma con le seguenti: per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

1. 55. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, sopprimere le parole: delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 182. Garra.

Al comma 2, sostituire le parole:, delle province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano ove compatibile.

1. 19. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: dei presidenti delle regioni,

1. 183. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sopprimere le parole: , nonché per ogni referendum.

1. 56. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.

1. 184. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi degli articoli 75 e 132 della Costituzione.

1. 187. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi degli articoli 132 e 138 della Costituzione.

1. 188. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

1. 185. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: ogni referendum con le seguenti: referendum indetti ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

1. 186. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: referendum con le seguenti: consultazione referendaria.

1. 293. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. La presente legge non si applica nei confronti delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

4. Nei confronti di tali imprese continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Tuttavia le trasmissioni di propaganda elettorale consentite ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515, possono consistere esclusivamente in trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, nonché in trasmissioni di confronto tra più candidati.

6. Ogni singola trasmissione radiofonica non può avere durata inferiore a due minuti. Ogni singola trasmissione televisiva non può avere durata inferiore a cinque minuti.

7. Ogni spazio di propaganda elettorale deve essere chiaramente indicato come tale.

8. Qualora gli spazi di propaganda elettorale siano offerti a pagamento deve essere praticato uno sconto del 65 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per analoghi spazi nelle stesse fasce orarie.

1. 58. Calderisi, Taradash.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La presente legge disciplina altresì la completezza e l'obiettività dell'informazione in un corretto contraddittorio tra maggioranza e opposizione.

1. 51. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La presente legge non si applica alle trasmissioni su reti telematiche.

1. 4. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Finalità e ambito di applicazione.

1. 46. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 6483 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Comunicazione politica radiotelevisiva).

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. La comunicazione politica radiotelevisiva assume le seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste. In ciascuna delle forme anzidette si deve assicurare parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per la concessionaria pubblica, e facoltativa per le emittenti private. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione » e l'Autorità per le garan-

zie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le ulteriori regole per la comunicazione politica radiotelevisiva.

6. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese rimane comunque vietata la sola cessione di spazi autogestiti a titolo sia oneroso sia gratuito.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DI- SEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Comunicazione politica radiotelevisiva).

Sopprimerlo.

* **2. 425.** Follini.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Garra.

Sopprimerlo.

* **2. 3.** Calderisi, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire l'effettiva uguaglianza e la parità di trattamento nell'in-

formazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, deve, in ogni mese, equivalere al tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1 anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Romani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Propaganda elettorale).

1. Per propaganda elettorale si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici delle formazioni politiche, dei partiti e dei movimenti politici, dei singoli candidati.

2. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la propaganda elettorale è effettuata, in forma gratuita e con parità

di accesso e di condizioni, sulla stampa, nelle reti radiotelevisive pubbliche e nelle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale e locale. Costituiscono forme di propaganda le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i discorsi, le presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, i contraddittori, i « fili diretti » e relativi annunci.

3. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento del tempo disponibile, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate; la ripartizione dei tempi all'interno delle formazioni politiche è stabilita mediante accordi interni;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali; tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

4. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applica il criterio di cui al comma 3, lettera b);

b) per quanto riguarda le elezioni regionali e il primo turno delle elezioni comunali e provinciali, il 75 per cento del tempo disponibile è distribuito tra le for-

mazioni politiche che hanno presentato candidati alla carica di presidente della regione, di sindaco, di presidente della provincia; il 25 per cento del tempo disponibile è distribuito tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno;

c) per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni comunali e provinciali e i *referendum*, il tempo disponibile è ripartito a metà tra i sostenitori delle due candidature contrapposte e tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto; fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

5. La presentazione dei programmi e dei *leaders* delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici è consentita gratuitamente sulle reti radiotelevisive pubbliche e, anche a pagamento, sulle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, in forma breve, nonché sulla stampa; tali spazi sono offerti riconoscendo a tutti i richiedenti parità di trattamento e le migliori condizioni praticate ad alcuno di essi. Si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7.

6. Nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della applicazione delle condizioni di miglior favore a tutti i richiedenti e nell'ambito dei tetti di spesa di cui agli articoli 7 e 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il periodo di cui al comma 2 del presente articolo, è consentita la propaganda elettorale, anche a pagamento, nelle emittenti locali e sulla stampa dei candidati e delle formazioni, partiti e movimenti politici.

7. Nelle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, gli spazi di propaganda a pagamento e di pubblicità non possono mai essere superiori alla metà degli spazi di propaganda gratuita.

8. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste, la loro disponibilità a concedere spazi di propaganda gratuita e a pagamento. Le

modalità della comunicazione e i criteri dell'offerta sono determinati ai sensi dell'articolo 4.

9. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione, precisando altresì se si tratta di propaganda gratuita o a pagamento.

2. 4. Calderisi, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il tempestivo ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. 5. Nan, Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono accertate, per il ripristino delle condizioni di equivalenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. 6. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programma-

zione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1 anche i comunicati del Governo, le notizie ed i riferimenti relativi alla sua attività ed a quella dei suoi componenti. In tale computo sono compresi le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, nonché la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

2. 7. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive nazionali, il tempo riservato alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, deve equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione.

2. Rientrano nel computo dell'equivalenza di cui al comma 1, anche le notizie ed i riferimenti operati nel corso di notiziari, ancorché questi siano riconducibili alla responsabilità del direttore, ed è

esclusa la partecipazione di personalità politiche e di Governo a trasmissioni di intrattenimento.

2. 8. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Informazione politica).

1. Al fine di consentire un'effettiva uguaglianza e parità di trattamento nell'informazione politica, nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le notizie ed i riferimenti relativi alle forze politiche componenti la maggioranza, il Governo ed i loro rappresentanti, nonché alle attività, ai programmi, alle posizioni ed alle opinioni proprie di tali soggetti, devono, in ogni mese, equivalere alle notizie ed ai riferimenti relativi alle forze di opposizione. Il tempo utilizzato dai rappresentanti del Governo è compreso in quello della maggioranza.

2. 9. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Gli organi di stampa, le emittenti private radiofoniche e televisive, nazionali e locali, operano - al di fuori dei periodi preelettorali - con piena libertà nella scelta delle forme di comunicazione politica, salva l'osservanza delle specifiche limitazioni previste dalla presente legge.

2. 10. Garra.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. La concessionaria pubblica radiotelevisiva, anche al di fuori dei periodi elettorali, è tenuta ad osservare i principi di correttezza e di imparzialità dell'informazione nel rispetto della parità di trattamento per tutti i soggetti politici, i partiti ed i movimenti.

2. 11. Garra.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 12.** Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 1.

* **2. 13.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le emittenti radiotelevisive assicurano parità di accesso e trattamento nell'informazione e nella comunicazione politica.

2. 14. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1 premettere le parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, i quotidiani, i periodici e.

2. 15. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1 premettere le parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

2. 16. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1 premettere le parole: I quotidiani, i periodici e.

2. 17. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo le parole radiotelevisive aggiungere le seguenti: compresa la concessionaria del servizio pubblico,

2. 18. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare a tutti i soggetti politici con la seguente: assicurano.

2. 19. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con la seguente: garantiscono.

2. 20. Alboni, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: devono garantire.

2. 21. Aloï, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: devono rendere possibile.

2. 22. Amoruso, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con la seguente: assicurano.

2. 23. Alemanno, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: sono tenute ad assicurare.

2. 24. Mantovano, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: sono tenute a garantire.

2. 25. Marengo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: sono tenute a rendere possibile.

2. 26. Marino, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare con le seguenti: hanno il dovere di assicurare.

2. 27. Martinat, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno il dovere di garantire.

2. 28. Martini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno il dovere di rendere possibile.

2. 29. Matteoli, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno l'obbligo di rendere possibile.

2. 32. Mitolo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno l'obbligo di assicurare.

2. 30. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole devono assicurare *con le seguenti*: hanno l'obbligo di garantire.

2. 31. Messa, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: a tutti i soggetti politici.

2. 33. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità *con le seguenti*: ai partiti ed ai movimenti politici in condizioni di sostanziale parità.

2. 34. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità *con le seguenti*: ai partiti ed ai movimenti politici in condizioni di effettiva parità.

2. 35. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole a tutti i soggetti politici *con le seguenti*: alla maggioranza e alla opposizione.

2. 36. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole con imparzialità ed equità *con le seguenti*: nel rispetto degli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione.

2. 37. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole ed equità.

2. 38. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: l'accesso all'informazione e *con le seguenti*: la presenza e la diffusione di notizie nei programmi di informazione e l'accesso.

2. 39. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 1, sopprimere le parole e alla comunicazione.

2. 40. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nelle forme della propaganda politica della pubblicità.

2. 41. Garra.

Sopprimere il comma 2.

2. 42. Garra, Romani, Vito Frattini.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge è definita come la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

2. 44. Simeone, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge viene definita come la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

2. 45. Sospiri, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge, deve essere definita come la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

2. 46. Tatarella, Armaroli.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente legge, deve essere intesa come la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

2. 47. Tosolini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: S'intende con le seguenti: deve intendersi.

2. 123. Rizzo, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola comunicazione con la seguente: informazione.

2. 48. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: radiotelevisiva.

* **2. 49.** Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola radiotelevisiva.

* **2. 50.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola radiotelevisiva con le seguenti: nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

2. 51. Bruno Donato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola legge aggiungere le seguenti: la pubblicazione e.

2. 52. Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: diffusione *con la seguente:* trasmissione.

2. 53. Trantino, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: diffusione *con la seguente:* divulgazione.

2. 54. Tremaglia, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: diffusione *con le seguenti:* messa in onda.

2. 55. Tringali, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: radiotelevisivi *aggiungere le seguenti:* di articoli, di interviste e.

2. 56. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole contenenti opinioni e valutazioni politiche con le seguenti: riguardanti l'attualità politica, ad eccezione dei telegiornali e degli altri notiziari radiotelevisivi.

2. 57. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: contenenti con la seguente: riguardanti.

2. 58. Armani, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: contenenti con le seguenti: relativi a.

2. 59. Ascierito, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: contenenti con le seguenti: attinenti a.

2. 60. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché gli spot di pubblicità elettorale.

2. 61. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 62. Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola comunicazione con la seguente: informazione.

2. 63. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: devono applicarsi.

2. 64. Berselli, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: devono essere applicate.

2. 65. Bocchino, Armaroli.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 66.** Garra, Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 67.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 68.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 70.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

* **2. 71.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Tali disposizioni non si applicano ai telegiornali ed agli altri notiziari radiotelevisivi.

2. 72. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Esse non si applicano aggiungere la seguente: invece.

2. 73. Bono, Armaroli.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: alla diffusione di notizie.

2. 86. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: diffusione aggiungere le seguenti: sui quotidiani, sui periodici e.

2. 74. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: programmi di informazione con le seguenti: telegiornali.

2. 87. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione di quella di cui al secondo periodo del comma 3.

2. 88. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativi ai programmi e alle proposte politiche.

2. 89. Calderisi, Taradash.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 75.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 76.** Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 450.
DELLA COMMISSIONE

Sostituire l'emendamento 2. 450 con il seguente:

3. La comunicazione politica assume tutte le forme idonee ad assicurare il confronto tra le diverse opinioni politiche senza scadere nella pornografia e comunque nel rispetto del principio del buon costume.

0. 2. 450. 162. Garra.

All'emendamento 2. 450, premettere le parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

0. 2. 450. 101. Romani, Vito, Frattini, Palumbo, Pecorella.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata parità di condizione nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche con le seguenti: Sono assicurate identiche condizioni per l'accesso agli esponenti delle diverse coalizioni e dei diversi schieramenti politici.

0. 2. 450. 134. Romani, Vito, Frattini, Previti.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: I responsabili dei programmi e delle trasmissioni si adoperano per consentire che possa essere assicurata.

0. 2. 450. 117. Romani, Vito, Frattini, Giuliano.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Le emittenti radiotelevisive adottano iniziative idonee a consentire che possa essere assicurata.

0. 2. 450. 118. Romani, Vito, Frattini, Guidi.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Deve essere perseguito l'obiettivo di assicurare.

0. 2. 450. 119. Romani, Vito, Frattini, Giovine.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: È tutelata la.

0. 2. 450. 105. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Deve essere tutelata la.

0. 2. 450. 102. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Sarà tutelata la.

0. 2. 450. 103. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Viene tutelata la.

0. 2. 450. 104. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: È salvaguardata la.

0. 2. 450. 106. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Viene salvaguardata la.

0. 2. 450. 107. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Deve essere salvaguardata la.

0. 2. 450. 108. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Sarà salvaguardata la.

0. 2. 450. 109. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: È protetta la.

0. 2. 450. 110. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Deve essere protetta la.

0. 2. 450. 111. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Viene protetta la.

0. 2. 450. 112. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Sarà stabilita la.

0. 2. 450. 113. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Deve essere stabilita la.

0. 2. 450. 114. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Viene stabilita la.

0. 2. 450. 115. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: È stabilita.

0. 2. 450. 116. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: È garantita.

0. 2. 450. 96. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Viene garantita.

0. 2. 450. 97. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Deve essere garantita.

0. 2. 450. 98. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Sarà garantita.

0. 2. 450. 99. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Sarà protetta la.

0. 2. 450. 43. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: È confermata la.

0. 2. 450. 44. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Viene confermata la.

0. 2. 450. 45. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Sarà confermata la.

0. 2. 450. 46. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Deve essere confermata la.

0. 2. 450. 47. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Viene assicurata.

0. 2. 450. 93. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Deve essere assicurata.

0. 2. 450. 94. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: È assicurata con le seguenti: Sarà assicurata.

0. 2. 450. 95. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, l'illustrazione delle posizioni delle coalizioni e dei diversi schieramenti politici.

0. 2. 450. 120. Romani, Vito, Frattini, Prestigiacomò.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, l'illustrazione delle posizioni dei diversi schieramenti politici.

0. 2. 450. 121. Romani, Vito, Frattini, Pisanu.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, la presenza di esponenti dei diversi schieramenti politici.

0. 2. 450. 122. Romani, Vito, Frattini, Masiero.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, l'illustrazione delle posizioni di esponenti dei diversi schieramenti politici.

0. 2. 450. 123. Romani, Vito, Frattini, Massidda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* la possibilità di accesso agli esponenti delle diverse coalizioni e dei diversi schieramenti politici.

0. 2. 450. 124. Romani, Vito, Frattini, Possa.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* la possibilità di accesso alle diverse coalizioni e ai diversi schieramenti politici.

0. 2. 450. 125. Romani, Vito, Frattini, Piva.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* una equilibrata presenza degli esponenti dei diversi schieramenti politici.

0. 2. 450. 126. Romani, Vito, Frattini, Martusciello.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* l'equilibrio delle presenze di rappresentanti dei differenti schieramenti politici.

0. 2. 450. 129. Romani, Vito, Frattini, Martino.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* l'equilibrio nelle presenze degli esponenti politici.

0. 2. 450. 127. Romani, Vito, Frattini, Marzano.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* l'equilibrio tra gli schieramenti politici.

0. 2. 450. 128. Romani, Vito, Frattini, Marras.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* una equilibrata e completa informazione sulle differenti forze politiche.

0. 2. 450. 130. Romani, Vito, Frattini, Mancuso.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* una equilibrata e completa informazione sulle forze politiche.

0. 2. 450. 131. Romani, Vito, Frattini, Lo Jucco.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* una completa informazione sulle forze politiche.

0. 2. 450. 132. Romani, Vito, Frattini, Marotta.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche *con le seguenti:* l'equilibrata illustrazione delle differenti forze politiche.

0. 2. 450. 133. Romani, Vito, Frattini.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni *con le seguenti:* equità.

0. 2. 450. 48. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni con le seguenti: equilibrio.

0. 2. 450. 49. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: parità di condizioni con le seguenti: l'uguaglianza.

0. 2. 450. 50. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, dopo le parole: parità di condizioni aggiungere le seguenti: osservando la proporzione esistente fra i soggetti politici presenti in Parlamento.

0. 2. 450. 135. Romani, Vito, Frattini.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nell'esposizione con le seguenti: nella narrazione.

0. 2. 450. 51. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nell'esposizione con le seguenti: nella resocontazione.

0. 2. 450. 52. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nell'esposizione con le seguenti: nella manifestazione.

0. 2. 450. 53. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nell'esposizione con le seguenti: nella spiegazione.

0. 2. 450. 54. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nell'esposizione con le seguenti: nella esternazione.

0. 2. 450. 55. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nell'esposizione con le seguenti: nella comunicazione.

0. 2. 450. 56. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nell'esposizione con le seguenti: nella formulazione.

0. 2. 450. 57. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nell'esposizione con le seguenti: nella elaborazione.

0. 2. 450. 58. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: opinioni con le seguenti: manifestazioni di pensiero.

0. 2. 450. 62. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: opinioni con la seguente: proposte.

0. 2. 450. 59. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: opinioni con la seguente: intenzioni.

0. 2. 450. 60. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: opinioni con la seguente: idee.

0. 2. 450. 61. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: opinioni con la seguente: convinzioni.

0. 2. 450. 63. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: opinioni con la seguente: giudizi.

0. 2. 450. 64. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: opinioni con la seguente: pensieri.

0. 2. 450. 65. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: posizioni politiche con le seguenti: atteggiamenti politici.

0. 2. 450. 66. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: posizioni politiche con le seguenti: punti di vista politici.

0. 2. 450. 67. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: posizioni politiche con le seguenti: programmi politici.

0. 2. 450. 68. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: posizioni politiche con le seguenti: progetti politici.

0. 2. 450. 69. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: posizioni con la seguente: collocazioni.

0. 2. 450. 70. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: posizioni con la seguente: ubicazioni.

0. 2. 450. 71. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: posizioni con la seguente: convinzioni.

0. 2. 450. 72. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: posizioni con la seguente: proposte.

0. 2. 450. 73. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: posizioni con la seguente: intenzioni.

0. 2. 450. 74. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: posizioni con la seguente: prospettazioni.

0. 2. 450. 75. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: presentazioni con la seguente: illustrazioni.

0. 2. 450. 76. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: presentazioni con la seguente: esposizioni.

0. 2. 450. 77. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: presentazioni con la seguente: manifestazioni.

0. 2. 450. 78. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, dopo la parola: presentazioni aggiungere le seguenti: e illustrazioni, anche.

0. 2. 450. 136. Romani, Vito, Frattini, Crimi.

All'emendamento 2. 450, dopo la parola: presentazioni aggiungere le seguenti: e illustrazioni.

0. 2. 450. 137. Romani, Vito, Frattini, Cuccu.

All'emendamento 2. 450, dopo la parola: presentazioni aggiungere le seguenti: anche.

0. 2. 450. 138. Romani, Vito, Frattini, Crimi.

All'emendamento 2. 450, sopprimere le parole: in contraddittorio.

0. 2. 450. 139. Romani, Vito, Frattini, Paroli.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: programmi politici con le seguenti: idee politiche.

0. 2. 450. 79. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: programmi politici con le seguenti: proposte politiche.

0. 2. 450. 80. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: programmi politici con le seguenti: intenzioni politiche.

0. 2. 450. 81. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: programmi politici con le seguenti: prospettazioni politiche.

0. 2. 450. 82. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: programmi politici con le seguenti: convinzioni politiche.

0. 2. 450. 83. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: programmi politici con le seguenti: convinzioni politiche.

0. 2. 450. 84. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: programmi con le seguenti: punti di vista.

0. 2. 450. 85. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: programmi con la seguente: progetti.

0. 2. 450. 86. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sopprimere le parole: nei confronti.

0. 2. 450. 140. Romani, Vito, Frattini, de Ghislanzoni Cardoli.

All'emendamento 2. 450, dopo la parola: interviste aggiungere le seguenti: , nelle illustrazioni delle posizioni dei partiti e dei movimenti politici sui temi di attualità politica.

0. 2. 450. 141. Romani, Vito, Frattini, Dell'Elce.

All'emendamento 2. 450, dopo la parola: interviste aggiungere le seguenti: , nelle illustrazioni delle posizioni dei partiti e dei movimenti politici nelle campagne elettorali.

0. 2. 450. 142. Romani, Vito, Frattini, Dell'Utri.

All'emendamento 2. 450, dopo la parola: interviste aggiungere le seguenti: , nelle illustrazioni delle posizioni dei partiti e dei movimenti politici.

0. 2. 450. 143. Romani, Vito, Frattini, De Luca.

All'emendamento 2. 450, dopo la parola: interviste aggiungere le seguenti: , nell'esposizione degli avvenimenti e delle iniziative politiche.

0. 2. 450. 144. Romani, Vito, Frattini, Fratta Pasini.

All'emendamento 2. 450, dopo la parola: interviste aggiungere le seguenti: nelle trasmissioni e nei programmi di approfondimento dell'attualità politica.

0. 2. 450. 145. Romani, Vito, Frattini, Di Comite.

All'emendamento 2. 450, dopo la parola: interviste aggiungere le seguenti: nelle trasmissioni dedicate all'approfondimento di temi dell'attualità politica.

0. 2. 450. 146. Romani, Vito, Frattini, Deodato.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: trasmissione con le seguenti: forma di comunicazione.

0. 2. 450. 147. Romani, Vito, Frattini, Divella, Filocamo.

All'emendamento 2. 450, sopprimere le parole da: nella quale fino alla fine del comma.

0. 2. 450. 1. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nella quale assuma con le seguenti: , articoli, commenti, inchieste, servizi informativi nella quale assumano.

0. 2. 450. 100. Romani, Vito, Frattini, Floresta.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: nella quale con le seguenti: in cui.

0. 2. 450. 87. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: hanno luogo.

0. 2. 450. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: avranno luogo.

0. 2. 450. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: vengono trasmessi.

0. 2. 450. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: sono trasmessi.

0. 2. 450. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: verranno trasmessi.

0. 2. 450. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: vengono mandati in onda.

0. 2. 450. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: verranno mandati in onda.

0. 2. 450. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: sono mandati in onda.

0. 2. 450. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con la seguente: prevalgono.

0. 2. 450. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con la seguente: predominano.

0. 2. 450. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con la seguente: primeggiano.

0. 2. 450. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con la seguente: spiccano.

0. 2. 450. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: hanno la prevalenza.

0. 2. 450. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: hanno prevalenza.

0. 2. 450. 24. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: avranno la prevalenza.

0. 2. 450. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: saranno prevalenti.

0. 2. 450. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: sono prevalenti.

0. 2. 450. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: avranno predominanza.

0. 2. 450. 20. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: hanno predominanza.

0. 2. 450. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: sono predominanti.

0. 2. 450. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: avranno rilevanza.

0. 2. 450. 88. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: hanno rilevanza.

0. 2. 450. 89. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: si svolgono.

0. 2. 450. 90. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: assuma carattere rilevante con le seguenti: si svolgeranno.

0. 2. 450. 91. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: assuma con la seguente: assumeranno.

0. 2. 450. 92. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: rilevante con la seguente: prevalente.

0. 2. 450. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: rilevante con la seguente: predominante.

0. 2. 450. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: rilevante con la seguente: primario.

0. 2. 450. 19. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: l'esposizione con le seguenti: la narrazione.

0. 2. 450. 25. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: l'esposizione con le seguenti: la resocontazione.

0. 2. 450. 26. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: l'esposizione con le seguenti: la manifestazione.

0. 2. 450. 27. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: l'esposizione con le seguenti: la spiegazione.

0. 2. 450. 28. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: l'esposizione con le seguenti: la esternazione.

0. 2. 450. 29. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: l'esposizione con le seguenti: la comunicazione.

0. 2. 450. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: l'esposizione con le seguenti: la formulazione.

0. 2. 450. 31. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: l'esposizione con le seguenti: la elaborazione.

0. 2. 450. 32. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: valutazioni politiche con le seguenti: punti di vista politici.

0. 2. 450. 33. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: valutazioni politiche con le seguenti: programmi politici.

0. 2. 450. 34. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire le parole: valutazioni politiche con le seguenti: progetti politici.

0. 2. 450. 35. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: valutazioni con la seguente: prospettazioni.

0. 2. 450. 36. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: valutazioni con la seguente: intenzioni.

0. 2. 450. 37. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: valutazioni con la seguente: proposte.

0. 2. 450. 38. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: valutazioni con la seguente: convinzioni.

0. 2. 450. 39. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: valutazioni con la seguente: collocazioni.

0. 2. 450. 40. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: valutazioni con la seguente: ubicazioni.

0. 2. 450. 41. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, sostituire la parola: valutazioni con la seguente: atteggiamenti.

0. 2. 450. 42. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'esercizio del diritto di cronaca e dei doveri di completezza dell'informazione.

0. 2. 450. 148. Romani, Vito, Frattini, Garra.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con le esigenze di completezza dell'informazione sull'attualità politica.

0. 2. 450. 149. Romani, Vito, Frattini, Gastaldi.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, le parole: ove possibile, nel rispetto del diritto di cronaca e dei doveri di completezza dell'informazione.

0. 2. 450. 150. Romani, Vito, Frattini, Gazzara.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, le parole: ove possibile, nel rispetto del diritto di cronaca.

0. 2. 450. 151. Romani, Vito, Frattini, Gazzilli.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il diritto di esercitare liberamente il diritto di cronaca e di informazione politica.

0. 2. 450. 152. Romani, Vito, Frattini, Giannattasio.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

0. 2. 450. 153. Romani, Vito, Frattini, Radice.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito provinciale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

0. 2. 450. 154. Romani, Vito, Frattini, Rivolta.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito regionale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

0. 2. 450. 155. Romani, Vito, Frattini, Rossetto.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale

sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

0. 2. 450. 156. Romani, Vito, Frattini, Ricciotti.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti televisive che trasmettono in ambito provinciale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

0. 2. 450. 157. Romani, Vito, Frattini.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti televisive che trasmettono in ambito regionale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

0. 2. 450. 158. Romani, Vito, Frattini, Alessandro Rubino.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

0. 2. 450. 159. Romani, Vito, Frattini, Rivelli.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito regionale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

0. 2. 450. 160. Romani, Vito, Frattini, Russo.

All'emendamento 2. 450, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito pro-

vinciale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

0. 2. 450. 161. Romani, Vito, Frattini, Rosso.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

2. 450. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La comunicazione politica assume tutte le forme idonee ad assicurare il confronto tra le diverse opinioni politiche senza scadere nella pornografia e comunque nel rispetto del principio del buon costume.

2. 77. Garra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, la presentazione in contraddittorio di programmi politici, i confronti, le interviste, ogni altra forma di comunicazione politica ed i programmi di informazione in genere devono assicurare parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 80. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

Le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, la presentazione in contraddittorio di programmi politici, i confronti, le interviste ed i programmi di informazione

in genere devono assicurare parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 78. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, la presentazione in contraddittorio di programmi politici, i confronti e le interviste devono assicurare parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 79. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, primo periodo, premettere le seguenti parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

2. 81. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: La comunicazione politica radiotelevisiva assume le seguenti forme *con le seguenti:* L'informazione politica può articolarsi anche in.

2. 82. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: La comunicazione politica radiotelevisiva assume le seguenti forme *con le seguenti:* L'informazione politica deve articolarsi anche in.

2. 83. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: La comunicazione politica radiotelevisiva assume le seguenti forme *con le seguenti:* Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1 l'informazione politica può articolarsi anche in.

2. 84. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: La comunicazione politica radiotelevisiva assume le seguenti forme *con le seguenti:* Costituiscono forme di comunicazione politica.

2. 86. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: radiotelevisiva.

2. 85. Divella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: radiotelevisiva *con le seguenti:* nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

2. 90. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume le *con le seguenti:* deve servirsi delle.

2. 107. Rizzo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume le *con le seguenti:* può servirsi delle.

2. 108. Paolone, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume le *con le seguenti:* si serve delle.

2. 109. Neri, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume *con la seguente:* ha.

2. 91. Morselli, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume *con la seguente:* prende.

2. 92. Mussolini, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: utilizza.

2. 93. Napoli, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: adotta.

2. 94. Ozza, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con la seguente: usa.

2. 95. Carlo Pace, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: può assumere.

2. 96. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: può avere.

2. 97. Pagliuzzi, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: può utilizzare.

2. 98. Pampo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: può adottare.

2. 99. Pezzoli, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: può usare.

2. 100. Polizzi, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve assumere.

2. 101. Proietti, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve avere.

2. 102. Rallo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve prendere.

2. 103. Rasi, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve utilizzare.

2. 104. Riccio, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve adottare.

2. 105. Savarese, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assume con le seguenti: deve usare.

2. 106. Selva, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: assume le seguenti forme: aggiungere le seguenti: articoli, commenti, inchieste, servizi informativi.

2. 110. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: assume le seguenti forme: aggiungere le seguenti: spazi autogestiti.

2. 111. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 3, dopo le parole: tribune politiche, aggiungere le seguenti: tribune stampa.

2. 112. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, dopo la parola: dibattiti, aggiungere le seguenti: fili diretti.

2. 113. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, dopo la parola: dibattiti, aggiungere le seguenti: faccia a faccia.

2. 114. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola presentazione aggiungere le seguenti: e l'illustrazione, anche.

2. 115. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola presentazione aggiungere le seguenti: e l'illustrazione.

2. 116. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola presentazione aggiungere la seguente: anche.

2. 117. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: in contraddittorio.

2. 118. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, dopo le parole: di programmi politici, aggiungere le seguenti: presentazione dei candidati.

2. 119. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: confronti.

* **2. 120.** De Ghislanzoni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: confronti.

* **2. 121.** Buontempo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: interviste.

2. 122. Butti, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: illustrazione delle posizioni dei partiti e dei movimenti politici sui temi di attualità politica.

2. 124. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , illustrazione delle posizioni dei partiti e dei partiti e dei movimenti politici nella campagne elettorali.

2. 125. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: illustrazione delle posizioni dei partiti e dei movimenti politici.

2. 126. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: trasmissioni e programmi di approfondimento dell'attualità politica.

2. 127. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , trasmissioni dedicate all'approfondimento di temi di attualità politica.

2. 128. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché ogni altra forma di trasmissione radiotelevisiva che favorisca la presentazione dei diversi soggetti politici.

2. 129. Paissan, Boato.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive e trasmissioni informative.

2. 130. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2. 131. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

2. 132. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: In ciascuna delle forme anzidette con le seguenti: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

2. 140. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: In ciascuna delle forme anzidette con le seguenti: Compatibilmente con l'esercizio del diritto di cronaca e dei doveri di completezza dell'informazione.

2. 134. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: In ciascuna delle forme anzidette con le seguenti: Compatibilmente con le esigenze di completezza dell'informazione sull'attualità politica.

2. 135. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: In ciascuna delle forme anzidette con le seguenti: Ove possibile, nel rispetto del diritto di cronaca e dei doveri di completezza dell'informazione.

2. 136. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: In ciascuna delle forme anzidette con le seguenti: Fermo restando il diritto di esercitare liberamente il diritto di cronaca e di informazione politica.

2. 137. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: In ciascuna delle forme anzidette con le seguenti: Ove possibile, nel rispetto del diritto di cronaca.

2. 138. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: In ciascuna delle forme anzidette con le seguenti: Nei programmi e nelle trasmissioni di informazione politica.

2. 133. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: In ciascuna delle forme anzidette con le seguenti: Nei programmi di informazione politica.

2. 139. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: si deve assicurare con le seguenti: le emittenti radiotelevisive adottano iniziative idonee a consentire che possa essere assicurata.

2. 148. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: si deve assicurare con le seguenti: i responsabili dei programmi e delle trasmissioni si adoperano per consentire che possa essere assicurata.

2. 149. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: si deve assicurare con le seguenti: deve essere assicurata al.

2. 141. Cardiello, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: deve assicurarsi.

2. 142. Carlesi, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: deve garantirsi.

2. 143. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: si deve garantire

2. 144. Cola, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: deve essere garantita.

2. 145. Colosimo, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: deve essere perseguito l'obiettivo di assicurare.

2. 146. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: è assicurata.

2. 147. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: , nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, l'illustrazione delle posizioni delle coalizioni e dei diversi schieramenti politici.

2. 12. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: , nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, l'illustrazione delle posizioni dei diversi schieramenti politici.

2. 153. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, la presenza di esponenti dei diversi schieramenti politici.

2. 151. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, l'illustrazione delle posizioni dei diversi schieramenti politici.

2. 150. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra opinioni posizioni politiche con le seguenti: identiche condizioni per l'accesso agli esponenti delle diverse coalizioni e dei diversi schieramenti politici.

2. 156. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: la possibilità di accesso agli esponenti delle diverse coalizioni e dei diversi schieramenti politici.

2. 154. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto

tra opinioni e posizioni politiche *con le seguenti*: la possibilità di accesso alle diverse coalizioni ed ai diversi schieramenti politici.

2. 155. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche *con le seguenti*: una equilibrata presenza degli esponenti dei diversi schieramenti politici.

2. 157. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche *con le seguenti*: l'equilibrio nelle presenze degli esponenti politici.

2. 160. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: l'equilibrio tra gli schieramenti politici nella illustrazione delle differenti.

2. 158. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: l'equilibrio delle presenze di rappresentanti di differenti.

2. 159. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: una equilibrata e completa informazione sulle differenti.

2. 161. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: una equilibrata e completa informazione sulle.

2. 162. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: una completa informazione sulle.

2. 163. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: l'equilibrata illustrazione delle differenti.

2. 165. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: l'equilibrata prospettazione delle.

2. 164. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: parità di condizioni *aggiungere le seguenti*: nell'accesso e.

* **2. 165-bis.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: parità di condizioni *aggiungere le seguenti*: nell'accesso e.

* **2. 166.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel confronto tra *con le seguenti*: nella esposizione e nella illustrazione delle.

2. 167. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel confronto tra con le seguenti: nella rappresentazione delle differenti.

2. 168. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nella esposizione degli avvenimenti e delle iniziative politiche.

2. 169. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

* **2. 170.** Fontan.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

* **2. 171.** Radice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito provinciale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 172. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito regionale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 173. Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 174. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti televisive che trasmettono in ambito provinciale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 175. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti televisive che trasmettono in ambito regionale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 176. Alessandro Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 177. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito provinciale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 178. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito regionale sono

esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 179. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 180.** Volonté, Tassone, Teresio Del-fino.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 181.** Santori, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L'offerta gratuita di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per la concessionaria pubblica, mentre per le emittenti private è in loro facoltà di offrire programmi di comunicazione politica con tariffa ridotta rispetto alla pubblicità commerciale, unica e non differenziabile, onde evitare discriminazioni a danno di gruppi politici o trattamenti favorevoli nei confronti di altri gruppi.

2. 182. Garra.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano, nel rispetto della libertà di informazione e del diritto di cronaca, la completa illustrazione delle posizioni e delle opinioni dei diversi partiti e movimenti politici, con particolare riguardo all'equilibrio degli spazi assegnati alle notizie riguardanti le attività del Governo e dei partiti e dei movimenti che ne sostengono l'operato e le posizioni espresse dai partiti e dai movimenti politici che rappresentano l'opposizione.

2. 183. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le

modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano, nel rispetto della libertà di informazione e del diritto di cronaca, la completa illustrazione delle posizioni e delle opinioni dei diversi partiti e movimenti politici.

2. 184. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici offrono a titolo gratuito ai diversi partiti e movimenti politici gli spazi di comunicazione politica in condizioni di parità di trattamento.

2. 186. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici offrono ai diversi partiti e movimenti politici gli spazi di comunicazione politica in condizioni di parità di trattamento.

2. 185. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano l'equilibrata ed esaustiva illustrazione delle posizioni e delle opinioni dei diversi partiti e movimenti politici.

2. 186. Viale, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano che la comunicazione politica sia svolta in condizioni di parità di trattamento tra i diversi partiti e movimenti politici.

2. 187. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano ai diversi partiti e movimenti politici una effettiva parità di trattamento ed una equilibrata ripartizione degli spazi nella comunicazione politica.

2. 188. Urbani, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Gli editori di quotidiani e di periodici assicurano ai diversi partiti e movimenti politici una effettiva parità di trattamento ed una equilibrata ripartizione degli spazi nella comunicazione politica.

2. 189. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Gli editori di quotidiani e di periodici offrono a diversi partiti e movimenti politici in condizioni di parità di trattamento spazi di comunicazione politica a titolo gratuito.

2. 191. Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Gli editori di quotidiani e di periodici assicurano ai diversi partiti e movimenti politici una effettiva parità di trattamento nella comunicazione politica.

2. 190. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

2. 192. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: L'offerta con le seguenti: La trasmissione.

2. 193. Scajola, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con le seguenti: informazione e propaganda.

2. 194. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la seguente: informazione.

2. 195. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la seguente: propaganda.

2. 196. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per la concessionaria pubblica, fino alla fine del periodo con le seguenti: per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro.

2. 449. Nardini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , e facoltativa per le emittenti private.

2. 197. Stagno D'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2. 198. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: medesimi con le seguenti: di informazione e propaganda politica trasmessi dalla concessionaria pubblica.

2. 200. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: medesimi con le seguenti: trasmessi dalla concessionaria pubblica.

2. 199. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: medesimi con le seguenti: di propaganda politica.

2. 201. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: è con le seguenti: deve essere.

2. 202. Menia, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso.

2. 203. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: in ogni caso con la seguente: comunque.

2. 204. Colucci, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola gratuita con le seguenti: a titolo gratuito.

2. 205. Menia, Armaroli.

Sopprimere il comma 5.

* **2. 206.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sopprimere il comma 5.

* **2. 207.** Volontè, Tassone, Teresio Del-fino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercitano poteri di vigilanza per l'osservanza delle disposizioni della presente legge da parte, rispettivamente, dell'emittente pubblica e delle emittenti private.

2. 208. Garra.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Commissione con le seguenti: definita Commissione.

2. 209. Zaccheo, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Commissione con le seguenti: chiamata Commissione.

2. 210. Zacchera, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Commissione con le seguenti: indicata come Commissione.

2. 211. Lembo, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole da: e l'Autorità fino a: stabiliscono con la seguente: stabilisce.

2. 212. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Autorità con le seguenti: indicata come Autorità.

2. 213. Menia, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Autorità con le seguenti: definita Autorità.

2. 214. Landolfi, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Autorità con le seguenti: chiamata Autorità.

2. 215. Lembo, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: nell'ambito della con le seguenti: limitatamente alla.

2. 216. Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole stabiliscono le ulteriori regole con le seguenti: possono indicare ulteriori criteri.

2. 218. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole stabiliscono le ulteriori regole con le seguenti: possono stabilire ulteriori criteri.

2. 217. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono stabilire.

2. 219. Fino, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono individuare.

2. 220. Fiori, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono statuire.

2. 221. Foti, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono definire.

2. 222. Franz, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono dettare.

2. 223. Selva, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono istituire.

2. 224. Sospiri, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: dettano.

2. 225. Conti, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: individuano.

2. 226. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: statuiscono.

2. 227. Del Mastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: istituiscono.

2. 228. Fei, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: definiscono.

2. 229. Fini, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole le ulteriori regole per la comunicazione politica radiotelevisiva con le seguenti: le regole per l'applicazione della presente legge.

2. 230. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
2. 231 E 2. 451

Agli emendamenti 2. 231 e 2.451, aggiungere, in fine, le parole:

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire le parole: per la comunicazione

politica radiotelevisiva *con le seguenti*: per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

0. 2. 451. 1. Calderisi.

Al comma 5, sopprimere la parola: ulteriori.

* **2. 231.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 5, sopprimere la parola: ulteriori.

* **2. 451.** La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole: la comunicazione con le seguenti: l'informazione e la propaganda.

2. 232. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sopprimere la parola: radiotelevisiva.

2. 233. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire la parola: radiotelevisiva con le seguenti: nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

2. 234. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 452.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: degli con le seguenti: di cui agli.

0. 2. 452. 1. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano alle con le seguenti: non vengono applicate alle.

0. 2. 452. 2. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano alle con le seguenti: non devono essere applicate alle.

0. 2. 452. 3. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano alle con le seguenti: non trovano applicazione per le.

0. 2. 452. 4. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 2. 452. 5. Romani, Vito, Frattini, Biondi

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: tali con la seguente: queste.

0. 2. 452. 6. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.

0. 2. 452. 7. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: vietata la cessione con le seguenti: vietato l'utilizzo.

0. 2. 452. 8. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la cessione con le seguenti: l'attivazione.

0. 2. 452. 9. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: cessione con la seguente: concessione.

0. 2. 452. 10. Selva, Armaroli, Anedda

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-BIS.

(Imprese radiofoniche di partiti politici).

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. 452. La Commissione.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano alle con le seguenti: non riguardano le.

2. 238. Gissi, Armaroli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: non devono essere applicate.

2. 235. Gasparri, Armaroli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: non devono applicarsi.

2. 236. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: non vengono applicate.

2. 237. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: non vanno applicate.

2. 239. Gnaga, Armaroli.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 240.** Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 241.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 244.** Calderisi, Taradash.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali imprese possono cedere spazi autogestiti a titolo oneroso nel rispetto del comma 1.

2. 242. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: non viene comunque consentita.

2. 245. Landi, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: non viene consentita.

2. 243. Gramazio, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: rimane vietata.

2. 246. La Russa, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: è comunque vietata.

2. 247. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: è vietata.

2. 248. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: non è comunque consentita.

2. 250. Malgieri, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: non è consentita.

2. 249. Losurdo, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: sia oneroso sia.

2. 251. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Ai componenti dei comitati regionali per le comunicazioni, ove non ancora costituiti, a quelli dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa e comunque quello dei permessi retribuiti per la partecipazione alle attività dell'organismo.

2. 254. Collavini, Scaltritti, De Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in ambito locale.

2. 255. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in ambito provinciale

2. 256. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in più di una provincia.

2. 257. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in due province.

2. 258. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in tre province.

2. 259. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quattro province.

2. 260. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in cinque province.

2. 261. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in sei province.

2. 262. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in sette province.

2. 263. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in otto province.

2. 264. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in nove province.

2. 265. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in dieci province.

2. 266. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in undici province.

2. 267. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in dodici province.

2. 268. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in tredici province.

2. 269. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in sedici province.

2. 270. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in diciassette province.

2. 271. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in diciotto province.

2. 272. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in diciannove province.

2. 273. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in venti province.

2. 274. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventuno province.

2. 275. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventidue province.

2. 276. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventitré province.

2. 277. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventiquattro province.

2. 278. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in venticinque province.

2. 279. Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventisei province.

2. 280. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventisette province.

2. 281. Scajola, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventotto province.

2. 282. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventinove province.

2. 283. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trenta province.

2. 284. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentuno province.

2. 285. Viale, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentadue province.

2. 286. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentatré province.

2. 287. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentaquattro province.

2. 288. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentacinque province.

2. 289. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentasei province.

2. 290 Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentasette province.

2. 291. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentotto province.

2. 292. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentanove province.

2. 293. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quaranta province.

2. 294. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantuno province.

2. 295. De Ghislanzoni, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantadue province.

2. 296. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive

che irradiano il segnale in quarantatré province.

2. 297. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantaquattro province.

2. 298. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantacinque province.

2. 299. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantasei province.

2. 300. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantasette province.

2. 301. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantotto province.

2. 302. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantanove province.

2. 303. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in cinquanta province.

2. 304. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in ambito regionale.

2. 305. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di una regione.

2. 306. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di due regioni.

2. 307. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di tre regioni.

2. 308. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di quattro regioni.

2. 309. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di cinque regioni.

2. 310. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale.

2. 311. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito provinciale.

2. 312. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito regionale.

2. 313. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in più di una provincia.

2. 314. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in due province.

che che irradiano il segnale in due province.

2. 315. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in tre province.

2. 316. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quattro province.

2. 317. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in cinque province.

2. 318. Di Vella, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in sei province.

2. 319. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in sette province.

2. 320. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in otto province.

2. 321. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in nove province.

2. 322. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in dieci province.

2. 323. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in undici province.

2. 324. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in dodici province.

2. 325. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in tredici province.

2. 326. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quindici province.

2. 327. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in sedici province.

2. 328. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in diciassette province.

2. 329. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in diciotto province.

2. 330. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in diciannove province.

2. 331. Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in venti province.

2. 332. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventuno province.

2. 333. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventidue province.

2. 334. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventitré province.

2. 335. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventiquattro province.

2. 336. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in venticinque province.

2. 337. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventisei province.

2. 338. Santori, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventisette province.

2. 339. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventotto province.

2. 340. Stagno d'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventinove province.

2. 341. Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trenta province.

2. 342. Urbani, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentuno province.

2. 343. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trantadue province.

2. 344. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentatré province.

2. 345. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentaquattro province.

2. 346. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentacinque province.

2. 347. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentasei province.

2. 348. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentasette province.

2. 349. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentotto province.

2. 350. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentanove province.

2. 351. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quaranta province.

2. 352. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantuno province.

2. 353. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantadue province.

2. 354. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantatré province.

2. 355. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantaquattro province.

2. 356. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantacinque province.

2. 357. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantasei province.

2. 358. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantasette province.

2. 359. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantotto province.

2. 360. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantanove province.

2. 361. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in cinquanta province.

2. 362. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di una regione.

2. 363. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di due regioni.

2. 364. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di tre regioni.

2. 365. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di quattro regioni.

2. 366. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di cinque regioni.

2. 367. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.

* **2. 368.** Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.

* **2. 369.** Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito provinciale.

2. 370. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in più di una provincia.

2. 371. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in due province.

2. 372. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in tre province.

2. 373. De Ghislanzoni, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quattro province.

2. 374. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in cinque province.

2. 375. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in sei province.

2. 376. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in sette province.

2. 377. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in otto province.

2. 378. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in nove province.

2. 379. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotele-

visive che irradiano il segnale in dieci province.

2. 380. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in undici province.

2. 381. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in dodici province.

2. 382. Lo Russo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in tredici province.

2. 383. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in sedici province.

2. 384 Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in diciassette province.

2. 385 Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotele-

visive che irradiano il segnale in diciotto province.

2. 386. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in diciannove province.

2. 387. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in venti province.

2. 388. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventuno province.

2. 389. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventidue province.

2. 390. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventitré province.

2. 391. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotele-

visive che irradiano il segnale in ventiquattro province.

2. 392. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in venticinque province.

2. 393. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventisei province.

2. 394. Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventisette province.

2. 395. Saponara, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventotto province.

2. 396. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventinove province.

2. 397. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trenta province.

2. 398. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentuno province.

2. 399. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentadue province.

2. 400. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentatré province.

2. 401. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentaquattro province.

2. 402. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentacinque province.

2. 403. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentasei province.

2. 404 Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentasette province.

2. 405. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentotto province.

2. 406. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentanove province.

2. 407. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quaranta province.

2. 408. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantuno province.

2. 409. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantadue province.

2. 410. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantatré province.

2. 411. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantaquattro province.

2. 412. Di Vella, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantacinque province.

2. 413. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotele-

visive che irradiano il segnale in quarantasei province.

2. 414. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantasette province.

2. 415. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantotto province.

2. 416. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantanove province.

2. 417. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in cinquanta province.

2. 418. Lo Russo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito regionale.

2. 419. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di una regione.

2. 420. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di due regioni.

2. 421. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di tre regioni.

2. 422. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di quattro regioni.

2. 423. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di cinque regioni.

2. 424. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Alla rubrica, sopprimere la parola: radiotelevisiva.

2. 252. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Alla rubrica, sostituire la parola: radio-televisiva con le seguenti: nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

2. 253. Matacena, Romani, Vito, Frattini.

(A.C. 6483 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Messaggi politici autogestiti).

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati « messaggi ».

2. I messaggi devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa tra novanta secondi e tre minuti a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto, prevedendo fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

3. Per ciascuna emittente nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete negli stessi giorni e nelle stesse fasce orarie. Per ciascuna emittente locale gli spazi per i messaggi non possono superare il 50 per cento della durata totale anzidetta. I messaggi non sono computati

nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione « messaggio autogestito gratuito » o « messaggio autogestito a pagamento » e l'indicazione del soggetto committente.

5. Qualora gli spazi per i messaggi siano offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 90 per cento della tariffa più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

6. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

(Messaggi politici autogestiti)

Sopprimerlo.

* **3. 19.** Tassone, Volonté, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

* **3. 164.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sopprimerlo.

- * **3. 27.** Amato, Romani, Vito, Frattini, Garra.

Sopprimerlo.

- * **3. 800.** Follini

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Pubblicità elettorale).

1. Per pubblicità elettorale si intendono i messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa o spot radiotelevisivi di durata non superiore a quarantacinque secondi contenenti inviti al voto, slogan, esortazioni, consigli o suggerimenti atti a determinare l'orientamento degli elettori a favore delle formazioni o dei partiti e movimenti politici presenti alle elezioni o a favore di singoli candidati.

2. Sono vietate la pubblicità e la propaganda atte a diffondere, attraverso prospettazioni non veritiere, false informazioni sui competitori. Non sono ammesse forme di pubblicità elettorale clandestina o subliminale, né sponsorizzazioni di programmi da parte di formazioni, partiti o movimenti politici o di singoli candidati. La pubblicità e la propaganda elettorali non devono:

- a) vilipendere la dignità umana;
- b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
- c) offendere convinzioni religiose o politiche;
- d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
- e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

3. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno precedente lo svolgimento delle elezioni la pubblicità elettorale è disciplinata secondo le moda-

lità previste dalla presente legge; ad essa non si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità commerciale.

4. Il totale giornaliero delle ore di trasmissione di pubblicità elettorale non può superare il 3 per cento della programmazione giornaliera complessiva delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali. L'affollamento pubblicitario elettorale, nelle emittenti nazionali e locali, non può comunque oltrepassare il 6 per cento orario. Per la stampa nazionale e locale i limiti di affollamento si intendono fissati nel senso che la pubblicità elettorale non può superare il 10 per cento dello spazio complessivo. La trasmissione e la pubblicazione di messaggi pubblicitari elettorali non rientrano nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legislazione vigente.

5. Sulle reti radiotelevisive pubbliche gli spazi di pubblicità, nei limiti di cui al comma 4, sono offerti gratuitamente; la distribuzione di tali spazi è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

6. Gli spazi di pubblicità elettorale sulla stampa e nelle emittenti private nazionali e locali sono offerti a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e garantendo a tutti i richiedenti le condizioni economiche di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

7. Nelle emittenti radiotelevisive del servizio pubblico e in quelle private nazionali è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi attinenti alla denominazione, al contrassegno, al programma e ai leader delle formazioni e dei partiti politici che abbiano presentato proprie candidature e liste; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

8. Nelle emittenti locali e sulla stampa è consentita, sempre a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e praticando a tutti i richiedenti le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi, secondo le modalità di cui all'articolo 4,

anche la pubblicità elettorale per i candidati che si presentano nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni elettorali; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

9. Gli spazi di pubblicità di cui ai commi 7 e 8 possono essere offerti solo dalle emittenti che hanno offerto spazi di propaganda gratuiti, ai sensi dell'articolo 3.

10. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, la loro disponibilità ad offrire spazi di pubblicità, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

11. Le inserzioni e gli spot di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.

« 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emit-

tenti radiotelevisive private a diffusione nazionale é offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge».

3. 30. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.

« 1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ratificano, non oltre il giorno antecedente l'indizione dei comizi elettorali, il protocollo d'intesa tra la concessionaria pubblica e le emittenti private nonché lo schema per l'autoregolamentazione predisposto dalle organizzazioni rappresentative degli organi di stampa, previa verifica dei criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica, le emittenti private e le testate giornalistiche, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la trasparenza della propaganda elettorale e dell'informazione politica ».

3. 28. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.

(Informazione politica ed elettorale).

« 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive e sui quotidiani e periodici è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. 29. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 70 ed il 30 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate.

5. L'Autorità e la Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze, possono indicare le modalità ed i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 nell'offerta di spazi di propaganda politica.

3. 31. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 70 ed il 30 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dall'Autorità e dalla Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze.

3. 35. Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 60 ed il 30 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate.

5. L'Autorità e la Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze, possono indicare le modalità ed i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 nell'offerta di spazi di propaganda politica.

3. 32. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 60 ed il 40 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate.

5. L'Autorità e la Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze, possono indicare i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 nell'offerta di spazi di propaganda politica, anche stabilendo gli spazi minimi e massimi e le modalità di collocazione e di ripartizione degli stessi.

3. 34. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 60 ed il 40 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate.

5. L'Autorità e la Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze, possono indicare le modalità ed i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 nell'offerta di spazi di propaganda politica.

3. 33. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Pubblicità elettorale).

1. Per pubblicità elettorale si intendono i messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa o *spot* radiotelevisivi di durata non superiore a quarantacinque secondi contenenti inviti al voto, *slogan*, esortazioni, consigli o suggerimenti atti a determinare l'orientamento degli elettori a favore delle formazioni o dei partiti e movimenti politici presenti alle elezioni o a favore di singoli candidati.

2. Sono vietate la pubblicità e la propaganda atte a diffondere, attraverso prospettazioni non veritiere, false informazioni sui competitori. Non sono ammesse forme di pubblicità elettorale clandestina o subliminale, né sponsorizzazioni di programmi da parte di formazioni, partiti o movimenti politici o di singoli candidati. La pubblicità e la propaganda elettorali non devono:

- a) vilipendere la dignità umana;
- b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
- c) offendere convinzioni religiose o politiche;
- d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
- e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

3. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno precedente lo svolgimento delle elezioni la pubblicità elettorale è disciplinata secondo le modalità previste dalla presente legge; ad essa non si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità commerciale.

4. Il totale giornaliero delle ore di trasmissione di pubblicità elettorale non può superare il 3 per cento della programmazione giornaliera complessiva delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali. L'affollamento pubblicitario elettorale, nelle emittenti nazionali e locali, non può co-

munque oltrepassare il 6 per cento orario. Per la stampa nazionale e locale i limiti di affollamento si intendono fissati nel senso che la pubblicità elettorale non può superare il 10 per cento dello spazio complessivo. La trasmissione e la pubblicazione di messaggi pubblicitari elettorali non rientrano nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legislazione vigente.

5. Sulle reti radiotelevisive pubbliche gli spazi di pubblicità, nei limiti di cui al comma 4, sono offerti gratuitamente; la distribuzione di tali spazi è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

6. Gli spazi di pubblicità elettorale sulla stampa e nelle emittenti private nazionali e locali sono offerti a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e garantendo a tutti i richiedenti le condizioni economiche di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

7. Nelle emittenti radiotelevisive del servizio pubblico e in quelle private nazionali è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi attinenti alla denominazione, al contrassegno, al programma e ai *leader* delle formazioni e dei partiti politici che abbiano presentato proprie candidature e liste; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

8. Nelle emittenti locali e sulla stampa è consentita, sempre a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e praticando a tutti i richiedenti le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi, secondo le modalità di cui all'articolo 4, anche la pubblicità elettorale per i candidati che si presentano nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni elettorali; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

9. Gli spazi di pubblicità di cui ai commi 7 e 8 possono essere offerti solo

dalle emittenti che hanno offerto spazi di propaganda gratuiti, ai sensi dell'articolo 2.

10. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, la loro disponibilità ad offrire spazi di pubblicità, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

11. Le inserzioni e gli *spot* di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

3. 177. Calderisi, Taradash.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica possono anche trasmettere messaggi politici autogestiti, di seguito denominati « messaggi ».

3. 4. Garra.

Al comma 1, premettere le parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

3. 36. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

* **3. 37.** Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

* **3. 170.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1 sostituire le parole: offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai

sensi dell'articolo 2, comma 3 *con le seguenti:* trasmettono programmi di informazione e di propaganda politica.

3. 38. Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: offrono *con la seguente:* prevedono.

3. 204. Armani, Armaroli.

Al comma 1, dopo la parola: possono *aggiungere le seguenti:* concedere spazi a pagamento per la diffusione di programmi politici autogestiti e.

3. 203. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire la parola: trasmettere *con le seguenti:* mandare in onda.

3. 205. Ascierio, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: politici autogestiti *con le seguenti:* di propaganda politica.

3. 39. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le emittenti previste dal precedente comma possono altresì trasmettere messaggi di pubblicità commerciale, denominati *spot*.

3. 5. Garra.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.901.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 3.901, sostituire la parola: trasmissione *con la seguente:* messa in onda.

0. 3. 901. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: è facoltativa *con le seguenti:* non è obbligatoria.

0. 3. 901. 1. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, dopo le parole: trasmissione di messaggi aggiungere la seguente: mentre.

0. 3. 901. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sopprimere le parole da: , che provvede fino alla fine dell'emendamento.

0. 3. 901. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire la parola: che con le seguenti: la quale

0. 3. 901. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: predispone per i.

0. 3. 901. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: allestisce per i.

0. 3. 901. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: fornirà ai.

0. 3. 901. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: predisporrà per i.

0. 3. 901. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: allestirà per i.

0. 3. 901. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve mettere a disposizione dei.

0. 3. 901. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve fornire ai.

0. 3. 901. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve predisporre per i.

0. 3. 901. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve allestire per i.

0. 3. 901. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve provvedere a fornire ai.

0. 3. 901. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve provvedere a predisporre per i.

0. 3. 901. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve provvedere ad allestire per i.

0. 3. 901. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: permette di utilizzare ai.

0. 3. 901. 19. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: fa utilizzare ai.

0. 3. 901. 20. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: fa usare ai.

0. 3. 901. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: permette di usare ai.

0. 3. 901. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: fornisce ai.

0. 3. 901. 25. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere con le seguenti: mette a.

0. 3. 901. 24. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: mettere a disposizione dei con le seguenti: fornire ai.

0. 3. 901. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: mettere a disposizione dei con le seguenti: predisporre per i.

0. 3. 901. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: mettere a disposizione dei con le seguenti: allestire per i.

0. 3. 901. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire la parola: necessarie con la seguente: utili.

0. 3. 901. 26. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'elaborazione.

0. 3. 901. 28. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: la registrazione.

0. 3. 901. 27. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: la messa in onda.

0. 3. 901. 29. Selva, Armaroli, Anedda.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. 901. La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 196.** Fontan.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 40.** Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.902.
(nuova formulazione) DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3.902, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I messaggi previsti dal comma 1 devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica. I messaggi non possono interrompere altri programmi.

0. 3. 902. 1. Vito, Romani, Garra.

All'emendamento 3.902, comma 2, sopprimere il primo periodo.

0. 3. 902. 2. Vito, Romani, Garra.

All'emendamento 3.902, comma 2, sopprimere le parole: recano la motivata esposizione di un programma o di una opinione politica e.

0. 3. 902. 3. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: recano con le seguenti: devono riportare.

0. 3. 902. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: recano con le seguenti: devono contenere.

0. 3. 902. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: recano con le seguenti: devono riguardare.

0. 3. 902. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: recano con la seguente: contengono.

0. 3. 902. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: recano con la seguente: riportano.

0. 3. 902. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: recano con la seguente: riguardano.

0. 3. 902. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: motivata.

0. 3. 902. 10. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: esposizione con la seguente: illustrazione.

0. 3. 902. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: esposizione con la seguente: enunciazione.

0. 3. 902. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: esposizione con la seguente: elaborazione.

0. 3. 902. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: una opinione politica con le seguenti: un progetto politico.

0. 3. 902. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: hanno una durata compresa con la seguente: durano.

0. 3. 902. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902,, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche.

0. 3. 902. 16. Vito, Romani, Cascio.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tra uno e tre minuti con le seguenti: tra due e quattro minuti.

0. 3. 902. 17. Vito, Romani, Alessandro Rubino.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da trenta a novanta secondi con le seguenti: da sessanta a centoventi secondi.

0. 3. 902. 18. Vito, Romani, Russo.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , a scelta del richiedente.

0. 3. 902. 19. Vito, Romani, Rosso.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: scelta con la seguente: richiesta.

0. 3. 902. 20. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per le emittenti che trasmettono in ambito nazionale.

0. 3. 902. 21. Vito, Romani, Colletti.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; tali limiti temporali non si applicano alle emittenti radiotelesive che trasmettono in ambito locale.

0. 3. 902. 22. Vito, Romani, Colletti.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per le emittenti radiotelesive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti alla metà.

0. 3. 902. 23. Vito, Romani, Costa.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per le emittenti radiotelesive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a cinquanta secondi.

0. 3. 902. 24. Vito, Romani, Costa.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti di un terzo.

0. 3. 902. 25. Vito, Romani, De Luca.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a sessanta secondi.

0. 3. 902. 26. Vito, Romani, Micciché.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un quarto.

0. 3. 902. 27. Vito, Romani, Di Comite.

All'emendamento 3.902, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a cinquanta secondi.

0. 3. 902. 28. Vito, Romani, Matranga.

All'emendamento 3.902, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

0. 3. 902. 29. Vito, Romani, Paroli.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: non possono interrompere altri programmi.

0. 3. 902. 30. Vito, Romani, Santori.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non possono con le seguenti: non devono.

0. 3. 902. 31. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: altri programmi con le seguenti: film, opere teatrali e telegiornali e programmi destinati ai minori.

0. 3. 902. 32. Vito, Romani, Saponara.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: hanno un'autonoma collocazione nella programmazione con le seguenti: devono essere distinguibili all'interno dei programmi.

0. 3. 902. 33. Vito, Romani, Scaltritti.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: hanno con le seguenti: devono avere.

0. 3. 902. 34. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e sono trasmessi in appositi contenitori.

0. 3. 902. 35. Vito, Romani, Sestini.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: sono con le seguenti: devono essere.

0. 3. 902. 36. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: comunica con la seguente: trasmette.

0. 3. 902. 37. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con almeno quindici giorni di anticipo.

0. 3. 902. 38. Vito, Romani, Stagno d'Alcontres.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quarantotto ore.

0. 3. 902. 39. Vito, Romani, Pecorella.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: dieci giorni.

0. 3. 902. 40. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 3.902, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la collocazione con le seguenti: l'inserimento.

0. 3. 902. 41. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non devono conteggiarsi nell'ambito dei.

0. 3. 902. 46. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non sono conteggiati nell'ambito dei.

0. 3. 902. 48. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non saranno conteggiati nell'ambito dei.

0. 3. 902. 51. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non sono considerati nel calcolo dei.

0. 3. 902. 42. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non devono computarsi nel calcolo dei.

0. 3. 902. 43. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non devono considerarsi nel calcolo dei.

0. 3. 902. 44. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non devono essere computati nel calcolo dei.

0. 3. 902. 45. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non devono essere considerati nel calcolo dei.

0. 3. 902. 47. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non potranno essere computati nel calcolo dei.

0. 3. 902. 49. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non saranno considerati nel calcolo dei.

0. 3. 902. 50. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non saranno computati nel calcolo dei.

0. 3. 902. 52. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, sopprimere il primo periodo.

0. 3. 902. 53. Vito, Romani, Prestigiacomo.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.

0. 3. 902. 54. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non devono superare il.

0. 3. 902. 55. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non possono essere superiori al.

0. 3. 902. 56. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non devono essere superiori al.

0. 3. 902. 57. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non superano il.

0. 3. 902. 58. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non sono superiori al.

0. 3. 902. 59. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non potranno essere superiori al.

0. 3. 902. 60. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non potranno superare il.

0. 3. 902. 61. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, dopo le parole: non possono aggiungere le seguenti: essere inferiori al 10 per cento e.

0. 3. 902. 62. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

0. 3. 902. 69. Vito, Romani, Previti.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trasmessi con le seguenti: mandati in onda.

0. 3. 902. 63. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: medesima emittente con le seguenti: stessa emittente.

0. 3. 902. 64. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: medesima rete con le seguenti: stessa rete.

0. 3. 902. 65. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: stesse fasce orarie con le seguenti: medesime fasce orarie.

0. 3. 902. 66. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

0. 3. 902. 67. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 3.902, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: giornata con la seguente: giorno.

0. 3. 902. 68. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: intendono trasmettere con la seguente: trasmettono.

0. 3. 902. 71. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: intendono trasmettere con le seguenti: mandano in onda.

0. 3. 902. 72. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: intendono trasmettere con le seguenti: intendono mandare in onda.

0. 3. 902. 73. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: a pagamento con le seguenti: a titolo oneroso.

0. 3. 902. 74. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: devono fornire.

0. 3. 902. 76. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: devono mettere a disposizione.

0. 3. 902. 77. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: devono predisporre.

0. 3. 902. 78. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con la seguente: predisporranno.

0. 3. 902. 79. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: metteranno a disposizione.

0. 3. 902. 80. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con la seguente: forniranno.

0. 3. 902. 81. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con la seguente: offriranno.

0. 3. 902. 82. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con la seguente: offrono.

0. 3. 902. 83. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con la seguente: forniscono.

0. 3. 902. 84. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: mettono a disposizione.

0. 3. 902. 85. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con la seguente: predispongono.

0. 3. 902. 86. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: dovranno offrire.

0. 3. 902. 87. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: dovranno fornire.

0. 3. 902. 88. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: dovranno mettere a disposizione.

0. 3. 902. 89. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: dovranno predisporre.

0. 3. 902. 90. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: debbono offrire con le seguenti: devono offrire.

0. 3. 902. 75. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , che possono essere al massimo in numero di quattro.

0. 3. 902. 91. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 3. 902, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.

0. 3. 902. 92. Calderisi.

All'emendamento 3.902, comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.

0. 3. 902. 70. Vito, Romani, Frattini.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di una opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni

emittente comunica alla Commissione o alla Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

3. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

3-bis Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento debbono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.

3. 902. La Commissione (*Nuova formulazione*)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I messaggi previsti dal comma 1 devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica. I messaggi non possono interrompere altri programmi.

3. 6. Garra.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

* **3. 165.** Selva, Armaroli, , Menia, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

* **3. 41.** Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: devono avere una durata sufficiente alla motivata con le seguenti: contengono la.

3. 42. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: devono avere con la seguente: hanno.

3. 206. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: esposizione aggiungere le seguenti: di una campagna politica,.

3. 202. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque compresa tra novanta secondi e tre minuti,.

3. 43. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tra novanta secondi e tre minuti, con le seguenti: tra trenta secondi e un minuto.

3. 44. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tra novanta secondi e tre minuti, con le seguenti: tra trenta secondi e due minuti.

3. 45. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tra novanta secondi e tre minuti, con le seguenti: tra trenta secondi e tre minuti.

3. 46. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tra novanta secondi e tre minuti, con le seguenti: tra quaranta e centocinquanta secondi.

3. 108. Alessandro Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tra novanta secondi e tre minuti, con le seguenti: tra quaranta e novanta secondi.

3. 107. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: novanta con la seguente: dieci.

3. 178. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, sostituire la parola: novanta con la seguente: quindici.

3. 179. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, sostituire la parola: novanta con la seguente: venti.

3. 180. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.

* **3. 15.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.

* **3. 207.** Bono, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: cinquanta.

3. 208. Buontempo, Storace, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: novanta secondi con le seguenti: un minuto.

3. 209. Berselli, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.

3. 210. Bocchino, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: settanta.

3. 211. Butti, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: ottanta.

3. 212. Cardiello, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre minuti con le seguenti: cinque minuti.

3. 213. Colucci, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre minuti con le seguenti: quattro minuti.

3. 214. Colosimo, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tre minuti con le seguenti: tre minuti e mezzo.

3. 215. Cola, Armaroli.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: a scelta del richiedente.

3. 109. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per le emittenti che trasmettono in ambito nazionale.

3. 47. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali limiti temporali non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.

* **3. 48.** Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali limiti temporali non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.

* **3. 194.** Fontan.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti alla metà.

3. 51. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un terzo.

3. 54. de Ghislanzoni Cardoli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un quarto.

3. 57. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un quinto.

3. 60. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un sesto.

3. 63. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 60 secondi.

3. 96. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 55 secondi.

3. 93. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 50 secondi.

3. 90. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 45 secondi.

3. 87. Martuscello, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 40 secondi.

3. 84. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 35 secondi.

3. 81. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 30 secondi.

* **3. 78.** Leone, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a trenta secondi.

* **3. 195.** Fontan.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 25 secondi.

3. 75. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 20 secondi.

3. 72. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 15 secondi.

3. 69. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 10 secondi.

3. 66. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali limiti temporali non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in ambito locale.

3. 49. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti alla meta.

3. 52. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un terzo.

3. 55. De Luca, Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un quarto.

3. 58. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un quinto.

3. 61. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un sesto.

3. 64. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 60 secondi.

3. 97. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 55 secondi.

3. 94. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 50 secondi.

3. 91. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 45 secondi.

3. 88. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 40 secondi.

3. 85. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 35 secondi.

3. 82. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 30 secondi.

3. 79. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 25 secondi.

3. 76. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 20 secondi.

3. 73. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 15 secondi.

3. 70. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 10 secondi.

3. 67. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali limiti temporali non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale.

3. 50. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti alla meta.

3. 53. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un terzo.

3. 56. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un quarto.

3. 59. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un quinto.

3. 62. Divella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale tali limiti temporali si intendono ridotti ad un sesto.

3. 65. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 60 secondi.

3. 98. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 55 secondi.

3. 95. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 50 secondi.

3. 92. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 45 secondi.

3. 89. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 40 secondi.

3. 86. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 35 secondi.

3. 83. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 30 secondi.

3. 80. Lo Russo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 25 secondi.

3. 77. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 20 secondi.

3. 74. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 15 secondi.

3. 71. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale la durata minima dei messaggi è ridotta a 10 secondi.

3. 68. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **3. 110.** Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **3. 21.** Tassone, Volontè, Teresio Del-fino.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I messaggi non possono interrompere i programmi di informazione, devono recare la denominazione « messaggio autogestito gratuito » o « messaggio autogestito a pagamento » nonché l'indicazione del soggetto committente, ed ogni emittente ne deve comunicare, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto.

3. 201. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I messaggi sono trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta: « messaggio politico autogestito gratuito » o « messaggio politico autogestito a pagamento » e l'indicazione del soggetto committente.

3. 181. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: non possono interrompere altri programmi.

* **3. 182.** Calderisi, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: non possono interrompere altri programmi.

* **3. 111.** Santori, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: altri programmi *con le parole:* film, opere teatrali, telegiornali e programmi destinati ai minori.

3. 112. Saponara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: , hanno un'autonomia fino alla fine del comma.

3. 166. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: hanno un'autonomia collocazione nella programmazione.

3. 113. Scajola, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: hanno un'autonomia collocazione nella programmazione *con le seguenti:* devono essere distinguibili all'interno dei programmi.

3. 114. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole hanno un'autonomia collocazione nella programmazione *con le seguenti:* devono essere distinguibili nell'ambito della programmazione.

3. 115. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da e sono trasmessi *fino alla fine del comma.*

3. 167. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole e sono trasmessi in appositi contenitori.

3. 116. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: comunica, con almeno quindici giorni di anticipo, *con le seguenti:* pubblicità, con almeno cinque giorni di anticipo.

3. 250. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: comunica con la seguente: dichiara.

3. 251. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: comunica con le seguenti: rende nota.

3. 252. Gissi, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: comunica con le seguenti: rende pubblica.

3. 253. Gnaga, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con almeno quindici giorni di anticipo.

3. 117. Stagno D'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: ventiquattro ore.

3. 118. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quarantotto ore.

3. 119. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con le seguenti: tre.

3. 254. Marengo, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: quattro.

3. 255. Manzoni, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: cinque.

3. 256. Mantovano, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: sei.

3. 257. Malgieri, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole quindici con le seguenti: sette.

* **3. 23.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: sette.

* **3. 258.** Losurdo, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: otto.

3. 259. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: nove.

3. 260. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

3. 261. Lembo, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: undici.

3. 262. La Russa, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: dodici.

3. 263. Landolfi, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: tredici.

3. 264. Landi di Chiavenna, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: quattordici.

3. 265. Gramazio, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la collocazione nel con le seguenti: l'inserimento nel.

3. 266. Marino, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la collocazione nel con le seguenti: la previsione nel.

3. 267. Martinat, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del comma.

* **3. 120.** Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del comma.

* **3. 183.** Calderisi, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del comma.

* **3. 168.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: prevedendo con la seguente: consentendo.

3. 268. Martini, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: prevedendo con la seguente: permettendo.

3. 269. Matteoli, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: prevedendo con la seguente: inserendo.

3. 270. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: prevedendo con la seguente: collocando.

3. 271. Menia, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: prevedendo con la seguente: introducendo.

3. 272. Messa, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: dieci.

3. 273. Carlo Pace, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: nove.

3. 274. Ozza, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: otto.

3. 275. Neri, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sette.

3. 276. Napoli, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sei.

* **3. 184.** Calderisi, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sei.

* **3. 277.** Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

3. 278. Morselli, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.

3. 279. Mitolo, Armaroli.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

3. 280. Migliori, Armaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.

* **3. 193.** Fontan.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.

* **3. 121.** Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 3.

3. 18. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

3. 7. Garra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per ciascuna emittente gli spazi per i messaggi non possono superare il 50 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete negli stessi giorni e nelle stesse fasce orarie. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

3. 13. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 3, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

* **3. 172.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

* **3. 99.** Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

3. 100. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

* **3. 20.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

* **3. 101** Previti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

* **3. 681.** Polizzi, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole 25 per cento con le seguenti: 45 per cento.

3. 682. Pezzoli, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole 25 per cento con le seguenti: 40 per cento.

3. 683. Antonio Pepe, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.

3. 684. Paolone, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.

3. 687. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.

3. 685. Pampo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.

3. 686. Pagliuzzi, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: effettiva.

3. 688. Porcu, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la seguente: informazione.

3. 102. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, sostituire le parole: dalla medesima emittente o sulla medesima rete con le seguenti: dalla stessa emittente o sulla stessa rete.

3. 689. Proietti, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole o sulla medesima rete.

3. 103. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3 sostituire le parole: negli stessi giorni con le seguenti: nei medesimi giorni.

3. 690. Rallo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle stesse fasce orarie.

3. 104. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nelle stesse fasce orarie con le seguenti: nelle medesime fasce orarie.

3. 691. Rasi, Armaroli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

3. 105. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente:

Ciascuna emittente locale può trasmettere gli spazi per i messaggi a condizione che effettui un pari numero di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria.

3. 185. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: gli spazi per i messaggi aggiungere le seguenti: effettivamente messi in onda.

3. 186. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non possono superare con le seguenti: non devono superare.

3. 692. Riccio, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non possono superare con le seguenti: non possono essere superiori al.

3. 693. Antonio Rizzo, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non devono essere superiori al.

3. 694. Savarese, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non devono andare oltre il.

3. 695. Simeone, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non possono superare il con le seguenti: non possono andare oltre il.

3. 696. Sospiri, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il 50 per cento della con la seguente: la.

* **3. 697.** Rogna Manassero, Orlando.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il 50 per cento della con le seguenti: la.

* **3. 187.** Calderisi, Taradash.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 95 per cento.

3. 132. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

3. 131. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 85 per cento.

3. 130. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

3. 129. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento.

3. 698. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

3. 699. Viale, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento.

3. 800. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

* **3. 801.** Urbani, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

* **3. 802.** Tremaglia, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 55 per cento.

3. 803. Trantino, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

3. 804. Urso, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.

3. 805. Tringali, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

3. 806. Storace, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.

3. 807. Tatarella, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.

3. 808. Tosolini, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono computati con le seguenti: non vengono computati.

3. 809. Zaccheo, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono computati con le seguenti: non saranno computati.

3. 810. Zacchera, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono computati con le seguenti: non devono venire computati.

3. 811. Fini, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono computati con le seguenti: non devono essere computati.

3. 812. Alemanno, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non sono computati con le seguenti: non dovranno venire computati.

3. 813. Alboni, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: previsti dalla legge con le seguenti: che la legge stabilisce.

3. 814. Amoruso, Berselli, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: previsti dalla legge con le seguenti: che la legge prevede.

3. 815. Aloï, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: previsti dalla legge con le seguenti: stabiliti dalla legge.

3. 816. Armani, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: previsti dalla legge con le seguenti: statuiti dalla legge.

3. 817. Ascierro, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: previsti dalla legge con le seguenti: dettati dalla legge.

3. 818. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: previsti dalla legge con le seguenti: che la legge detta.

3. 819. Bocchino, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: previsti dalla legge con le seguenti: che la legge ha previsto.

3. 820. Bono, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: previsti dalla legge con le seguenti: che la legge ha stabilito.

3. 821. Buontempo, Armaroli.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: previsti dalla legge con le seguenti: che la legge ha dettato.

3. 822. Butti, Armaroli.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.

3. 823. Tarditi, Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in ambito locale.

3. 824. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale.

3. 825. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ogni messaggio o *spot* reca rispettivamente la denominazione « messaggio autogestito gratuito » o « messaggio autogestito a pagamento » oppure la denominazione « *spot* a pagamento » con l'indicazione del soggetto committente.

3. 8. Garra.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici che ne facciano richiesta. Ogni messaggio reca la denominazione « pubblicità politica gratuita » o « pubblicità politica a pagamento » e l'indicazione del soggetto committente.

3. 12. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sono offerti con le seguenti: dovranno essere offerti.

3. 500. Cola, Armaroli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sono offerti con le seguenti: devono essere offerti.

3. 501. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sono offerti con le seguenti: saranno offerti.

3. 502. Carlesi, Armaroli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sono offerti con le seguenti: verranno offerti.

3. 503. Cardiello, Armaroli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ai soggetti politici rappresentati con le seguenti: agli schieramenti contrapposti di maggioranza e di opposizione.

3. 173. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto periodo.

3. 200. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3. 133. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'assegnazione con le seguenti: Il riempimento.

3. 504. Conti, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'assegnazione con le seguenti: La sistemazione.

3. 505. Contento, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'assegnazione con le seguenti: La collocazione.

3. 506. Colucci, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'assegnazione con le seguenti: L'attribuzione.

3. 507. Colosimo, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: in ciascun contenitore.

3. 174. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: è compiuta.

3. 508. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: sarà compiuta.

3. 509. Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: viene compiuta.

3. 510. Fini, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: deve essere compiuta.

3. 511. Fei, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: verrà compiuta.

3. 512. Fino, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: viene effettuata.

3. 513. Fiori, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: verrà effettuata.

3. 514. Foti, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: deve essere effettuata.

3. 515. Fragalà, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: dovrà essere effettuata.

3. 516. Franz, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: deve essere realizzata.

3. 517. Gnaga, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: verrà realizzata.

3. 518. Gissi, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: verrà eseguita.

3. 519. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: viene eseguita.

3. 520. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: viene realizzata.

3. 521. Gasparri, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: dovrà essere realizzata.

3. 522. Gramazio, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: deve essere eseguita.

3. 523. Landi di Chiavenna, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: dovrà essere eseguita.

3. 524. Landolfi, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: è fatta.

3. 525. Landolfi, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: viene fatta.

3. 526. La Russa, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: verrà fatta.

3. 527. Lembo, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: è realizzata.

3. 528. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: verrà realizzata.

3. 529. Losurdo, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: si effettua.

3. 530. Malgieri, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: si effettuerà.

3. 531. Mantovano, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: si compirà.

3. 532. Manzoni, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: si realizzerà.

3. 533. Marengo, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: deve realizzarsi.

3. 534. Marino, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: deve effettuarsi.

3. 535. Martinat, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: deve eseguirsi.

3. 536. Martini, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: è eseguita.

3. 537. Matteoli, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: è attuata.

3. 538. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: sarà attuata.

3. 539. Menia, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: si attuerà.

3. 540. Messa, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: viene attuata.

3. 541. Migliori, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: deve essere attuata.

3. 542. Mitolo, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: è effettuata con le seguenti: dovrà essere attuata.

3. 543. Morselli, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: effettuato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. 1. Fontan, Fontanini Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 4, sopprimere il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo.

3. 139. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4 sopprimere il terzo periodo.

* **3. 134.** Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **3. 189.** Calderisi, Taradash.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Gli spazi volontariamente

non utilizzati non possono essere destinati ad attività di propaganda politica in favore di altri soggetti.

3. 169. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, terzo periodo, premettere le parole: Per le emittenti che diffondono in ambito nazionale.

* **3. 197.** Fontan.

Al comma 4, terzo periodo, premettere le parole: Per le emittenti che diffondono in ambito nazionale.

* **3. 140.** Berruti, Vito, Romani, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non potranno essere offerti.

3. 544. Mussolini, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non devono essere offerti.

3. 545. Napoli, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non dovranno essere offerti.

3. 546. Neri, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non devono poter essere offerti.

3. 547. Ozza, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non potranno essere dati.

3. 548. Carlo Pace, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non possono essere dati.

3. 549. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non dovranno essere dati.

3. 550. Pagliuzzi, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non devono essere dati.

3. 551. Pampo, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non potranno essere concessi.

3. 552. Paolone, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non possono essere concessi.

3. 553. Antonio Pepe, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non devono essere concessi.

3. 554. Pezzoli, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non dovranno essere concessi.

3. 555. Polizzi, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non si possono dare.

3. 556. Porcu, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non si possono concedere.

3. 557. Proietti, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non si possono offrire.

3. 558. Rallo, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non si potranno concedere.

3. 559. Rasi, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: non possono essere offerti con le seguenti: non si potranno offrire.

3. 560. Riccio, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: ad altro soggetto politico con le seguenti: ad altri soggetti politici.

3. 561. Rizzo, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: ad altro soggetto politico con le seguenti: a soggetti politici diversi.

3. 562. Savarese, Armaroli.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: ad altro soggetto politico con le seguenti: a soggetti politici ulteriori.

3. 563. Simeone, Armaroli.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

3. 135. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: Ciascun messaggio con le seguenti: Con ogni messaggio.

3. 564. Sospiri, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: può essere trasmesso con le seguenti: può essere mandato in onda.

3. 565. Storace, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: può essere trasmesso con le seguenti: potrà essere mandato in onda.

3. 566. Tatarella, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: può essere trasmesso con le seguenti: potrà essere trasmesso.

3. 567. Tosolini, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: tre volte.

3. 568. Alboni, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: non più di tre volte.

3. 569. Alemanno, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: solo tre volte.

3. 570. Aloï, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: tre volte sole.

3. 571. Amoruso, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: solo due volte.

3. 572. Urso, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: due volte.

3. 573. Tringali, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: non più di due volte.

3. 574. Zacchera, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: una volta.

3. 575. Trantini, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: solo una volta.

3. 576. Tremaglia, Armaroli.

Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: non più di una volta.

3. 577. Tringali, Armaroli.

Al comma 4, sopprimere il quinto periodo.

* **3. 136.** Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, sopprimere il quinto periodo.

* **3. 175.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, sopprimere il quinto periodo.

* **3. 191.** Calderisi, Taradash.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessun soggetto politico può mandare in onda un messaggio nel medesimo contenitore.

3. 578. Fino, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessun soggetto politico può far trasmettere più di un messaggio nel medesimo contenitore.

3. 579. Fiori, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessun soggetto politico potrà far trasmettere più di un messaggio nel medesimo contenitore.

3. 580. Foti, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessun soggetto politico può far trasmettere più di due messaggi nel medesimo contenitore.

3. 581. Fragalà, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessun soggetto politico può far trasmettere più di un messaggio nello stesso contenitore.

3. 582. Franz, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Non può trasmettersi più di un messaggio nel medesimo contenitore per lo stesso soggetto politico.

3. 583. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: In uno stesso contenitore non può essere previsto più di un messaggio per il medesimo soggetto politico.

3. 584. Gasparri, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ciascun soggetto politico non può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore.

3. 585. Carlesi, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ciascun soggetto politico non può trasmettere più di un messaggio nel medesimo contenitore.

3. 586. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ciascun soggetto politico non può mandare in onda più di un messaggio nel medesimo contenitore.

3. 587. Cola, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessuno può diffondere più di due messaggi nel medesimo contenitore.

3. 588. Colosimo, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessuno può diffondere più di due messaggi nello stesso contenitore.

3. 589. Contento, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessuno può diffondere più di tre messaggi nello stesso contenitore.

3. 590. Conti, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessuno può diffondere più di tre messaggi nel medesimo contenitore.

3. 591. Colucci, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nello stesso contenitore non può essere trasmesso più di un messaggio per lo stesso soggetto politico.

3. 592. Cardiello, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Non possono essere trasmessi più di due messaggi per ciascun soggetto politico nel medesimo contenitore.

3. 593. Buontempo, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Non possono essere trasmessi più di due messaggi per ciascun soggetto politico nel contenitore.

3. 594. Butti, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Non possono essere mandati in onda più di due messaggi per ciascun soggetto politico nello stesso contenitore.

3. 595. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore.

3. 596. Fei, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Non potranno essere mandati in onda più di due messaggi nello stesso contenitore.

3. 597. Delmastro delle Vedove, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: In uno stesso contenitore non possono essere previsti più di due messaggi per il medesimo soggetto politico.

3. 598. Amoruso, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: In uno stesso contenitore non possono essere previsti più di tre messaggi per il medesimo soggetto politico.

3. 599. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: In uno stesso contenitore non possono essere trasmessi più di due messaggi per il medesimo soggetto politico.

3. 600. Armani, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: In uno stesso contenitore non possono essere previsti più di tre messaggi per il medesimo soggetto politico.

3. 601. Ascierio, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: In uno stesso contenitore non può essere trasmesso più di un messaggio per il medesimo soggetto politico.

3. 602. Bono, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: In uno stesso contenitore non può essere inserito più di un messaggio per il medesimo soggetto politico.

3. 603. Bocchino, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: In uno stesso contenitore non possono essere inseriti più di tre messaggi per il medesimo soggetto politico.

3. 604. Berselli, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ciascun contenitore non può contenere più di un messaggio per ciascun soggetto politico.

3. 605. Carlo Pace, Proietti, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ciascun contenitore non potrà contenere più di un messaggio per ciascun soggetto politico.

3. 606. Pampo, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ciascun contenitore non potrà contenere più di due messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 607. Paolone, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Un contenitore non può prevedere più di un messaggio per ciascun soggetto politico.

3. 608. Zacchera, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Un contenitore non può prevedere più di due messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 609. Alemanno, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Un contenitore non potrà contenere più di tre messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 610. Alboni, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Un contenitore non può prevedere più di tre messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 611. Aloï, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Non potranno essere mandati in onda più di tre messaggi nello stesso contenitore.

3. 612. Neri, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Non possono essere mandati in onda più di tre messaggi nello stesso contenitore.

3. 680. Ozza, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il medesimo contenitore non può contenere più di due messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 613. Tombolini, Tringali, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il medesimo contenitore non può contenere più di tre messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 614. Trantino, Zaccheo, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Uno stesso contenitore non può contenere più di un messaggio per ciascun soggetto politico.

3. 615. Tremaglia, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Uno contenitore non può contenere più di un messaggio per ciascun soggetto politico.

3. 616. Rallo, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Uno contenitore non potrà contenere più di un messaggio per ciascun soggetto politico.

3. 617. Antonio Rizzo, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Uno contenitore non può contenere più di due messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 618. Rasi, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Uno contenitore non potrà contenere più di due messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 619. Savarese, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Uno contenitore non può contenere più di tre messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 620. Riccio, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nello stesso contenitore non può essere contenuto più di un messaggio per ciascun soggetto politico.

3. 621. Simeone, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nello stesso contenitore non possono essere contenuti più di due messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 622. Sospiri, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Nello stesso contenitore non possono essere contenuti più di tre messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 623. Tatarella, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ogni contenitore non può contenere più di un messaggio per ciascun soggetto politico.

3. 624. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ogni contenitore non potrà contenere più di un messaggio per ciascun soggetto politico.

3. 625. Pezzoli, Pagliuzzi, Armaroli.

Al comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: Ogni contenitore non può contenere più di due messaggi per ciascun soggetto politico.

3. 626. Polizzi, Armaroli.

Al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: autogestito gratuito *con le seguenti:* di propaganda politica gratuita.

3. 137. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: autogestito a pagamento *con le seguenti:* di propaganda politica a pagamento.

3. 138. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti radiotelevisive che diffondono in ambito locale.

* **3. 198.** Fontan.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti radiotelevisive che diffondono in ambito locale.

* **3. 141.** Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti televisive che diffondono in ambito locale.

3. 142. Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emittenti radiofoniche che diffondono in ambito locale.

3. 143. Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 5.

3. 144. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

3. 449. Nardini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: siano offerti *con le seguenti:* vengano offerti.

3. 700. Gissi, Armaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: siano offerti *con le seguenti:* siano stati offerti.

3. 701. Gnaga, Armaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a pagamento *con le seguenti:* a titolo oneroso.

3. 702. Gramazio, Armaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a pagamento *con le seguenti:* non gratuitamente.

3. 703. Landi di Chiavenna, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole da: nazionali *praticano fino alla fine del comma con le seguenti:* praticano uno sconto pari al 50 per cento della tariffa più

bassa effettivamente praticata nell'anno precedente per i messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie.

3. 14. Follini, Giovanardi, Carmelo Carara, Peretti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: le emittenti nazionali fino alla fine del periodo con le seguenti: le tariffe applicate dalle emittenti nazionali non possono superare il 30 per cento di quelle dei prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie dell'anno di riferimento. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

3. 16. Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: pari al 90 per cento della tariffa più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie con le seguenti: al 50 per cento della tariffa più bassa praticata nell'anno di riferimento per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle medesime fasce orarie.

3. 22. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 30 per cento.

3. 147. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 40 per cento.

3. 146. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: al 90 per cento con le seguenti: alla metà.

3. 704. Mantovano, Armaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 50 per cento.

* **3. 145.** Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 50 per cento.

* **3. 17.** Volontè, Delfino Teresio, Tassone.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 70 per cento.

3. 706. Losurdo, Armaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 75 per cento

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: di un terzo.

3. 9. Garra.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 75 per cento.

3. 707. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 80 per cento.

3. 708. Malgieri, Armaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 85 per cento.

3. 709. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento.

3. 710. La Russa, Armaroli.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: più bassa effettivamente.

3. 148. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente con le seguenti: in vigore.

3. 150. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nell'anno precedente.

3. 149. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **3. 151.** Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

* **3. 711.** Fontan.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.

3. 159. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 15 per cento.

3. 158. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

* **3. 157.** Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

* **3. 199.** Fontan.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.

* **3. 712.** Messa, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.

** **3. 192.** Calderisi, Taradash.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.

** **3. 156.** Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.

** **3. 713.** Mitolo, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

3. 716. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

* **3. 155.** Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

* **3. 717.** Morselli, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 65 per cento.

3. 718. Matteoli, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.

* **3. 154.** Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.

* **3. 719.** Mussolini, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

3. 720. Martini, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

* **3. 153.** Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

* **3. 721.** Martinat, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 55 per cento.

3. 722. Marengo, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.

* **3. 152.** Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.

* **3. 723.** Marino, Armaroli.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: normalmente.

3. 160. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 6, sostituire le parole: L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, adottano con le seguenti: La Commissione adotta.

3. 2. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 6, sostituire le parole: nell'ambito con le seguenti: nei limiti.

3. 161. Romani, Vito, Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
3. 900 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: decidono.

0. 3. 900. 1. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: definiscono.

0. 3. 900. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: deliberano.

0. 3. 900. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: determinano.

0. 3. 900. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: dispongono.

0. 3. 900. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: elaborano.

0. 3. 900. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: individuano.

0. 3. 900. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: predispongono.

0. 3. 900. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: progettano.

0. 3. 900. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: scelgono.

0. 3. 900. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: stabiliscono.

0. 3. 900. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: studiano.

0. 3. 900. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: sviluppano.

0. 3. 900. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono decidere.

0. 3. 900. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono definire.

0. 3. 900. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono deliberare.

0. 3. 900. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono determinare.

0. 3. 900. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono disporre.

0. 3. 900. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono elaborare.

0. 3. 900. 19. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono fissare.

0. 3. 900. 20. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono individuare.

0. 3. 900. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono predisporre.

0. 3. 900. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono progettare.

0. 3. 900. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono scegliere.

0. 3. 900. 24. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono stabilire.

0. 3. 900. 25. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono studiare.

0. 3. 900. 26. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: devono sviluppare.

0. 3. 900. 27. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno decidere.

0. 3. 900. 28. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno definire.

0. 3. 900. 29. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno deliberare.

0. 3. 900. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno determinare.

0. 3. 900. 31. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno disporre.

0. 3. 900. 32. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno elaborare.

0. 3. 900. 33. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno fissare.

0. 3. 900. 34. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno individuare.

0. 3. 900. 35. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno predisporre.

0. 3. 900. 36. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno progettare.

0. 3. 900. 37. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno scegliere.

0. 3. 900. 38. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno stabilire.

0. 3. 900. 39. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno studiare.

0. 3. 900. 40. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con le seguenti: dovranno sviluppare.

0. 3. 900. 41. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: decideranno.

0. 3. 900. 42. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: definiranno.

0. 3. 900. 43. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: delibereranno.

0. 3. 900. 44. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: delimiteranno.

0. 3. 900. 45. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: disporranno.

0. 3. 900. 46. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: elaboreranno.

0. 3. 900. 47. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: individueranno.

0. 3. 900. 48. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: predisporranno.

0. 3. 900. 49. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: progetteranno.

0. 3. 900. 50. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: sceglieranno.

0. 3. 900. 51. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: stabiliranno.

0. 3. 900. 52. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: studieranno.

0. 3. 900. 53. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: fissano con la seguente: svilupperanno.

0. 3. 900. 54. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: la modalità.

0. 3. 900. 55. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: le modalità.

0. 3. 900. 56. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: i modi.

0. 3. 900. 57. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: il sistema.

0. 3. 900. 58. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: i criteri con le seguenti: i sistemi.

0. 3. 900. 59. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire la parola: rotazione con la seguente: alternanza.

0. 3. 900. 60. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: l'utilizzo con le seguenti: l'utilizzazione.

0. 3. 900. 61. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: nel corso di ogni periodo mensile con le seguenti: per ogni mese.

0. 3. 900. 62. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: nel corso di ogni periodo mensile con la seguente: mensilmente.

0. 3. 900. 63. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: nel corso di ogni periodo mensile con le seguenti: con ricorrenza mensile.

0. 3. 900. 64. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, sostituire le parole: periodo mensile con le seguenti: mese.

0. 3. 900. 65. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3. 900 della Commissione, dopo le parole: di cui ai commi precedenti aggiungere le seguenti: osservando la proporzione esistente fra i soggetti politici rappresentati in Parlamento.

0. 3. 900. 66. Vito, Romani, Frattini.

Al comma 6, dopo la parola: competenze aggiungere le seguenti: fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e.

3. 900. La Commissione.

Al comma 6, sostituire le parole da: adottano fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo.

3. 176. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi

Al comma 6, sostituire le parole: adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per con le seguenti: possono indicare criteri atti a consentire.

3. 162. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 6, sostituire le parole: adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie con le parole: possono adottare ulteriori disposizioni.

3. 163. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: potranno predisporre.

3. 724. Alboni, Armaroli

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono predisporre.

3. 737. Carlesi, Armaroli

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: potranno adottare.

3. 725. Alboni, Armaroli

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: potranno prevedere.

3. 727. Amoruso, Armaroli

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: potranno dettare.

3. 728. Armani, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono elaborare.

3. 732. Bono, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono formulare.

3. 735. Butti, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono individuare.

3. 746. Fini, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono prevedere.

3. 749. Foti, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono dettare.

3. 750. Franz, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: possono adottare.

3. 751. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono elaborare.

3. 739. Cola, Armaroli.-

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono formulare.

3. 740. Colosimo, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono predisporre.

3. 741. Colucci, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono individuare.

3. 742. Conti, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono dettare.

3. 743. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono adottare.

3. 744. Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con le seguenti: devono prevedere.

3. 745. Fei, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: adotteranno.

3. 729. Ascierito, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: stabiliranno.

3. 730. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: detteranno.

3. 731. Berselli, Bocchino, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: elaborano.

3. 733. Buontempo, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: formulano.

3. 736. Cardiello, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: individuano.

3. 747. Fino, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: prevedono.

3. 748. Fiori, Gasparri, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: predispongono.

3. 738. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: stabiliscono.

3. 753. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 6, sostituire la parola: adottano con la seguente: dettano.

3. 754. Napoli, Armaroli.

Al comma 6, sostituire le parole: eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione con le seguenti: disposizioni regolamentari per l'attuazione.

3. 10. Garra.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Messaggi di propaganda politica.

3. 26. Romani, Vito, Frattini.

(A.C. 6483 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, confronti.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle liste, si osserva la proporzione esistente tra i soggetti politici nelle assemblee da rinnovare;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in non meno del 25 per cento dei collegi o circoscrizioni, fatta salva l'eventuale presenza di minoranze linguistiche, tenendo conto del sistema elettorale da applicare, dell'ambito territoriale di riferimento e del criterio di cui alla lettera *a)*. È fatta comunque salva

una quota uguale per tutti i soggetti politici che presentino candidature;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi secondo la disciplina di cui all'articolo 3. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2, e, decorso il termine per la presentazione delle candidature, ai soggetti politici presentatori delle candidature medesime. I messaggi e i programmi di comunicazione politica ai sensi del comma 1 sono trasmessi in appositi contenitori, in misura non superiore a due per ogni giornata di programmazione.

4. I contenitori di cui al comma 3 recano la denominazione « comunicazione politica », non possono interrompere altri programmi né essere interrotti da altri programmi. Le emittenti radiofoniche e televisive locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori medesimi. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

5. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

6. Per i *referendum*, la disciplina di cui ai commi 3 e 4 si applica anche alle emittenti radiofoniche e televisive nazionali.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 4.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

Sopprimerlo.

* 4. 5. Garra.

Sopprimerlo.

* 4. 25. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

* 4. 207. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Propaganda elettorale).

1. Per propaganda elettorale si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici delle formazioni politiche, dei partiti e dei movimenti politici, dei singoli candidati.

2. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la propaganda elettorale è effettuata, in forma gratuita e con parità di accesso e di condizioni, sulla stampa, nelle reti radiotelevisive pubbliche e nelle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale e locale. Costituiscono forme di propaganda le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i discorsi, le presentazioni dei candidati e

dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, i contraddittori, i « fili diretti » e relativi annunci.

3. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento del tempo disponibile, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate; la ripartizione dei tempi all'interno delle formazioni politiche è stabilita mediante accordi interni;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali; tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

4. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:

a) per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applica il criterio di cui al comma 3, lettera b);

b) per quanto riguarda le elezioni regionali e il primo turno delle elezioni comunali e provinciali, il 75 per cento del tempo disponibile è distribuito tra le formazioni politiche che hanno presentato candidati alla carica di presidente della regione, di sindaco, di presidente della provincia; il 25 per cento del tempo disponibile è distribuito tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno;

c) per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni comunali e provinciali e i referendum, il tempo disponibile è ripartito a metà tra i sostenitori delle due candidature contrapposte e tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto; fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

5. La presentazione dei programmi e dei leader delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici è consentita gratuitamente sulle reti radiotelevisive pubbliche e, anche a pagamento, sulle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, in forma breve, nonché sulla stampa; tali spazi sono offerti riconoscendo a tutti i richiedenti parità di trattamento e le migliori condizioni praticate ad alcuno di essi. Si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7.

6. Nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della applicazione delle condizioni di miglior favore a tutti i richiedenti e nell'ambito dei tetti di spesa di cui agli articoli 7 e 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il periodo di cui al comma 2 del presente articolo, è consentita la propaganda elettorale, anche a pagamento, nelle emittenti locali e sulla stampa dei candidati e delle formazioni, partiti e movimenti politici.

7. Nelle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, gli spazi di propaganda a pagamento e di pubblicità non possono mai essere superiori alla metà degli spazi di propaganda gratuita.

8. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste, la loro disponibilità a concedere spazi di propaganda gratuita e a pagamento. Le modalità della comunicazione e i criteri dell'offerta sono determinati ai sensi dell'articolo 4.

9. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della te-

stata edita e della programmazione, precisando altresì se si tratta di propaganda gratuita o a pagamento.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti:

- a) spazi autogestiti dai partiti;
- b) rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento

dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo ad essa assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità

elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.

7. Le emittenti radiotelesive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i referendum, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Romani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Pubblicità politica con il mezzo radiotelesivo in campagna elettorale).

1. Ai fini della presente legge per pubblicità elettorale si intende ogni forma di comunicazione politica attraverso messaggi pubblicitari trasmessi all'interno di autonomi spazi della programmazione radiotelesiva durante le campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni referendum.

2. La pubblicità elettorale è trasmessa in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari con l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

3. È vietata la pubblicità elettorale contenente prospettazioni informative false,

scene e slogan denigratori, o che usi tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori ovvero un'immagine lesiva dei diritti della persona.

4. Per le competizioni elettorali la pubblicità è consentita dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno prima della data fissata per il voto. Per i referendum la pubblicità è consentita dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che indice il referendum fino a tutto il penultimo giorno.

5. Gli spazi destinati alla pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo sono offerti gratuitamente a condizione di parità di trattamento secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. Nelle emittenti commerciali, nazionali e locali, i messaggi pubblicitari sono liberi nell'ambito di un limite di spesa definito dai commi 7, 8 e 9, le tariffe per la pubblicità elettorale su tali emittenti sono stabilite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Per l'elezione alla Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la spesa destinata al pagamento dei messaggi pubblicitari elettorali sulle emittenti radiotelevisive private non può superare il 50 per cento del limite di spesa previsto per la campagna elettorale.

8. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo e dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei partiti o dei movimenti politici non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali nelle quali sono presenti con liste e candidati. La spesa destinata alla pubblicità elettorale di singoli candidati non può superare la

quota fissa di 40 milioni di lire e la quota ulteriore pari a lire 5 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale.

9. Per i referendum la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei comitati promotori e dei sostenitori delle opposte indicazioni di voto non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Follini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private e su quotidiani e periodici è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentacinquesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

4. 30. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private e su quotidiani e periodici è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità

elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

4. 29. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Criteri per l'offerta e la diffusione della propaganda e della pubblicità).

1. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e la stampa, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, disciplinano e portano a conoscenza del pubblico sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva i criteri di offerta di spazi di propaganda e pubblicità, di raccolta delle richieste, con cadenza non superiore alla settimana, anche tramite le concessionarie di pubblicità, di trasmissione e di pubblicazione della pubblicità e della propaganda, con particolare riferimento alla applicazione a tutti i richiedenti delle condizioni di miglior favore attribuite ad alcuno di essi, alle fasce orarie degli *spot*, alla collocazione della propaganda e dei messaggi pubblicitari.

4. 229. Calderisi, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi e l'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2 ».

4. 208. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei programmi di informazione devono essere osservati i criteri della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità.

4. 16. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La propaganda elettorale e l'informazione politica devono rispettare i canoni della correttezza, dell'obiettività, della completezza e della lealtà, sia in relazione ai contenuti, sia in relazione alle modalità, evitando le ambiguità degli accostamenti accattivanti o delle tendenziose supposizioni e ogni altra forma di comunicazione surrettizia e deformante anche per l'omissione di particolari o di circostanze rilevanti per l'esatta rappresentazione dei fatti.

4. 44. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

4. 43. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

4. 42. Gazzilli, Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei quindici giorni che precedono la data delle votazioni la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: interviste, tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, confronti o presentazione in contraddittorio di candidati o di programmi politici.

4. 46. Garra.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei trenta giorni che precedono la data delle votazioni la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: interviste, tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, confronti o presentazione in contraddittorio di candidati o di programmi politici.

4. 7. Garra.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.

* **4. 17.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.

* **4. 210.** Selva, Armaroli, Menia, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni la propaganda elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private deve svolgersi con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un equilibrato confronto tra candidati appartenenti a liste e a schieramenti diversi.

* **4. 15.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni la propaganda elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private deve svolgersi con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un equilibrato confronto tra candidati appartenenti a liste e a schieramenti diversi.

* **4. 35.** Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la comunicazione politica e la propaganda elettorale sono effettuate, con parità di accesso e di condizioni, sui quotidiani, sui periodici e nelle reti radiotelevisive pubbliche e private a diffusione nazionale e locale, nelle seguenti forme: articoli, interviste, discorsi, tribune politiche, dibattiti, confronti, tavole rotonde, conferenze, presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, contraddittori, fili diretti e relativi annunci.

4. 37. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, i messaggi, la presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici ed i confronti sono regolati dal presente articolo.

4. 209. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva assume le forme dell'informazione, della propaganda e della pubblicità elettorali.

4. 246. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, premettere il seguente periodo:

Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle

formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

4. 34. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali con le seguenti: Dal quindicesimo giorno antecedente le votazioni.

4. 231. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali con le seguenti: Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.

4. 46. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali con le seguenti: Dal termine di presentazione delle candidature.

4. 230. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole: la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: costituiscono forme di comunicazione politica.

4. 232. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, sostituire la parola: comunicazione con la seguente: informazione.

4. 47. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere la parola: radiotelevisiva.

4. 38. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: radiotelevisiva con le parole: nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

4. 39. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole da: si svolge fino alla fine del comma con le seguenti: può svolgersi con ampia libertà di forma.

4. 14. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: si svolge nei seguenti modi.

4. 257. Colucci, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: si attua nelle seguenti forme.

4. 251. Alboni, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: ha le seguenti forme.

4. 252. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: si esplica nelle seguenti forme.

4. 253. Carlesi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: avviene nelle seguenti forme.

4. 254. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: deve assumere le seguenti forme.

4. 255. Cola, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: assume le seguenti forme.

4. 256. Colosimo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: deve avvenire nelle seguenti forme.

4. 258. Contento, Armaroli.

Al comma 1, dopo la parola: forme: aggiungere le seguenti: articoli, interviste, discorsi.

4. 41. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo la parola: forme: aggiungere le seguenti: articoli, interviste.

4. 40. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo la parola: presentazione aggiungere la seguente: anche.

4. 48. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: in contraddittorio.

4. 49. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: , confronti con le seguenti: interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

4. 228. Paissan, Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, sostituire la parola: confronti con le seguenti: interviste, conferenze stampa, confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico.

4. 45. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: interviste, fili diretti, tribune stampa, faccia a faccia.

4. 233. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , interviste.

* **4. 234.** Calderisi, Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , interviste.

* **4. 50.** Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e messaggi politici autogestiti in base alla disciplina di cui all'articolo 3.

4. 211. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai telegiornali ed ai notiziari di informazione sull'attualità politica.

4. 51. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'informazione elettorale sulla stampa e sui mezzi radiotelevisivi deve essere completa, obiettiva ed imparziale e deve garantire, in particolare nei notiziari e nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 3, la parità di accesso e di trattamento a tutti i soggetti politici in competizione. Con la propaganda e la pubblicità elettorali, secondo le disposizioni della presente legge, ciascun soggetto politico presenta i propri candidati e programmi. La propaganda e la pubblicità elettorali non possono essere denigratorie degli altri soggetti politici, ingannevoli e palesemente false ».

4. 245. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

2. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.

4. 52. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale di cui al comma 1 sono così suddivisi:

a) per il 75 per cento degli spazi disponibili, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate;

b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti ed movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali. Tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

3. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi

di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, i partiti ed i movimenti politici.

4. 140. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono con apposita deliberazione, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum, le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, i partiti ed i movimenti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni televisive.

4. 143. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono con apposita deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, partiti ed i movimenti politici.

4. 142. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, i partiti ed i movimenti politici.

4. 141. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo il principio della pari opportunità tra i competitori.

4. 226. Paissan, Boato, Pecoraro Scanio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 103. Santori, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 102. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 101. Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 100. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non

rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 99. Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 98. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 97. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli

spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».

4. 96. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 95. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque

riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 94. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento ».

4. 93. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 92. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi

espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 91. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 90. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 89. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 88. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 87. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate

per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 86. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 85. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento ».

4. 84. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 83. Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento ».

4. 82. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate

per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 76. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 75. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 74. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 73. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 72. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito

nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento e' comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 71. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 70. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una

quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 118. Misuraca, Urbani, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 114. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 113. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le

regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 112. Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 111. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in

Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 110. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 109. Stagno D'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 108. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-

vizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 107. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 106. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra

tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 105. Scajola, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 104. Saponara, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 69. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 59. Mancuso, Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 58. Mammola, Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente

elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.

4. 57. Maiolo, Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.

4. 56. Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.

4. 55. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni.

4. 77. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nei limiti delle proprie competenze, adottano le disposizioni alle quali gli editori di quotidiani e periodici, la concessionaria pubblica e gli altri titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale, nonché tutti gli altri soggetti che esercitano attività di diffusione radiotelevisiva devono attenersi nello svolgimento di attività di informazione politica, definendo i criteri e le modalità mediante i quali devono essere accordate analoghe possibilità di accesso ai mezzi di informazione alle diverse coalizioni ed alle singole formazioni politiche.

4. 53. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.

4. 54. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano *con la seguente:* regola.

4. 1. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: , previa consultazione tra loro.

4. 213. Selva, Armaroli, Ascierio, Anedda, Nania, Landolfi.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: e ciascuna nell'ambito della propria competenza.

4. 259. Armani, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: nell'ambito *con le seguenti:* nei limiti.

4. 153. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* stabiliscono, con proprie deliberazioni da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum, la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale o referendaria tra i diversi soggetti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

4. 146. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* adottano deliberazioni finalizzate a stabilire la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale o referendaria tra i diversi soggetti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

4. 147. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* adottano, nel rispetto degli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, deliberazioni finalizzate a stabilire la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale o referendaria tra i diversi soggetti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

4. 148. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* indicano i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra i diversi soggetti politici nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2.

4. 149. de Ghislanzoni Cardoli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* indicano i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2, in modo tale da assicurare l'effettiva parità di trattamento tra i diversi soggetti politici e la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. 150. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* definiscono con proprie deliberazioni i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e

periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2, in modo tale da assicurare l'effettiva parità di trattamento tra i diversi soggetti politici.

4. 151. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi *fino alla fine del comma con le seguenti:* definiscono con proprie deliberazioni i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2, in modo tale da assicurare che tutti i soggetti politici che partecipano alle competizioni elettorali o referendarie possano avere spazi adeguati per l'illustrazione delle proprie posizioni ed opinioni politiche ed identiche condizioni per l'accesso ai mezzi di informazione.

4. 152. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* definiscono, con deliberazioni da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum, la ripartizione degli spazi.

4. 144. Conte, Romani, Vito, Frattini, Cosentino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* stabiliscono il riparto degli spazi.

4. 260. Berselli, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* organizzano il riparto degli spazi.

4. 261. Bocchino, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* prevedono il riparto degli spazi.

4. 262. Bono, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* devono stabilire il riparto degli spazi.

4. 263. Buontempo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* provvedono a fissare la ripartizione degli spazi.

4. 264. Morselli, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* devono fissare la ripartizione degli spazi.

4. 265. Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* fissano la ripartizione degli spazi.

4. 266. Napoli, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* provvedono alla spartizione degli spazi.

4. 267. Neri, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* devono spartire gli spazi.

4. 268. Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* spartiscono gli spazi.

4. 269. Carlo Pace, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* devono provvedere alla assegnazione degli spazi.

4. 270. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* devono provvedere alla distribuzione degli spazi.

4. 271. Pagliuzzi, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* provvedono alla assegnazione degli spazi.

4. 272. Pampo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* provvedono alla distribuzione degli spazi.

4. 273. Paolone, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* possono dividere gli spazi.

4. 274. Pezzoni, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono dividere gli spazi.

4. 275. Rallo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: dividono gli spazi.

4. 276. Pezzoni, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: possono distribuire gli spazi.

4. 277. Proietti, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono distribuire gli spazi.

4. 278. Rasi, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: distribuiscono gli spazi.

4. 279. Riccio, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: possono attribuire gli spazi.

4. 280. Rizzo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono attribuire gli spazi.

4. 281. Savarese, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: attribuiscono gli spazi.

4. 282. Simeone, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: possono assegnare gli spazi.

4. 283. Sospiri, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono assegnare gli spazi.

4. 284. Tatarella, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono a stabilire il riparto degli spazi.

4. 285. Cardiello, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono a regolare il riparto degli spazi.

4. 286. Alemanno, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono organizzare il riparto degli spazi.

4. 287. Aloï, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono regolare il riparto degli spazi.

4. 288. Amoruso, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: assegnano gli spazi.

4. 289. Tosolini, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* provvedono a ripartire gli spazi.

4. 290. Trantino, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* provvedono alla ripartizione degli spazi.

4. 291. Tremaglia, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* possono ripartire gli spazi.

4. 292. Tringali, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* devono ripartire gli spazi.

4. 293. Zaccheo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* ripartiscono gli spazi.

4. 294. Zacchera, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi *con le seguenti:* provvedono ad organizzare il riparto degli spazi.

4. 295. Fini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole da: tra i soggetti politici *fino alla fine del comma con le seguenti:* assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni

nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

4. 78. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: tra i soggetti politici *fino alla fine del comma con le seguenti:* in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste dai partiti presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano.

4. 79. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: tra i soggetti politici *fino alla fine del comma con le seguenti:* ripartendoli tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà del novanta per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare tra le liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno di rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

4. 80. Michellini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: i soggetti politici *con le seguenti:* le coalizioni politiche contrapposte.

4. 212. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: intercorrente tra *con le seguenti:* che divide.

4. 296. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: intercorrente tra *con le seguenti:* che passa.

4. 297. Messa, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: intercorrente tra *con le seguenti:* che intercorre.

4. 298. Mitolo, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: data di presentazione, *aggiungere le seguenti:* delle candidature nei collegi uninominali o.

4. 235. Calderisi, Taradash.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 500
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti *con le seguenti:* devono essere suddivisi.

0. 4. 500. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti *con le seguenti:* vengono suddivisi.

0. 4. 500. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire la parola: sono ripartiti *con la seguente:* sono suddivisi.

0. 4. 500. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti *con le seguenti:* devono essere assegnati.

0. 4. 500. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono assegnati.

0. 4. 500. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono assegnati.

0. 4. 500. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono ripartiti.

0. 4. 500. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere ripartiti.

0. 4. 500. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono distribuiti.

0. 4. 500. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono distribuiti.

0. 4. 500. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere distribuiti.

0. 4. 500. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), dopo le parole: sono ripartiti inserire la seguente: proporzionalmente.

0. 4. 500. 19. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: che devono essere rinnovate.

0. 4. 500. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: uscenti.

0. 4. 500. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: soggetti al rinnovamento.

0. 4. 500. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), dopo le parole: soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare inserire le seguenti: osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici in queste rappresentati.

0. 4. 500. 20. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: nonché tra quelli in esse non rappresentate purché presenti nel Parlamento Europeo o in uno dei due rami del Parlamento con le seguenti: osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici rappresentati nelle Assemblee da rinnovare.

0. 4. 500. 24. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: rappresentati purché presenti con le seguenti: presenti purché rappresentati.

0. 4. 500. 25. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: intercorrente con le seguenti: che intercorre.

0. 4. 500. 26. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: intercorrente con le seguenti: che passa.

0. 4. 500. 27. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: intercorrente con le seguenti: che trascorre.

0. 4. 500. 28. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere suddivisi.

0. 4. 500. 29. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono suddivisi.

0. 4. 500. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono suddivisi.

0. 4. 500. 31. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere assegnati.

0. 4. 500. 32. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono assegnati.

0. 4. 500. 33. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono assegnati.

0. 4. 500. 34. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono ripartiti.

0. 4. 500. 35. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere ripartiti.

0. 4. 500. 36. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono distribuiti.

0. 4. 500. 37. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono distribuiti.

0. 4. 500. 38. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere distribuiti.

0. 4. 500. 39. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: della pari opportunità con le seguenti: dell'equilibrio.

0. 4. 500. 40. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: interessino con le seguenti: riguardano.

0. 4. 500. 41. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: un quarto con le seguenti: la metà.

*** 0. 4. 500. 42.** Vito, Romani, Fratta Pasini.

All'emendamento 4. 500, lettera b), sostituire le parole: un quarto con le seguenti: la metà.

*** 0. 4. 500. 54.** Calderisi.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: chiamati con la seguente: interessati.

0. 4. 500. 44. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), dopo le parole: chiamati alla consultazione inserire le seguenti: osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici rappresentati nelle Assemblee da rinnovare.

0. 4. 500. 43. Vito, Romani, Fratta Pasini.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), dopo le parole: chiamati alla consultazione, inserire le seguenti: riservando comunque alle coalizioni non meno di tre quarti del tempo complessivo e.

0. 4. 500. 45. Selva, Follini, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 4. 500, lettera b), dopo le parole: alla consultazione, aggiungere le seguenti: riservando alla competizione per il governo delle istituzioni e degli enti per i quali si svolgono le elezioni non meno dei tre quarti del tempo complessivo.

0. 4. 500. 55. Calderisi

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: presenti nelle assemblee con le seguenti: rappresentate nelle assemblee.

0. 4. 500. 46. Selva, Armaroli, Anedda..

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da rinnovare con la seguente: uscenti.

0. 4. 500. 47. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: che devono essere rinnovate.

0. 4. 500. 48. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: per cui si procede alle elezioni.

0. 4. 500. 49. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: soggette a rinnovamento.

0. 4. 500. 50. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto con la seguente: considerato.

0. 4. 500. 51. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da applicare con le seguenti: che si applica.

0. 4. 500. 52. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da applicare con le seguenti: da applicarsi.

0. 4. 500. 53. Selva, Armaroli, Anedda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: delle liste fino alla fine della lettera b) con le seguenti: delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare,

nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento.

4. 500. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si deve tener conto della.

4. 299. Malgieri, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si deve guardare alla.

4. 300. Mantovano, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si deve fare riferimento alla.

4. 301. Marengo, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si deve osservare la.

4. 302. Marino, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si tiene conto della.

4. 303. Martinat, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si guarda alla.

4. 304. Martini, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si fa riferimento alla.

4. 305. Matteoli, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la proporzione esistente tra i soggetti politici con le seguenti: parità di trattamento tra tutti i soggetti politici presenti.

4. 22. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i soggetti politici con le seguenti: gli schieramenti contrapposti di maggioranza e di opposizione.

4. 214. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che divide.

4. 306. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che passa.

4. 307. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che intercorre.

4. 308. Losurdo, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: vengono spartiti tra.

4. 309. Fei, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: vengono attribuiti tra.

4. 310. Fino, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: devono essere concessi ai.

4. 311. Fiori, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: vengono concessi ai.

4. 312. Foti, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: sono concessi ai.

4. 313. Franz, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: devono essere spartiti tra.

4. 314. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: sono spartiti tra.

4. 315. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: devono essere attribuiti ai.

4. 316. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: sono attribuiti ai.

4. 317. Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: devono essere assegnati ai.

4. 318. Gnaga, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: sono assegnati ai.

4. 319. Gramazio, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: devono essere ripartiti tra.

4. 320. Landi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: vengono ripartiti tra.

4. 321. La Russa, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: i soggetti politici con le seguenti: le coalizioni.

4. 215. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in non meno del 25 per cento con le parole: in almeno quattro quinti.

4. 157. Divella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in non meno del 25 per cento con le parole: in almeno tre quarti.

4. 158. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in non meno del 25 per cento con le parole: in almeno due terzi.

4. 159. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in non meno del 25 per cento con le parole: in più della metà.

4. 161. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini, Frau.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 75 per cento.

4. 236. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le parole: 65 per cento.

4. 154. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le parole: 60 per cento.

4. 155. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le parole: 50 per cento.

4. 156. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: collegi o circoscrizioni con le seguenti: collegi uninominali per le elezioni della Camera e del Senato o circoscrizioni per le altre elezioni.

4. 237. Calderisi, Taradash.

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: fatta salva l'eventuale presenza di minoranze linguistiche.

4. 322. Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: tenendo conto del sistema elettorale da applicare.

4. 24. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: È fatta comunque salva una quota eguale per con le parole: Sono in ogni caso riservati appositi spazi a.

4. 162. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: comunque.

4. 323. Cuscunà.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: uguale per tutti i soggetti politici con le seguenti: per i soggetti politici estranei alle coalizioni.

4. 216. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in almeno un terzo dei collegi e delle circoscrizioni.

4. 163. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che divide.

4. 324. Colosimo, Armaroli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che passa.

4. 325. Colucci, Armaroli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che intercorre.

4. 326. Conti, Armaroli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i con le parole: sono riservati spazi e tempi analoghi ai candidati ammessi nonché alle coalizioni ed agli schieramenti politici che li sostengono.

4. 164. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i con le parole: sono riservati spazi e tempi uguali ai candidati ammessi nonché alle coalizioni ed agli schieramenti politici che li sostengono.

4. 327. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: per il referendum con le parole: nelle campagne riguardanti consultazioni referendarie.

4. 166. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: per il referendum con le seguenti: per la consultazione referendaria.

4. 23. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono distribuiti.

4. 328. Cardiello, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono distribuiti.

4. 329. Carlesi, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono divisi.

4. 330. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono ripartiti.

4. 331. Cola, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono divisi.

4. 332. Butti, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono spartiti.

4. 333. Alboni, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono attribuiti.

4. 334. Alemanno, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere concessi.

4. 335. Aloï, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono concessi.

4. 336. Amoruso, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono concessi.

4. 337. Armani, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere spartiti.

4. 338. Ascierto, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono spartiti.

4. 339. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere attribuiti.

4. 340. Berselli, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono attribuiti.

4. 341. Bocchino, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere assegnati.

4. 342. Bono, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono assegnati.

4. 343. Buontempo, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere ripartiti.

4. 344. Butti, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e i contrari al quesito referendario con le seguenti: , i contrari al quesito referendario e i sostenitori dell'astensione dal voto.

4. 2. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Comitato promotore deve essere riservato uno spazio non inferiore al 50 per cento di quello riservato ai favorevoli al quesito referendario.

4. 238. Calderisi, Taradash.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Durante il periodo di cui al comma 1, è altresì consentita la trasmissione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 3.

4. 217. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà del 90 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno

quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

4. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 3 e 4.

6. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad

altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

7. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 3.

4. 176. Masiero, Romani, Vito, Frattini, Massida.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dal comma 2 del presente articolo.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelesivo e sulle emittenti radiotelesive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ri-

partiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. 167. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale, nel rispetto delle regole previste dalla presente legge e stabilite dall'Autorità..

4. 221. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

4. 169. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive e su quotidiani e periodici è libera.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche e servizi di informazione elettorale.

4. 168. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non

possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

4. 172. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

4. 171. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti

radiotelevisive, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. 170. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. 173. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

4. 174. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 3.

4. 8. Garra.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 501
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4. 501 della Commissione, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

0. 4. 501. 85. Vito, Romani, Martusciello.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive possono diffondere messaggi di propaganda elettorale a pagamento, purché offrano i relativi spazi in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici.

0. 4. 501. 2. Vito, Romani, Valducci.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive possono diffondere messaggi di propaganda elettorale a pagamento, purché

offrano i relativi spazi in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici, sulla base delle deliberazioni adottate dall'Autorità e dalla Commissione, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.

0. 4. 501. 3. Vito, Romani, Viale.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alea, sostituire la parola: presentazione con la seguente: diffusione.

0. 4. 501. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alea, sostituire la parola: presentazione con la seguente: conoscenza.

0. 4. 501. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alea, sostituire la parola: presentazione con la seguente: propaganda.

0. 4. 501. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alea, sostituire le parole: possono trasmettere con le seguenti: hanno facoltà di mandare in onda.

0. 4. 501. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alea, sostituire le parole: possono trasmettere con le seguenti: hanno facoltà di trasmettere.

0. 4. 501. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alea, sostituire le parole: possono trasmettere con le seguenti: possono mandare in onda.

0. 4. 501. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: fissate.

0. 4. 501. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: precisate.

0. 4. 501. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: sancite.

0. 4. 501. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: dettate.

0. 4. 501. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: individuate.

0. 4. 501. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: elencate.

0. 4. 501. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: segnalate.

0. 4. 501. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: definite.

0. 4. 501. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: deliberate.

0. 4. 501. 19. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state definite.

0. 4. 501. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state deliberate.

0. 4. 501. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state sancite.

0. 4. 501. 24. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state dettate.

0. 4. 501. 25. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state individuate.

0. 4. 501. 26. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state elencate.

0. 4. 501. 27. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state segnalate.

0. 4. 501. 28. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state stabilite.

0. 4. 501. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere suddivisi.

0. 4. 501. 29. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere assegnati.

0. 4. 501. 32. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere ripartiti.

0. 4. 501. 36. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere distribuiti.

0. 4. 501. 39. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono suddivisi.

0. 4. 501. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono assegnati.

0. 4. 501. 33. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono ripartiti.

0. 4. 501. 35. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono distribuiti.

0. 4. 501. 38. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono suddivisi.

0. 4. 501. 31. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono assegnati.

0. 4. 501. 34. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono distribuiti.

0. 4. 501. 37. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole da: tra i diversi soggetti politici fino alla fine del comma con le seguenti: a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie, fra le coalizioni, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici non

facenti parte delle coalizioni e rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute e presenti nelle assemblee da rinnovare, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

0. 4. 501. 40. Selva, Armaroli, Anedda., Nania, Landolfi.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), dopo le parole da: tra i diversi soggetti politici aggiungere le seguenti: osservando la proporzione esistente fra i soggetti politici rappresentati nelle Assemblee da rinnovare.

0. 4. 501. 41. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: vengono coordinati.

0. 4. 501. 44. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: vengono disposti.

0. 4. 501. 46. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: vengono organizzati.

0. 4. 501. 42. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: sono coordinati.

0. 4. 501. 43. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: sono disposti.

0. 4. 501. 45. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire la parola: trasmessi con le seguenti: mandati in onda.

0. 4. 501. 47. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), dopo le parole: sono trasmessi gratuitamente aggiungere le seguenti: dalla concessionaria pubblica.

0. 4. 501. 48. Selva, Armaroli, Anedda., Nania, Landolfi.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, sopprimere la lettera c).

0. 4. 501. 49. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire le parole: non possono interrompere con le seguenti: non devono impedire.

0. 4. 501. 52. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire le parole: non possono interrompere con le seguenti: non devono sospendere.

0. 4. 501. 53. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire le parole: non possono con le seguenti: non devono.

0. 4. 501. 54. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire la parola: interrompere con la seguente: impedire.

0. 4. 501. 50. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire la parola: interrompere con la seguente: sospendere.

0. 4. 501. 51. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono trasmessi.

0. 4. 501. 55. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire la parola: appositi con la seguente: adeguati.

0. 4. 501. 56. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.

0. 4. 501. 1. Calderisi.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non devono essere inseriti nel calcolo dei.

0. 4. 501. 57. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: non sono computati con le seguenti: non devono essere computati.

0. 4. 501. 59. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: non sono computati con le seguenti: non devono essere compresi nel calcolo dei.

0. 4. 501. 60. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: computati nel calcolo dei con le seguenti: inseriti nel calcolo dei.

0. 4. 501. 58. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: computati nel calcolo dei con le seguenti: compresi nel calcolo dei.

0. 4. 501. 61. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: deliberati.

0. 4. 501. 62. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: definiti.

0. 4. 501. 63. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: sanciti.

0. 4. 501. 64. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: individuati.

0. 4. 501. 65. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: stabiliti.

0. 4. 501. 66. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: deliberati.

0. 4. 501. 62. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: dettati.

0. 4. 501. 67. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: statuiti.

0. 4. 501. 68. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: precisati.

0. 4. 501. 69. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: fissati.

0. 4. 501. 70. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, sopprimere la lettera e).

0. 4. 501. 71. Vito, Roamni, Frattini.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera e), sostituire la parola: trasmesso con le seguenti: mandato in onda.

0. 4. 501. 72. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: ciascun con la seguente: ogni.

0. 4. 501. 73. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, sopprimere la lettera f).

0. 4. 501. 74. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con la seguente: trasmettere.

0. 4. 501. 75. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con le seguenti: mandare in onda.

0. 4. 501. 76. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con le seguenti: usufruire di.

0. 4. 501. 77. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con le seguenti: disporre di.

0. 4. 501. 78. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con le seguenti: avere a disposizione.

0. 4. 501. 79. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, sopprimere la lettera g).

0. 4. 501. 80. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera g), sostituire la parola: reca con le seguenti: deve recare.

0. 4. 501. 81. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3-bis, sostituire la parola: trasmissione con le seguenti: messa in onda.

0. 4. 501. 82. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

3-bis. Gli spazi eventualmente riservati alla propaganda dalle emittenti private devono essere gestiti sulla base di un codice di autoregolamentazione ispirato a criteri di imparzialità e di parità di trattamento. Il codice deve essere comunicato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed adeguatamente e tempestivamente pubblicato. All'interno della programmazione gli spazi di propaganda devono essere riconoscibili come tali ed avere collocazioni autonome.

0. 4. 501. 83. Vito, Romani, Biondi.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3-bis, sopprimere le parole: che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

0. 4. 501. 84. Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a una massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione « messaggio autogestito » e l'indicazione del soggetto committente.

3-bis. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere il primo periodo;

al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la parola: televisive aggiungere le seguenti: nazionali e.

4. 501. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive possono diffondere messaggi di propaganda elettorale a pagamento, purché offrano i relativi spazi in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici, sulla base delle deliberazioni adottate dall'Autorità e dalla Commissione, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.

4. 120. Viale Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive possono diffondere messaggi di propaganda elettorale a pagamento, purché offrano i relativi spazi in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici.

4. 119. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 2, 4 e 6. Alle emittenti locali che trasmettono i predetti messaggi è riconosciuto un compenso, in relazione agli spazi utilizzati dai movimenti o partiti politici. L'utilizzazione di tali spazi deve essere congiuntamente attestata dalla emittente e dal corrispondente movimento o partito politico. Per l'erogazione delle somme spettanti alle emittenti locali è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, che per l'anno 2000 è stabilito nella misura di lire 20 miliardi. L'Autorità, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento con il quale definisce i criteri di collocazione e di rotazione degli spazi e di riparto delle somme stanziare tra i movimenti o i partiti politici, in modo da garantire la parità di condizioni tra le forze politiche, nonché l'ammontare e la distribuzione del compenso spettante a ciascuna emittente, sulla base della dimensione provinciale, pluriprovinciale, regionale o pluriregionale dell'emittente stessa.

4. 347. Nardini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: locali.

Conseguentemente:

al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: locali.

al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La disciplina di cui ai commi 3 e 4 si applica anche per i referendum.

4. 250. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: locali.

Conseguentemente:

al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: locali.

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La disciplina di cui ai commi 3 e 4 si applica anche per i referendum.

4. 222. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: locali.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: locali.

4. 227. Crema.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: locali.

4. 239. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: messaggi secondo la disciplina con le seguenti: i messaggi di propaganda politica.

4. 121. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà del 90 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione o che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento di collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti in-

teressati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.

4. 122. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: in condizioni di parità fino alla fine del comma con le seguenti: gratuitamente dalla concessionaria pubblica e ripartiti con le modalità di cui al precedente comma 2. Nelle emittenti commerciali, i messaggi sono liberi nell'ambito di un limite di spesa definito nel successivo comma 3-bis. Le tariffe sono stabilite con le stesse modalità previste dall'articolo 3, comma 6. I messaggi e i programmi di comunicazione politica ai sensi del comma 1 sono trasmessi in appositi contenitori.

4. 13. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: decorso il termine per la presentazione delle candidature,

4. 123. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ai candidati.

4. 218. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

***4. 219.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 4. 124.** Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli spazi per i messaggi e a quelli per la comunicazione politica sono

dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della programmazione con la denominazione, rispettivamente di « messaggi elettorali » e di « comunicazione politica », precisando altresì se si tratta di spazi gratuiti o a pagamento.

4. 240. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la parola: propaganda.

4. 125. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: ai sensi del con le parole: previsti dal.

4. 126. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: in appositi contenitori.

4. 127. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: cinquanta.

4. 128. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: quaranta.

4. 129. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: trenta.

4. 130. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: venti.

4. 131. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: sei.

4. 241. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i referendum gli spazi sono offerti in condizioni di parità tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

4. 220. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli spazi eventualmente riservati alla propaganda dalle emittenti private devono essere gestiti sulla base di un codice di autoregolamentazione ispirato a criteri di imparzialità e di parità di trattamento. Il codice deve essere comunicato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e adeguatamente e tempestivamente pubblicato. All'interno della programmazione gli spazi di propaganda devono essere riconoscibili come tali ed avere collocazioni autonome.

4. 132. Biondi, Romani, Vito, Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 502
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno deciso.

0. 4. 502. 1. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno accettato.

0. 4. 502. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con la seguente: acconsentono.

0. 4. 502. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con la seguente: decidono.

0. 4. 502. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno acconsentito.

0. 4. 502. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: trasmettere con le seguenti: mandare in onda.

0. 4. 502. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: a titolo gratuito con la seguente: gratuitamente.

0. 4. 502. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: è riconosciuto con le seguenti: viene riconosciuto.

0. 4. 502. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: è riconosciuto con le seguenti: deve essere riconosciuto.

0. 4. 502. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 15 gennaio.

0. 4. 502. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 16 gennaio.

0. 4. 502. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 17 gennaio.

0. 4. 502. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 18 gennaio.

0. 4. 502. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 19 gennaio.

0. 4. 502. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 20 gennaio.

0. 4. 502. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 21 gennaio.

0. 4. 502. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 22 gennaio.

0. 4. 502. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 23 gennaio.

0. 4. 502. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 24 gennaio.

0. 4. 502. 19. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 25 gennaio.

0. 4. 502. 20. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 26 gennaio.

0. 4. 502. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 27 gennaio.

0. 4. 502. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 28 gennaio.

0. 4. 502. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 29 gennaio.

0. 4. 502. 24. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 30 gennaio.

0. 4. 502. 25. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: è riservato con le seguenti: viene riservato.

0. 4. 502. 26. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: è stabilito.

0. 4. 502. 27. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: è individuato.

0. 4. 502. 28. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: è fissato.

0. 4. 502. 29. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: è statuito.

0. 4. 502. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: viene stabilito.

0. 4. 502. 31. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: viene individuato.

0. 4. 502. 32. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: viene fissato.

0. 4. 502. 33. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: viene statuito.

0. 4. 502. 34. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 40.000.

0. 4. 502. 35. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 39.000.

0. 4. 502. 36. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 38.000.

0. 4. 502. 37. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 37.000.

0. 4. 502. 38. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 36.000.

0. 4. 502. 39. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 35.000.

0. 4. 502. 40. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 34.000.

0. 4. 502. 41. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 33.000.

0. 4. 502. 42. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 32.000.

0. 4. 502. 43. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 31.000.

0. 4. 502. 44. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 30.000.

0. 4. 502. 45. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 29.000.

0. 4. 502. 46. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 28.000.

0. 4. 502. 47. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 27.000.

0. 4. 502. 48. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 26.000.

0. 4. 502. 49. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 25.000.

0. 4. 502. 50. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 24.000.

0. 4. 502. 51. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 23.000.

0. 4. 502. 52. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 22.000.

0. 4. 502. 53. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 21.000.

0. 4. 502. 54. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 20.000.

0. 4. 502. 55. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 19.000.

0. 4. 502. 56. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 18.000.

0. 4. 502. 57. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 17.000.

0. 4. 502. 58. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 16.000.

0. 4. 502. 59. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 15.000.

0. 4. 502. 60. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 14.000.

0. 4. 502. 61. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 10.000.

0. 4. 502. 62. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 13.000.

0. 4. 502. 63. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 11.000.

0. 4. 502. 64. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 100.000.

0. 4. 502. 65. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 95.000.

0. 4. 502. 66. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 90.000.

0. 4. 502. 67. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 85.000.

0. 4. 502. 68. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 80.000.

0. 4. 502. 69. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 75.000.

0. 4. 502. 70. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 70.000.

0. 4. 502. 71. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 65.000.

0. 4. 502. 72. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 60.000.

0. 4. 502. 73. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 55.000.

0. 4. 502. 74. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 50.000.

0. 4. 502. 75. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 45.000.

0. 4. 502. 76. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quarto periodo, sostituire la parola: ripartita con la parola: divisa.

0. 4. 502. 77. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quarto periodo, sostituire la parola: ripartita con la seguente: distribuita.

0. 4. 502. 78. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: è erogato con le parole: viene erogato.

0. 4. 502. 79. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i centottanta giorni successivi.

0. 4. 502. 80. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i trenta giorni successivi.

0. 4. 502. 81. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i centoventi giorni successivi.

***0. 4. 502. 82.** Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i centoventi giorni successivi.

***0. 4. 502. 83.** Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i sessanta giorni successivi.

0. 4. 502. 84. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: utilizzati con la parola: sfruttati.

0. 4. 502. 85. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: congiuntamente con le parole: al contempo.

0. 4. 502. 86. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: nei limiti delle risorse disponibili.

0. 4. 502. 87. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, ultimo periodo, dopo le parole: l'attività istruttoria, inserire le seguenti: e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti.

0. 4. 502. 120 Governo.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: tale organo con le parole: il suddetto organo.

0. 4. 502. 88. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: costituito con la parola: formato.

0. 4. 502. 89. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: costituito con la parola: operativo.

0. 4. 502. 90. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: costituito con la parola: operante.

0. 4. 502. 91. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: costituito con la parola: funzionante.

0. 4. 502. 92. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

0. 4. 502. 121. Governo.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di dieci.

*** 0. 4. 502. 93.** Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di dieci.

*** 0. 4. 502. 115.** Calderisi.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di nove.

0. 4. 502. 94. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di otto.

0. 4. 502. 95. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di sette.

0. 4. 502. 96. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, secondo periodo, sostituire la parola: disporre con la seguente: usufruire.

0. 4. 502. 97. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: di un solo messaggio, con le seguenti: al massimo di una messaggio.

0. 4. 502. 122. Governo.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: stessa emittente con le seguenti: medesima emittente.

0. 4. 502. 98. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: in ciascuna con le seguenti: in ogni.

0. 4. 502. 99. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: stabilisce.

0. 4. 502. 100. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: individua.

0. 4. 502. 101. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: prevede.

0. 4. 502. 102. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: organizza.

0. 4. 502. 103. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: predispone.

0. 4. 502. 104. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole: regola il con le seguenti: provvede al.

0. 4. 502. 105. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, dopo le parole: l'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici aggiungere le seguenti: osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici rappresentati nelle Assemblee da rinnovare.

0. 4. 502. 106. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, ultimo periodo, dopo la parola: trasmissione, inserire le seguenti: e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione.

0. 4. 502. 123. Governo.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole: avvalendosi dei con le seguenti: con la collaborazione dei.

0. 4. 502. 107. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno acconsentito.

0. 4. 502. 108. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno deciso.

0. 4. 502. 109. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno accettato.

0. 4. 502. 110. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con la seguente: acconsentono.

0. 4. 502. 111. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con la seguente: decidono.

0. 4. 502. 112. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire le parole: del comma 3-bis, con le seguenti: dei commi 3-bis e 3-ter.

0. 4. 502. 124. Governo.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire le parole: di due con le seguenti: di quattro.

0. 4. 502. 113. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire le parole: di due con le seguenti: di tre.

0. 4. 502. 114. Selva, Armaroli, Anedda.

Nell'emendamento 4. 502, comma 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

0. 4.502. 125. Governo.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale per l'attività istruttoria del comitato regionale per le comunicazioni o, ove

tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

3-ter. Per le emittenti di cui al precedente comma i contenitori di cui al comma 3, lettera *c*), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre di un solo messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

3-quater. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi del comma *3-bis*, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 5 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere dalla *b*) alla *g*) del comma 3.

4. 502. La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'elezione alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la spesa destinata al pagamento dei messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale sulle emittenti radiotelevisive private non può superare il 50 per cento del limite di spesa previsto per la campagna elettorale.

3-ter. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo e dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, la spesa destinata al pagamento dei messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale dei

partiti o dei movimenti politici non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali nelle quali sono presenti con liste e candidati. La spesa destinata alla pubblicità elettorale di singoli candidati non può superare la quota fissa di 40 milioni di lire e la quota ulteriore pari a lire 5 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale.

3-quater. Per i *referendum* la spesa destinata alla al pagamento dei messaggi radiotelevisivi autogestiti dei comitati promotori e dei sostenitori delle opposte indicazioni di voto non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali.

4. 18. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli spazi di propaganda elettorale e di informazione politica nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private, occupati nel rispetto della presente legge, rientrano nei fini informativi delle singole emittenti motivanti le concessioni assentite e, come tali, soggiacciono ai soli limiti dell'equivalenza dei tempi assegnati e delle collocazioni nei programmi decisi per i raggruppamenti della maggioranza e della opposizione, fatta salva una quota del quindici per cento di spazi ripartiti in misura uguale fra tutte le altre forze politiche che, paritetivamente con i raggruppamenti di maggioranza ed opposizione, beneficiano della riduzione del sessantacinque per cento dei prezzi di listino unificato dalla concessionaria pubblica e delle emittenti private, definito con protocollo d'intesa.

4. 133. Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di

trattamento ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2, e, decorso il termine per la presentazione delle candidature, ai soggetti politici presentatori delle candidature medesime. I messaggi e i programmi di comunicazione politica ai sensi del comma 1 sono trasmessi in appositi contenitori, in misura non superiore a due per ogni giornata di programmazione.

4. 348. Nardini.

Sopprimere il comma 4.

4. 134. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli spazi di propaganda elettorale a pagamento offerti dagli editori di quotidiani e periodici e dalle emittenti radiotelevisive devono recare la denominazione « propaganda elettorale » ed essere chiaramente distinguibili all'interno del quotidiano o periodico o della trasmissione televisiva.

4. 135. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano le modalità attraverso le quali gli spazi di propaganda elettorale a pagamento offerti dagli editori di quotidiani e periodici e dalle emittenti radiotelevisive sono resi effettivamente riconoscibili all'interno del quotidiano o periodico o della trasmissione televisiva mediante i quali sono diffusi.

4. 136. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le comunicazioni politiche delle emittenti radiofoniche e televisive locali non possono interrompere altri programmi

né essere interrotte da altri programmi. Entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature le emittenti radiofoniche televisive locali comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i rispettivi palinsesti.

4. 9. Garra.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: contenitori di cui al con le parole: messaggi previsti dal.

4. 137. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: contenitori con la seguente: messaggi.

4. 223. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la parola: propaganda.

4. 138. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: non possono interrompere altri programmi né essere interrotti da altri programmi.

* **4. 139.** Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: non possono interrompere altri programmi né essere interrotti da altri programmi.

* **4. 224.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: né essere interrotti da altri programmi con le seguenti: di informazione.

4. 244. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **4. 179.** Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

* **4. 242.** Fontan.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4. 178. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: all'Autorità con le seguenti: alla Commissione.

4. 3. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1.

4. 177. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: contenitori con la parola: messaggi.

* **4. 180.** Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: contenitori con la parola: messaggi.

* **4. 345.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4. 181. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: al completamento delle operazioni con le parole: alla conclusione delle campagne elettorali.

4. 182. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: al completamento delle operazioni con le parole: alla data delle votazioni.

4. 183. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: successiva.

4. 184. Unicolini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: medesima.

4. 185. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: Autorità con la seguente: Commissione.

4. 4. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: con almeno cinque giorni di anticipo.

4. 186. Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 5.

4. 187. Maiolo, Romani, Vito, Frattini, Garra.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nei trenta giorni che precedono la data delle elezioni o dei referendum, la

Commissione e l'Autorità vigilano sul rispetto, da parte degli editori di quotidiani e periodici e delle emittenti radiotelevisive, delle disposizioni stabilite con il presente articolo.

4. 188. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole: A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale *con le parole:* Nei trenta giorni che precedono la data delle elezioni.

4. 189. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5 sostituire le parole: A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali *con le parole:* Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.

4. 196. Prestigiacomò, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole: la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi *con le parole:* la diffusione sui mezzi di informazione.

4. 190. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole: , pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, *con la parola:* politica.

4. 197. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sopprimere le parole: comunque denominati.

4. 191. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5 sostituire le parole: è ammessa esclusivamente secondo la disciplina *con le parole:* deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni.

4. 198. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sopprimere la parola: esclusivamente.

4. 192. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: fatte salve le esigenze di informazione e di cronaca concernenti l'attualità politica.

4. 193. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: ferma restando l'esigenza di assicurare una completa ed esaustiva informazione sull'attualità politica, anche con riguardo allo svolgimento delle campagne elettorali.

4. 195. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: ferma restando l'esigenza di assicurare una completa ed esaustiva informazione sull'attualità politica.

4. 194. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 6.

* **4. 199.** Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 6.

* **4. 19.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 503
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4. 503, sopprimere il comma 6.

0. 4. 503. 1. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 503, comma 6, sostituire la parola: diffusione con la parola: trasmissione.

0. 4. 503. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6, sostituire la parola: diffusione con la parola: messa in onda.

0. 4. 503. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, sopprimere il comma 6-bis.

0. 4. 503. 4. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire la parola: consultazione con la parola: concertazione.

0. 4. 503. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: individuano l'ambito.

0. 4. 503. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: provvedono all'individuazione dell'ambito.

0. 4. 503. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: provvedono a stabilire l'ambito.

0. 4. 503. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: decidono l'ambito.

0. 4. 503. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: fissano l'ambito.

0. 4. 503. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: provvedono a fissare l'ambito.

0. 4. 503. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: precisano l'ambito.

0. 4. 503. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: devono precisare l'ambito.

0. 4. 503. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: devono stabilire l'ambito.

0. 4. 503. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: devono decidere l'ambito.

0. 4. 503. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: devono definire l'ambito.

0. 4. 503. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito *con le parole:* devono fissare l'ambito.

0. 4. 503. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della *con le parole:* tenuto anche conto della.

0. 4. 503. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della *con le parole:* considerata anche la.

0. 4. 503. 19. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della *con le parole:* considerando anche la.

0. 4. 503. 20. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della *con le parole:* tenendo conto della.

0. 4. 503. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della *con le parole:* considerando la.

0. 4. 503. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

6-bis. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di

cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale

4. 503. La Commissione.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per i *referendum* la disciplina del comma 4 si applica anche alle emittenti radiofoniche e televisive nazionali.

4. 11. Garra.

Al comma 6, sostituire le parole: i referendum *con le seguenti:* le consultazioni referendarie.

4. 21. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 6, dopo la parola: anche *aggiungere le seguenti:* ai quotidiani, ai periodici ed.

4. 200. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità elettorale contenenti informazioni false o denigratorie.

4. 20. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Informazione e propaganda politica durante le campagne elettorali.

4. 31. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire la rubrica con la seguente: Comunicazione politica e propaganda elettorale nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive durante le campagne elettorali.

4. 33. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Alla rubrica, sopprimere le parole: radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti.

4. 32. Divella, Romani, Vito, Frattini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

(Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete).

1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale, nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2.

ART. 4-ter.

(Riequilibrio del finanziamento pubblico dell'informazione politica).

1. Ciascun partito o movimento politico non può ottenere finanziamenti a carico

dello Stato destinati al partito o al movimento medesimo o a giornali quotidiani e periodici propri organi, ancorché erogati alle imprese editrici, una somma superiore a quanto otterrebbe dalla ripartizione in base alla proporzione dei voti ottenuti alle precedenti elezioni politiche del complesso dei finanziamenti pubblici destinati ai partiti, ai relativi organi di stampa ed ai rimborsi elettorali.

ART. 4-quater.

(Relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento sulle campagne elettorali).

1. L'Autorità presenta, entro novanta giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.

4. 02. Romani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Criteri per l'offerta e la diffusione della propaganda e della pubblicità).

1. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e la stampa, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, disciplinano e portano a conoscenza del pubblico sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva i criteri di offerta di spazi di propaganda e pubblicità, di raccolta delle richieste, con cadenza non superiore alla settimana, anche tramite le concessionarie di pubblicità, di trasmissione e di pubblicazione della pubblicità e della propa-

ganda, con particolare riferimento all'applicazione a tutti i richiedenti delle condizioni di miglior favore attribuite ad alcuno di essi, alle fasce orarie degli *spot*, alla collocazione della propaganda e dei messaggi pubblicitari.

4. 01. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

(A.C. 6483 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi).

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi).

Sopprimerlo.

* **5. 100.** Romani, Garra.

Sopprimerlo.

* **5. 101.** Follini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Regole generali attinenti alla disciplina dell'informazione elettorale. Diritto di rettifica).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità garante », vigila sul rispetto dell'imparzialità, della completezza e della correttezza dell'informazione elettorale e della parità di trattamento dei candidati e delle formazioni politiche da parte dei mezzi di comunicazione di massa durante la campagna elettorale; può indirizzare raccomandazioni alle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e alla stampa quotidiana e periodica al fine di richiamare al rispetto dei principi della presente legge.

2. Per informazione elettorale si intende ogni servizio giornalistico, o di informazione, attinente alla campagna elettorale ed alle formazioni politiche, ai partiti o movimenti politici, nonché ai singoli candidati, diffuso attraverso telegiornali, giornali radio, servizi informativi di rete o di testata, stampa quotidiana e periodica.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto i mezzi di comunicazione di massa devono osservare, nel complesso dei servizi e dei programmi di informazione elettorale, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in particolare distinguendo le informazioni dalle opinioni dei commentatori.

4. Le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di candidati o di esponenti di formazioni, partiti e movimenti politici, ospiti ed eventuale pubblico,

sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di imparzialità, completezza e correttezza dell'informazione. Tali trasmissioni sono ammesse negli ultimi cinque giorni dalla campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti delle formazioni politiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).

5. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto.

6. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e da quelli di cui al comma 4, la presenza di esponenti politici è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di esponenti politici nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

7. Le formazioni politiche, i partiti e movimenti politici, i candidati, qualora si ritengano lesi da informazioni contrarie a verità, hanno diritto di chiedere alle testate giornalistiche, alle reti radiotelevisive pubbliche o alle emittenti radiotelevisive private che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro ventiquattro ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria o collocazione e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione o della pubblicazione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, qualora l'editore o l'emittente non dia corso alla richiesta di rettifica, il soggetto interessato sottopone entro tre giorni la questione all'Autorità garante, che si pronuncia nel termine di due giorni. Se l'Autorità garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità garante stessa, deve essere trasmessa entro

le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. In relazione ai periodici i termini si intendono riferiti alla prima edizione successiva al decorso dei termini stessi.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sopprimere il comma 1.

5. 38. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e nei limiti delle rispettive competenze, vigilano sul rispetto, da parte degli editori di quotidiani e periodici, della concessionaria pubblica e degli altri titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale, nonché di tutti gli altri soggetti che esercitano attività di diffusione radiotelevisiva, dei principi di correttezza, completezza ed imparzialità dell'informazione politica durante le campagne elettorali per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.

5. 9. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e nei limiti delle rispettive competenze, definiscono i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e periodici, la concessionaria pubblica e gli altri titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale, nonché tutti gli altri soggetti che esercitano attività di diffusione radiotelevisiva, assicurano il rispetto dei principi di correttezza, completezza ed imparzialità dell'informazione politica durante le campagne elettorali per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.

5. 10. Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, *con la seguente:* definisce.

5. 1. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere le parole: previa consultazione tra loro e.

5. 39. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire la parola: previa *con le seguenti:* dopo una.

5. 40. Migliori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: previa *con le seguenti:* successivamente alla.

5. 41. Cola, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'ambito *con le seguenti:* nei limiti.

5. 11. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* devono stabilire.

5. 42. Alboni, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* devono fissare.

5. 43. Alemanno, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* devono regolamentare.

5. 44. Aloj, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* devono dettare.

5. 45. Amoruso, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* sono tenute a stabilire.

5. 46. Armani, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* sono tenute a fissare.

5. 47. Ascierio, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* sono tenute a regolamentare.

5. 48. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* sono tenute a dettare.

5. 49. Berselli, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* hanno il compito di stabilire.

5. 50. Bocchino, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* hanno il compito di fissare.

5. 51. Bono, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* hanno il compito di dettare.

5. 52. Buontempo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono *con le seguenti:* hanno il compito di regolamentare.

5. 53. Butti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: hanno l'obbligo di stabilire.

5. 54. Cardiello, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: hanno l'obbligo di fissare.

5. 55. Carlesi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: hanno l'obbligo di dettare.

5. 56. Caruso, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: hanno l'obbligo di regolamentare.

5. 57. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: stabiliscono.

5. 58. Colosimo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: fissano.

5. 59. Colucci, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: regolamentano.

5. 60. Conti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: dettano.

5. 61. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali,

5. 12. Alessandro Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole da: non oltre il quinto giorno fino a: operazioni di voto con le seguenti: annualmente entro il 10 gennaio, i criteri specifici ai quali.

5. 2. Garra.

Al comma 1, sostituire le parole: non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, con le seguenti: con proprie deliberazioni.

5. 15. Saponara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, con le seguenti: con proprie deliberazioni da adottarsi entro quindici giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum.

5. 17. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, con le seguenti: con proprie deliberazioni da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum.

5. 16. Scajola, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: quinto con la seguente: nono.

5. 62. Fiori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: quinto con la seguente: ottavo.

5. 63. Fino, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo.

5. 64. Fini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: quinto con la seguente: sesto.

5. 65. Fei, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: quinto con la seguente: quarto.

5. 66. Delmastro delle Vedove, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: all'indizione con le seguenti: al bando.

5. 67. Foti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole da: i criteri, fino alla fine del comma con le seguenti: i principi ai quali devono attenersi gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella diffusione di informazioni, commenti e notizie concernenti l'attualità politica, anche con riguardo alle informazioni relative allo svolgimento delle campagne elettorali.

5. 20. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole da: i criteri, fino alla fine del comma con le seguenti: i principi ai quali devono attenersi gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella diffusione di informazioni, commenti e notizie concernenti l'attualità politica.

5. 19. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole da: i criteri, fino alla fine del comma con le seguenti: i principi ai quali devono attenersi gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella diffusione

di informazioni e notizie concernenti l'attualità politica.

5. 18. Stagno D'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1 sostituire le parole: criteri specifici con la seguente: principi.

5. 13. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1 sostituire la parola: criteri con la seguente: principi.

5. 75. Franz, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: chiusura con la seguente: conclusione.

5. 76. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: chiusura con le seguenti: al termine.

5. 77. Gasparri, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: debbono conformarsi con le seguenti: si devono adeguare.

5. 68. Gissi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: debbono conformarsi con le seguenti: si devono uniformare.

5. 69. Gnaga, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: debbono conformarsi con le seguenti: si devono conformare.

5. 70. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: conformarsi con le seguenti: ispirarsi, nel ri-

spetto della libertà di cronaca e di espressione dei pensieri e delle opinioni politiche,

5. 14. Santori, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: conformarsi con la seguente: adattarsi.

5. 71. Gramazio, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: conformarsi con la seguente: uniformarsi.

5. 72. Landi di Chiavenna, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: conformarsi con la seguente: aderire.

5. 73. La Russa, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: conformarsi con la seguente: adeguarsi.

5. 74. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 1, dopo la parola: conformarsi aggiungere le seguenti: gli editori di quotidiani e periodici,

5. 21. Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: nei programmi di informazione con le seguenti: in qualunque trasmissione.

5. 34. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire le parole: nei programmi di informazione con le seguenti: nell'informazione politica.

5. 22. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: nei programmi di informazione con le seguenti: nell'ambito del proprio palinsesto informativo.

5. 78. Losurdo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: nei programmi di informazione con le seguenti: nel palinsesto informativo.

5. 79. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: al fine di con la seguente: per.

5. 80. Malgieri, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: al fine di con la seguente: onde.

5. 81. Mantovano, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: garantire con la seguente: assicurare.

5. 82. Marengo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: garantire con la seguente: dare per certa.

5. 83. Marino, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: la parità di trattamento, l'obiettività.

5. 23. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione parlamentare per la vigilanza radiotelevisiva stabilisce le regole con spazi e tempi della propaganda elettorale in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente competizione elettorale con sistema proporzionale.

5. 5. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 2.

5. 24. Urbani, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4,

5. 35. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, *con le seguenti:* Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.

5. 25. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: Dalla data di *con le seguenti:* Dal momento della.

5. 84. Martinat, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: chiusura *con la seguente:* conclusione.

5. 85. Matteoli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: chiusura *con la seguente:* al termine.

5. 86. Martini, Armaroli.

Al comma 2, dopo le parole: operazioni di voto *aggiungere le seguenti:* nei quotidiani, nei periodici ed.

5. 29. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: in qualunque trasmissione radiotelevisiva *con le seguenti:* sui mezzi di informazione, ad eccezione degli organi di partito e delle trasmissioni di propaganda politica,

5. 26. Viale, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: in qualunque trasmissione radiotelevisiva *con le seguenti:* sui quotidiani, sui periodici e nei programmi radiotelevisivi, con la sola eccezione degli spazi di propaganda elettorale.

5. 30. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: qualunque *con la seguente:* qualsiasi.

5. 87. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: è vietato *con le seguenti:* è fatto divieto di.

5. 88. Messa, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: è vietato *con le seguenti:* non è possibile.

5. 89. Mitolo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: fornire *con la seguente:* dare.

5. 90. Morselli, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: fornire *con la seguente:* trasmettere.

5. 91. Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in forma indiretta,

5. 27. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo le parole: indicazioni *aggiungere le seguenti:* politiche o.

5. 92. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sopprimere le parole: o manifestare le proprie preferenze di voto.

5. 31. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: o manifestare le proprie preferenze con le seguenti: esplicitare le proprie intenzioni.

5. 28. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: manifestare con la seguente: palesare.

5. 93. Napoli, Armaroli

Al comma 2, sostituire la parola: manifestare con la seguente: rivelare.

5. 94. Neri, Armaroli

Al comma 2, sostituire la parola: manifestare con la seguente: mostrare.

5. 95. Ozza, Armaroli

Al comma 2, sostituire la parola: manifestare con la seguente: dichiarare.

5. 96. Carlo Pace, Armaroli

Al comma 2, sostituire la parola: manifestare con la seguente: esprimere.

5. 97. Giovanni Pace, Armaroli

Al comma 2, sostituire la parola: manifestare con la seguente: esternare.

5. 98. Pagliuzzi, Armaroli

Al comma 2, sostituire la parola: manifestare con la seguente: far conoscere.

5. 99. Pampo, Armaroli

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogo divieto si applica per i referendum.

5. 4. Garra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole:

« A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto ».

5. 200. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

5. 36. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire la rubrica con la seguente:

Informazione politica durante le campagne elettorali.

5. 8. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire la rubrica con la seguente: Informazione e cronaca politica.

5. 7. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

(A.C. 6483 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno

prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici).

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Romani, Garra.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sopprimerlo.

* **6. 3.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 4. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 5. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comu-

nicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 6. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 7. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 8. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro

70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 9. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 10. Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 11. Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 12. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 13. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 14. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 15. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle

elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 16. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 17. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 18. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubbli-

cità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 19. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 20. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 21. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le

modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 22. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dalla data di con le seguenti: Dal momento della.

6. 25. Cardiello, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: Dalla con le seguenti: Nei venti giorni successivi alla.

6. 23. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il penultimo con le seguenti: il terzo.

6. 26. Carlesi, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il penultimo con le seguenti: l'ultimo.

6. 27. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: qualora intendano con le seguenti: se intendono.

6. 28. Caruso, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo.

6. 29. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a qualsiasi con le seguenti: ad ogni.

6. 30. Cola, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: messaggi politici elettorali con le seguenti: spazi di propaganda elettorale.

6. 31. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: devono con le seguenti: hanno l'obbligo di.

6. 36. Berselli, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tempestiva con la seguente: immediata.

6. 37. Colosimo, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: edite con la seguente: pubblicate.

6. 38. Colucci, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro.

6. 39. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: per con la seguente: onde.

6. 40. Conti, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: per con la seguente: al fine di.

6. 41. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: consentire con la seguente: permettere.

6. 42. Del Mastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 37. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Autorità individua i criteri ai quali devono attenersi gli editori di quotidiani e periodici nelle comunicazioni di cui al presente comma.

6. 44. De Ghislanzoni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni successivi alla convocazione dei comizi elettorali con l'indicazione delle frazioni di spazio offerte, delle tariffe, e delle condizioni di pagamento.

6. 43. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: si effettua.

6. 45. Fei, Armaroli, Galeazzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: si realizza.

6. 46. Fini, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: deve essere realizzata.

6. 47. Fino, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: deve essere attuata.

6. 48. Fiori, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: deve essere eseguita.

6. 49. Foti, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: secondo le con le seguenti: in base alle.

6. 50. Franz, Armaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e con i contenuti.

6. 51. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e con i contenuti stabiliti con la seguente: stabilite.

6. 52. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 53.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sopprimere il comma 2.

* **6. 54.** Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: si possono ammettere.

6. 55. Napoli, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: si possono consentire.

6. 56. Ascierio, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono consentirsi.

6. 57. Armani, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono ammettersi.

6. 58. Amoruso, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono essere ammesse.

6. 59. Aloï, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono essere consentite.

6. 60. Alemanno, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: sono consentite.

6. 61. Alboni, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: soltanto.

6. 62. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola soltanto con la seguente: solo.

6. 63. Gasparri, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola soltanto con la seguente: solamente.

6. 64. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola soltanto con la seguente: unicamente.

6. 65. Gissi, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole messaggio politico con la seguente: propaganda.

6. 66. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- a) spazi autogestiti;
- b) rubriche elettorali;
- c) servizi di informazione elettorale.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.

6. 83. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: discorsi.

6. 67. Gnaga, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed altre iniziative e manifestazioni politiche.

6. 68. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola destinate con la seguente: miranti.

6. 69. Gramazio, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola destinate con la seguente: rivolte.

6. 70. Landi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola destinate con le seguenti: che mirano.

6. 71. La Russa, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole dei gruppi di candidati e dei aggiungere la seguente: singoli.

6. 72. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole dei candidati con le seguenti: singoli candidati.

6. 73. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero all'illustrazione dei contenuti delle iniziative referendarie e delle relative posizioni favorevoli o contrarie.

6. 74. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole di confronto tra con le seguenti: che mettono a confronto.

6. 75. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole di confronto tra con le seguenti: di raffronto tra.

6. 76. Losurdo, Armaroli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e resoconti di interventi in manifestazioni ed eventi politici.

6. 77. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

- d) appelli agli elettori;
- e) indicazioni di voto sui referendum.

6. 79. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

- d) interviste.

6. 78. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

- d) appelli agli elettori.

6. 80. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

- d) indicazioni di voto sui referendum.

6. 81. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) interviste e servizi informativi sullo svolgimento della campagna elettorale.

6. 82. Divella, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 3.

6. 2. Garra.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da Le disposizioni fino a applicano con le seguenti: non è possibile applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. 84. Mitolo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da Le disposizioni fino a applicano con le seguenti: è vietato applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. 85. Morselli, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da Le disposizioni fino a applicano con le seguenti: è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. 86. Mussolini, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole di cui ai con le seguenti: dettate nei.

6. 87. Butti, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole di cui ai con le seguenti: contenute nei.

6. 88. Buontempo, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole gruppi di candidati e aggiungere la seguente: singoli.

6. 101. Martinat, Armaroli.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché alle pubblicazioni dei comitati promotori e degli altri soggetti politici ed associativi che illustrano opinioni e posizioni favorevoli o contrarie durante le campagne referendarie.

6. 100. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6. 95. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non possono essere applicate.

6. 89. Bocchino, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non sono applicabili.

6. 90. Bono, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non possono applicarsi.

6. 91. Malgieri, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non si riferiscono.

6. 92. Mantovano, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non devono essere applicate.

6. 93. Marengo, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non devono essere riferite.

6. 94. Marino, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si applicano, altresì con le seguenti: si riferiscono neppure.

6. 96. Martini, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole agli altri con le seguenti: a tutti gli altri.

6. 97. Matteoli, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole del periodo di con le seguenti: dell'intervallo di tempo di cui.

6. 98. Messa, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola periodo con la seguente: tempo.

6. 99. Mazzocchi, Armaroli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di meglio garantire la parità di accesso sono abrogate le disposizioni di legge che, comunque, pongano a carico dello Stato o della finanza pubblica oneri e/o contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici correlati alla stampa e pubblicazione degli organi di stampa dei soggetti sopraindicati.

6. 3. Garra.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

(Pubblicità elettorale).

1. Ai fini della presente legge per pubblicità elettorale si intende ogni forma di comunicazione politica attraverso messaggi pubblicitari trasmessi all'interno di autonomi spazi della programmazione radio-televisiva durante le campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consiglio comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni referendum.

2. La pubblicità elettorale è trasmessa in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari con l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

3. È vietata la pubblicità elettorale contenente prospettazioni informative false, scene e slogan denigratori, o che usi tecniche di suggestione dirette a promuovere

un'immagine negativa dei competitori ovvero un'immagine lesiva dei diritti della persona.

4. Per le competizioni elettorali la pubblicità è consentita dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno prima della data fissata per il voto. Per i *referendum* la pubblicità è consentita dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che indice il *referendum* fino a tutto il penultimo giorno.

ART. 6-ter.

(Condizioni economiche per la pubblicità elettorale).

1. Gli spazi destinati alla pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo sono offerti gratuitamente a condizione di parità di trattamento secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Nelle emittenti commerciali, nazionali e locali, i messaggi pubblicitari sono liberi nell'ambito di un limite di spesa definito dall'articolo 4. Le tariffe per la pubblicità elettorale su tali emittenti sono stabilite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ART. 6-quater.

(Limiti di spesa per la pubblicità elettorale).

1. Per l'elezione alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la spesa destinata al pagamento dei messaggi pubblicitari elettorali sulle emittenti radiotelevisive private non può superare il 50 per cento del limite di spesa previsto per la campagna elettorale.

2. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo e dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presi-

dente della provincia, la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei partiti o dei movimenti politici non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali nelle quali sono presenti con liste e candidati. La spesa destinata alla pubblicità elettorale di singoli candidati non può superare la quota fissa di 40 milioni di lire e la quota ulteriore pari a lire 5 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale.

3. Per i *referendum* la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei comitati promotori e dei sostenitori delle opposte indicazioni di voto non può superare la comma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali.

6. 01. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Pubblicità elettorale su emittenti radiotelevisive locali).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni le emittenti radiotelevisive locali che intendano diffondere a qualsiasi titolo pubblicità elettorale, devono darne tempestiva comunicazione nell'ambito della programmazione radiotelevisiva per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di pubblicità elettorale:

a) trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

b) trasmissioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici. Non si applicano, altresì, alle altre emittenti radiotelevisive locali al di fuori del periodo di cui al comma 1.

6. 02. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Pubblicità elettorale su emittenti radiotelevisive locali).

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono effettuare trasmissioni di propaganda elettorale a pagamento in ogni sua forma (*spot* pubblicitari ed ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva, trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi dei candidati e dei candidati, di confronto tra candidati).

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere propaganda elettorale nelle forme della presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati nonché di confronto tra candidati durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia nonché per ogni referendum, devono darne tempestivamente comunicazione nell'ambito della programmazione radiotelevisiva per consentire ai candidati, ai partiti e ai movimenti politici l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda a condizioni di parità fra loro.

La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 03. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

(A.C. 6483 - sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Sondaggi politici ed elettorali).

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 sono resi pubblici e disponibili su apposito sito informatico, nella loro integralità, accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Sondaggi politici ed elettorali).

Sopprimerlo.

* 7. 1. Romani, Garra.

Sopprimerlo.

* 7. 112. Follini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Disciplina dei sondaggi).

1. A decorrere dal decimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a decorrere dalla prima applicazione della presente legge, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi diffusi nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, l'Autorità garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è abrogato.

7. 2. Rossetto.

Al comma 1 sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.

7. 3. Fontan, Fontanini, Stucchi, Dussin Luciano.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

7. 4. Fino, Armaroli, Selva, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.

7. 5. Fini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: precedenti la con le seguenti: prima della.

7. 6. Fiori, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è vietato con le seguenti: è proibito.

7. 7. Foti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è vietato con le seguenti: è preclusa la possibilità di.

7. 8. Franz, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: è vietato con le seguenti: non è possibile.

7. 9. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: rendere pubblici, o comunque.

7. 10. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere i con le seguenti: fornire notizia dei.

7. 14. Gnaga, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: diffondere i con le seguenti: dare notizia dei.

7. 15. Gramazio, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: diffondere con la seguente: divulgare.

7. 11. Gasparri, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: diffondere con la seguente: comunicare.

7. 12. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: diffondere con la seguente: trasmettere.

7. 13. Gissi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: i risultati con le seguenti: gli esiti.

7. 16. Landi di Chiavenna, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: i risultati con le seguenti: le conclusioni.

7. 17. La Russa, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: sull'esito con le seguenti: sul risultato.

7. 18. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

7. 19. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: tali con la seguente: i.

7. 20. Amoruso, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la parola: periodo con le seguenti: intervallo di tempo.

7. 21. Lo Presti, Armaroli.

Sopprimere il comma 2.

7. 22. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve determinare.

7. 23. Armani, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve fissare.

7. 24. Ascierio, Armaroli, Marino.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve stabilire.

7. 25. Benedetti Valentini, Armaroli, Martinat.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve indicare.

7. 26. Berselli, Armaroli, Martini.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: deve precisare.

7. 27. Bocchino, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di determinare.

7. 28. Bono, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di fissare.

7. 29. Buontempo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di stabilire.

7. 30. Butti, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di indicare.

7. 31. Cardiello, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: ha il compito di precisare.

7. 32. Carlesi, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a determinare.

7. 33. Nuccio Carrara, Armaroli, Messa.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a fissare.

7. 34. Cola, Armaroli, Matteoli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a stabilire.

7. 35. Colosimo, Armaroli, Mazzocchi.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a indicare.

7. 36. Colucci, Armaroli, Mitolo.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con le seguenti: è tenuta a precisare.

7. 37. Conti, Armaroli, Morselli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con la seguente: fissa.

7. 38. Losurdo, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con la seguente: stabilisce.

7. 39. Malgieri, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con la seguente: indica.

7. 40. Mantovano, Armaroli.

Al comma 2, sostituire la parola: determina con la seguente: precisa.

7. 41. Marengo, Armaroli.

Al comma 2, sopprimere la parola: obbligatori.

7. 42. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole: criteri obbligatori con la parola: principi.

7. 43. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire la parola: criteri con la seguente: principi.

7. 44. Alboni, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: devono essere realizzati con le seguenti: si devono realizzare.

7. 45. Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole: essere realizzati con le seguenti: devono realizzarsi.

7. 46. Alemanno, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: I risultati con le seguenti: Le conclusioni.

7. 47. Ozza, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: I risultati con le seguenti: Le risultanze.

7. 48. Neri, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: I risultati con le seguenti: Gli esiti.

7. 49. Napoli, Armaroli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 150
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: diffusi con la parola: trasmessi.

0. 7. 150. 1. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: diffusi con le parole: mandati in onda.

0. 7. 150. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: abbinati alle.

0. 7. 150. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: supportati dalle.

0. 7. 150. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: affiancati dalle.

0. 7. 150. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: seguiti dalle.

0. 7. 150. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: accompagnati dalle con le parole: uniti dalle.

0. 7. 150. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire le parole: delle quali con le parole: di cui.

0. 7. 150. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: condotto.

0. 7. 150. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: attuato.

0. 7. 150. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: effettuato.

0. 7. 150. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: compiuto.

0. 7. 150. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: realizzato con la parola: eseguito.

0. 7. 150. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 7. 150, sostituire la parola: contestualmente con la parola: contemporaneamente.

0. 7. 150. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: sono resi pubblici sino a: il sondaggio con le seguenti: possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle sottoindicate indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio, corredati dai seguenti dati:.

7. 150. La Commissione.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: sono con la seguente: vengono.

7. 50. Carlo Pace, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: pubblici con la seguente: noti.

7. 51. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: , se possibile, anche.

7. 52. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: su apposito sito informatico con le seguenti: su sito informatico appositamente realizzato.

7. 53. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: integralità con la seguente: completezza.

7. 54. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: accompagnati dalle con le seguenti: con le.

7. 55. Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: accompagnati dalle con le seguenti: unitamente alle.

7. 56. Fei, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: accompagnati dalle con le seguenti: uniti alle.

7. 57. Pagliuzzi, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: è responsabile il con le seguenti: la responsabilità spetta al.

7. 58. Pampo, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: realizza con la seguente: esegue.

7. 59. Paolone, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: realizza con la seguente: produce.

7. 60. Pezzoli, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: realizza con la seguente: attua.

7. 61. Polizzi, Armaroli.

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: realizza con la seguente: effettua.

7. 62. Proietti, Armaroli.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ha realizzato con le seguenti: ha eseguito.

7. 63. Rallo, Armaroli.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ha realizzato con le seguenti: ha prodotto.

7. 64. Rasi, Armaroli.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ha realizzato con le seguenti: ha effettuato.

7. 65. Riccio, Armaroli.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: criteri con la seguente: canoni.

7. 66. Rallo, Armaroli.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: criteri con la seguente: principi.

7. 67. Savarese, Armaroli.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: seguiti con la seguente: adottati.

7. 68. Selva, Armaroli.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: seguiti con la seguente: utilizzati.

7. 69. Selva, Armaroli.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: seguiti con la seguente: usati.

7. 70. Sospiri, Armaroli.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: seguiti con la seguente: scelti.

7. 71. Tatarella, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) metodo adottato per raccogliere le informazioni e per elaborare i dati.

7. 72. Tatarella, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) metodo prescelto per raccogliere le informazioni e per elaborare i dati.

7. 73. Trantino, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) metodo utilizzato per raccogliere le informazioni e per elaborare i dati.

7. 74. Tremaglia, Armaroli.

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) metodo usato per raccogliere le informazioni e per elaborare i dati.

7. 75. Tremaglia, Armaroli.

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: metodo con la seguente: criterio.

7. 76. Aloï, Armaroli.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: delle persone interpellate con le seguenti: degli interpellati.

7. 77. Alboni, Armaroli.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: delle persone interpellate con le seguenti: degli interrogati.

7. 78. Zacchera, Armaroli.

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: interpellate con la seguente: interrogate.

7. 79. Zaccheo, Armaroli.

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: rivolte con la seguente: poste.

7. 80. Alemanno, Armaroli.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: delle persone con le seguenti: di coloro.

7. 81. Aloï, Armaroli.

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: in cui è stato realizzato il con le seguenti: di realizzazione.

7. 82. Amoruso, Armaroli.

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: realizzato con la seguente: eseguito.

7. 83. Armani, Armaroli.

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: realizzato con la seguente: effettuato.

7. 84. Ascierio, Armaroli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentita la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 48 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 85. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentita la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 56 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 86. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentita la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 60 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 87. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentita la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 64 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 88. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentita la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 70 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 89. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentita la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 72 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 90. Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentita la direzione generale di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, dispone entro 80 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 91. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentite le maggiori società di sondaggi, dispone entro 48 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 92. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentite le maggiori società di sondaggi, dispone entro 56 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 93. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentite le maggiori società di sondaggi, dispone entro 60 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 94. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le

Garanzie nelle telecomunicazioni, sentite le maggiori società di sondaggi, dispone entro 64 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 95. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentite le maggiori società di sondaggi, dispone entro 70 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 96. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentite le maggiori società di sondaggi, dispone entro 72 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 97. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentite le maggiori società di sondaggi, dispone entro 80 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 98. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 48 ore che sia di-

chiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 99. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 56 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 100. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 60 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 101. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 64 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 102. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 70 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 103. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 72 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 104. Michellini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito l'ISTAT, dispone entro 80 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 105. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 56 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 106. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 60 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 107. Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 64 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 108. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 70 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 109. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 72 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 110. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo, l'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle comunicazioni, dispone entro 80 ore che sia dichiarata tale circostanza sui mezzi di informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi.

7. 111. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina)

LANDI DI CHIAVENNA, SELVA, ARMAROLI, MANTOVANO e GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nell'articolo 12 del Testo Unico delle disposizioni concernenti gli stranieri al fine di assicurare l'effettività della espulsione con accompagnamento alla frontiera o dei respingimenti, si è previsto il trattenimento dello straniero in centri di permanenza e assistenza temporanea;

lo straniero tradotto nei centri di permanenza temporanea ha l'obbligo di fornire le proprie generalità onde consentire nel termine di legge la sua identificazione prodromica all'esecuzione materiale del provvedimento di espulsione;

i recenti fatti di Termini Imerese e Milano hanno confermato che i predetti extracomunitari si sono resi responsabili di azioni penalmente rilevanti in quanto hanno sovvertito l'ordine pubblico garantito dalla presenza delle forze di Polizia, hanno causato danni alle persone e alle cose, hanno favorito con il loro illecito comportamento un grave stato di insicurezza nel territorio, si sono sottratti alla custodia loro imposta, ancorché in via amministrativa, dalla norma di legge;

la condizione di clandestinità di dette persone, escludendole dal circuito del lavoro e quindi del processo di integrazione, li spinge a partecipare ad organizzazioni criminali presenti sul territorio;

l'annunciata chiusura dei centri di permanenza temporanea dimostra l'assoluta assenza di volontà nel combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina;

ci si deve domandare quali iniziative siano state assunte e/o si intendono assumere nei confronti di coloro che si sono resi responsabili dei gravi disordini occorsi a Termini Imerese e Milano conclusisi con la fuga di alcuni trattenuti —:

se non risulti opportuno e necessario, per contrastare il sempre più grave fenomeno dell'immigrazione clandestina, l'intreccio fra la detta e la criminalità di strada, prevedere il reato di introduzione illegale nel territorio dello Stato ed il reato di falsa e/o omessa dichiarazione di generalità e mantenere in funzione tutti i centri di assistenza temporanea attualmente operanti, incrementandone il numero, i criteri di sorveglianza al fine di meglio tutelare le forze dell'ordine preposte al loro controllo e la sicurezza dei cittadini italiani in generale. (3-05013)

(1° febbraio 2000)

(Sezione 2 – Posizione del Governo sullo svolgimento della « giornata dell'orgoglio omosessuale » a Roma)

BACCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se non intenda intervenire con la massima determinazione e sollecitudine al fine di indurre il comune di Roma a revocare l'autorizzazione della manifestazione sulla « giornata dell'orgoglio omosessuale » nella capitale, tenuto conto che siamo nell'anno del Giubileo e che pertanto bisognerebbe avere un atteggiamento di maggior rispetto nei confronti della Santa Sede. (3-05015)

(1° febbraio 2000)

(Sezione 3 – Questione dell'ordine pubblico in occasione delle manifestazioni dei centri sociali di sabato 29 gennaio)

PECORELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di sabato si sono registrati, nella città di Milano, scontri tra le forze di polizia e manifestanti dei centri sociali che protestavano contro le condizioni di grave disagio dei centri di accoglienza per immigrati extracomunitari;

lo stato in cui vengono mantenuti i centri di accoglienza è tale da non rispettare i più elementari diritti della persona umana;

il nostro Paese ha una legge sull'immigrazione non idonea ad affrontare i problemi reali che comporta il fenomeno immigrazione e, soprattutto, quello dell'immigrazione clandestina;

la posizione assunta dal ministero dell'interno è quella di affidare i centri di permanenza alle associazioni di volontariato, escludendo, di fatto, le forze di polizia dal controllo, senza nulla prevedere

per eliminare le condizioni che determinano forme di protesta anche gravi e pericolose;

ci si deve domandare cosa intenda fare il Governo per garantire, rispetto ai centri di accoglienza, tanto condizioni di vita più umane quanto un effettivo controllo —:

quali misure fossero state assunte per evitare che la manifestazione degenerasse così come poi è stato e che rimedi il Governo intenda apportare, con urgenza, al di là delle semplici dichiarazioni di rassicurazione, per garantire la sicurezza dei cittadini. (3-05017)

(1° febbraio 2000)

(Sezione 4 – Iniziative del Governo per fronteggiare l'aggravamento della situazione economica)

TESTA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nelle ultime settimane si è assistito ad un progressivo cedimento dell'euro nei confronti del dollaro a cagione della prorompente crescita del prodotto interno lordo degli Stati Uniti;

contemporaneamente ha ripreso forza la spirale inflazionistica, spinta in particolare dall'aumento dei prezzi dei combustibili;

la Banca centrale europea ha annunciato per i prossimi giorni un ritocco verso l'alto dei tassi d'interesse —:

quali siano gli effetti combinati e complessivi sul bilancio dello Stato degli elementi indicati in premessa, quali le conseguenze sulla politica di sviluppo, produttiva ed occupazionale, indicata nel documento di programmazione economica approvato lo scorso anno e quali misure il

Governo intenda prendere per fare fronte all'aggravarsi della situazione economica.
(3-05014)

(1° febbraio 2000)

(Sezione 5 – Interventi per fronteggiare la crisi occupazionale della categoria degli esattoriali)

PISTONE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

si è venuta a creare, come più volte si è avuto occasione di denunciare, nella categoria degli « esattoriali », una gravissima situazione per la quale essi vedono fortemente a rischio il livello occupazionale con picchi particolarmente preoccupanti soprattutto al sud;

risulterebbe acquisita la disponibilità dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze ad avviare un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, con Abi ed Ascotributi per la ricerca di strumenti idonei a fronteggiare l'emergenza occupazionale che si va profilando;

tra gli strumenti cui si potrebbe fare ricorso vi è l'utilizzo di un fondo analogo a quello dei lavoratori del settore creditizio, di cui sarebbe già stato concordato l'assetto e che tuttavia inspiegabilmente tarda ad avviarsi; difatti, va considerato che anche il settore della riscossione rientra nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, legge n. 662 del 1996 (legge finanziaria 1997) che prevede la costituzione di ammortizzatori per i settori che ne sono sprovvisti —:

quali ragioni ostino alla manifestazione di analoga disponibilità da parte del ministero del tesoro, per quanto di sua competenza, in considerazione della gravità della situazione che si va delineando e che impone l'adozione di adeguati interventi in tempi rapidissimi. (3-05016)

(1° febbraio 2000)

(Sezione 6 – Problemi occupazionali dell'Enichem di Gela)

RIZZA e GUERRA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

dalle agenzie di stampa si è appreso questa mattina che l'Enichem, una delle due società dell'Eni che operano nel petrolchimico di Gela, ha annunciato ai sindacati che intende cessare la propria attività nel comprensorio in provincia di Caltanissetta;

in questo modo vengono messi a rischio quasi quattrocento posti di lavoro;

in precedenza era già stata decretata la chiusura dell'impianto « Ossido di etilene » per la fine del 1999;

l'azienda ha inoltre decretato che, come da piano industriale presentato, nei prossimi due anni verrà smantellato un altro settore produttivo, quello dell'acrilonitrile;

la Federazione unitaria dei lavoratori chimici e il consiglio di fabbrica hanno proclamato per il 19 gennaio prossimo uno sciopero generale dei dipendenti dell'Enichem, imputando all'azienda la mancanza di una valida strategia industriale —:

se non ritengano opportuno verificare lo stato della situazione presso gli stabilimenti dell'Enichem di Gela al fine di tutelare i 400 posti di lavoro messi a rischio dalla cessazione della produzione della suddetta società nell'ambito del comprensorio della provincia di Caltanissetta.

(3-05010)

(1° febbraio 2000)

(Sezione 7 – Sequestro di pescherecci italiani da parte della polizia croata)

SINISI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il 9 dicembre 1999 un motopesca della marineria di Manfredonia, il « Piccolo

Galilea », si trovava in attività di pesca al largo delle coste croate, con andatura bordeggiante il limite tra le acque territoriali e quelle internazionali, allorquando veniva raggiunto da una motovedetta della polizia croata che intimava di fermarsi sparando numerosissimi colpi di arma da fuoco ad altezza d'uomo, colpendo ripetutamente la cabina di comando e la fiancata;

l'imbarcazione veniva sequestrata e l'equipaggio tratto in arresto;

il processo si celebrava il giorno dopo, senza alcuna garanzia e senza tenere in alcun conto né le dichiarazioni sulla diversa posizione del motopesca della motonave Valtellina che si trovava a transitare in quello specchio di mare al momento dell'intervento della motovedetta croata, né l'accertamento successivo della capitaneria di porto italiana sulla localizzazione delle reti che erano state abbandonate sul luogo;

il comandante veniva rilasciato dopo il pagamento di una sanzione di lire 43.000.000;

anche l'appello si celebrava con ancora più sbrigative modalità, nonostante l'intervento del ministero degli affari esteri e delle sue rappresentanze, del ministero dell'interno e del ministero dei trasporti e della navigazione;

il 28 gennaio 2000 accadeva un episodio analogo nei confronti del motopesca « Zosma » della marineria di Molfetta, che, peraltro, si trovava in navigazione e non in attività di pesca a circa 0,5 miglia all'interno delle acque territoriali croate;

anche in questo caso il motopesca veniva raggiunto da colpi d'arma da fuoco di una motovedetta delle polizia croata, l'imbarcazione veniva sequestrata, il processo celebrato il giorno stesso e pagata una sanzione di lire 43.000.000 per la liberazione del comandante —:

se non ritenga il Governo che tali modalità di intervento della polizia di mare croata siano del tutto spropositate rispetto alle violazioni, peraltro discutibili, e che debba svolgersi un'azione ferma nei

confronti delle autorità di quello Stato perché riconsiderino le loro decisioni, per scongiurare la possibilità che si verifichino incidenti ancora più gravi, per accertare se si tratta in effetti dello stesso equipaggio operante e, quindi, di un abuso di individui ben determinati, e se non sia necessario promuovere intese per introdurre strumenti che certifichino la posizione di pesca o di navigazione delle imbarcazioni italiane che operano in quel tratto di mare come ad esempio la « bluebox » e così ridare serenità e giustizia ai pescatori pugliesi ed alle loro famiglie. (3-05009)

(1° febbraio 2000)

(Sezione 8 – Assegnazione di trattamento economico accessorio al personale docente delle scuole)

MANZIONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2000 è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 dicembre 1999, con il quale è stata indetta la procedura finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio di lire 6 milioni annui a 150 mila unità di personale docente, con almeno dieci anni di anzianità;

l'organizzazione del cosiddetto « megaconcorso » è stata accompagnata da un'onda montante di proteste, contestandosi, in particolar modo, sia da parte dei docenti sia da parte dei sindacati più rappresentativi quali, ad esempio, lo Snals, i meccanismi e le procedure previsti dal decreto ministeriale;

in seguito alle contestazioni, la data di effettuazione della prova scritta, già fissata per il 4 aprile 2000, pare sia stata differita —:

se non ritenga opportuno, al fine di garantire una effettiva trasparenza dei meccanismi meritocratici, che finalmente eliminano l'egualitarismo nella scuola ita-

liana, intervenire direttamente, prevedendo modalità e procedure del megaconcorso che siano maggiormente garanti della correttezza e della affidabilità delle selezioni. (3-05011)

(1° febbraio 2000)

(Sezione 9 – Misure per impedire la fuga di imputati di gravi reati durante lo svolgimento dei processi)

CAPARINI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

nel maxi-processo « countdown », promosso dall'antimafia di Milano contro la più pericolosa federazione delle mafie del Nord, degli 80 boss arrestati nel 1994, oggi resta in carcere solo chi è detenuto per altra causa. Perfino i 31 ergastoli inflitti nell'aprile del 1998 non hanno più effetti in quanto il processo d'appello che avrebbe dovuto chiudersi entro 21 mesi non ha mai avuto inizio. Il bilancio è desolante: sono stati revocati 53 arresti, scarcerati 21 condannati e liberati 11 ergastolani;

sono tornati in libertà personaggi violentissimi e feroci: gente come Antonio Schettini, 43 anni, capobastone della 'ndrangheta a Milano, killer e narcotrafficante, ha confessato 59 omicidi, è stato condannato a 30 anni per 14 delitti già giudicati in primo grado, tra i quali il più emblematico del personaggio è quello di un educatore carcerario, « Mi dissero al telefonino: »devi ammazzare quello«, gli ho sparato in moto senza sapere il perché » (*Corriere della Sera*, 17 gennaio 2000), o come Rocco Ferrara e Carmelo Fazio, esponenti di spicco dei catanesi;

il presidente dell'Unione delle camere penali, Giuseppe Frigo, ha dichiarato che: « in questa vicenda ci sono responsabilità che potrebbero essere addirittura penali » (*La Repubblica*, 17 gennaio 2000); « una sconfitta dello Stato », parola del pubblico ministero Marco Alma (*Corriere della Sera*, 17 gennaio 2000) che ha paventato la pos-

sibilità di una nuova guerra di mafia a Milano; altri motivi di inquietudine li esplicita il consigliere del Consiglio superiore della magistratura Armando Spataro che assicura « torneranno a delinquere ancora » (*La Repubblica*, 17 gennaio 2000);

« non serve illudersi, c'è anzi da aspettarsi di peggio » (ha dichiarato il capo della procura di Milano D'Ambrosio a *Il Messaggero* del 17 gennaio 2000), sottolineando l'incapacità delle strutture giudiziarie a reggere il peso di processi tanto complessi (dove si riflette la molteplicità delle organizzazioni di mafia) secondo i tempi prefissati dalla legge;

in quale punto del sistema giudiziario sia avvenuto l'intoppo che ha restituito la libertà ai boss è evidente: per scrivere e depositare la sentenza di condanna i giudici di primo grado hanno impiegato un anno e quattro mesi, mentre per istruire l'intero processo era stato sufficiente poco più di un anno;

ci si chiede se ci saranno le opportune indagini per capire come sia potuto accadere un fatto talmente grave e quali le responsabilità di coloro che hanno sottovalutato il particolare periodo in cui è nato il processo alla federazione delle mafie del nord, nel quale sono stati emessi 3.500 ordini di custodia cautelare che si sono tradotti in altrettanti processi, che « sono scaricati quasi contemporaneamente su un tribunale d'appello che comunque soffre di gravi carenze d'organico » (come dichiarato dal capo della procura di Milano D'Ambrosio a *Il Messaggero* del 17 gennaio 2000), per cui era facilmente prevedibile questo ingorgo;

ci si chiede perché non è stato pianificato tale evento e cosa si intenda fare per il futuro;

ci si deve domandare quali misure abbia adottato la Corte d'appello perché sia garantito un rigoroso controllo delle persone scarcerate;

lamentato che i termini della custodia cautelare tra il primo e il secondo grado di giudizio sono troppo stretti, ci si deve chiedere cosa il Governo intenda fare, considerato che la legge, approvata al Senato con larghi consensi, alla Camera si è arenata —:

quali misure intenda adottare per impedire la fuga di imputati di gravi reati in pendenza dei processi, anche con un irri-

gidimento delle procedure cautelari nei confronti degli imputati, soprattutto di certi imputati, scarcerati per decorrenza dei termini e con l'utilizzo del braccialetto elettronico quale strumento di controllo a distanza degli imputati scarcerati, ancorché già condannati per gravi delitti in primo grado. (3-05012)

(1° febbraio 2000)